

ANNUNCI LEGALI

COMUNICAZIONI DI AVVIO
DEL PROCEDIMENTO

Comune di Castellamonte (Torino)

Avviso di avvio del procedimento

Comune di Castellamonte (Prov. di Torino) tel. 0124-5187.1 fax 0124-5187.250.

Ai sensi dell'art. 5 c. 7 della Direttiva Regionale relativa al procedimento amministrativo sugli accordi di programma, approvata con delibera della G.R. n. 27-23223 del 24.11.1997, si rende noto che in data 21.3.2002 è stato avviato il procedimento finalizzato all'approvazione della modifica dell'Accordo di Programma tra la Città di Castellamonte, il Comune di Quincinetto, la Regione Piemonte e la Provincia di Torino, per la realizzazione di opere infrastrutturali inserite nel Programma di interventi del Patto Territoriale del Canavese: "Costruzione Centro Congressi per lo sviluppo della Ceramica di Castellamonte - Costruzione struttura turistica e fieristica di Quincinetto".

Castellamonte, 22 aprile 2002

Il Responsabile del Procedimento
Giovanni Lombardi

Provincia di Novara

Comunicazione di avvio di procedimento (Legge 7 agosto 1990, n. 241 L.R. 25 luglio 1994, n. 27, artt. 12 e 13 - Accordo di programma ai sensi dell'art. 34 D.Lgs. 267 del 18.8.2000 tra la Regione Piemonte e la Provincia di Novara finalizzato al completamento della costruzione della variante di Cerano, lungo la Strada Provinciale Ovesticino - 4° tronco - ed all'adeguamento della sezione della stessa strada nel tratto della Strada Regionale 11 al confine regionale

Data avvio del procedimento: 15.4.2002.

N. protocollo istanza: nota della Provincia n. 43687 del 29.12.2000.

Termine massimo per la conduzione del procedimento: 150 giorni.

Dirigente responsabile del procedimento: Ing. Pietro Bagnati - Dirigente di Servizio del Settore Tecnico Viabilità della Provincia di Novara.

Dirigente al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica: Ing. Pietro Bagnati - Dirigente di Servizio del Settore Tecnico Viabilità della Provincia di Novara.

Ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti: Ufficio Tecnico Viabilità della Provincia di Novara - Piazza Matteotti n. 1 - Novara - tel. 3781.

Termine per presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 10 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.

Il Responsabile del Procedimento
Pietro Bagnati

Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi ex Legge 241/90 - Cons. Irriguo Balera Martinet - Richiesta nulla-osta per esecuzione opere idrauliche - T. Ellero Loc. Lipraici in Comune di Roccaforte M.vi

Data di avvio: 12/4/2002

N. di protocollo dell'istanza: 16121

Termine massimo per la conclusione del procedimento: gg. 90

Dirigente responsabile del procedimento: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Funzionario a cui è stata assegnata la pratica ed al quale rivolgersi per informazioni: Geom. A. Perna

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy, 7 bis - Cuneo

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 gg. dalla pubblicazione sul B.U.R.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte - Direzione Trasporti Settore Navigazione Interna e Merci

Interporto Torino Orbassano - Progetto per il completamento dell'asse mediano nord sud (collegamento tra la Strada del Portone e la tangenziale) nei comuni di Rivalta, Orbassano, Rivoli e Grugliasco" - Lav. 21 ter - Primo lotto - Comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e L.R. n. 27/94

Con riferimento alla pratica di cui all'oggetto, ai fini dell'emissione del provvedimento regionale, con il quale si approverà il progetto definitivo dei lavori, si dichiarerà la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera, si indicheranno i termini previsti dall'art. 13 della L. 2359/1865, ovvero i termini iniziali e finali dei lavori e delle espropriazioni, si inseriranno nel piano particellare facente parte del progetto definitivo alcune particelle di vostra proprietà, per le quali si prevede l'espropriazione e l'occupazione d'urgenza, ai fini della partecipazione al procedimento amministrativo, così come indicato dagli artt. 7 e 8 della L. 7/8/1990 n. 241 e dalla L.R. n. 27/94, si comunica che:

- l'oggetto del procedimento promosso concerne: l'approvazione del progetto definitivo, la dichiarazione di pubblica utilità e la conseguente attivazione dei procedimenti di espropriazione e occupazione d'urgenza delle aree necessarie alla realizzazione del "Progetto per il completamento dell'asse mediano nord sud (collegamento tra la Strada del Portone e la tangenziale) nei comuni di Rivalta, Orbassano, Rivoli e Grugliasco";

- l'Amministrazione competente è la Regione Piemonte;

- l'Ufficio preposto al procedimento ed all'emissione del provvedimento è il Settore Navigazione Interna e Merci - P.zza Nizza n. 44, 10126 Torino;

- il Responsabile del procedimento è l'Ing. Piero Pais, tel. (011) 432.4225;

- i funzionari ai quali rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica sono:

Arch. Luigi Serra, tel. (011) 432.4181; Laura Bol-drino, tel. (011) 432.5413; Adriano Garassino, tel. (011) 432.5414;

- l'Ufficio dove è possibile prendere visione degli atti, sino alla data dell'emissione del provvedimento, è il Settore Navigazione Interna e Merci - stanza n. 119 - P.zza Nizza n. 44, 101216 Torino, dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 11,00;

- il termine della presentazione delle memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento è di 15 giorni dalla data di notificazione del presente avviso, da inviarsi al Settore suddetto.

Si fa presente che al momento della presa di possesso degli immobili da parte della Regione gli stessi devono essere resi liberi da persone e cose.

Si invita, pertanto, la S.V. ad attivarsi affinché gli eventuali occupanti, a qualunque titolo, trasferiscano al più presto la loro residenza o attività in altro luogo idoneo.

Si coglie l'occasione per ricordare che in tutte le comunicazioni inviate alla Regione Piemonte dovrà essere indicato il proprio codice fiscale.

Il Dirigente Responsabile
Piero Pais

COMUNE DI RIVOLI										FOGLIO N° 88									
Num. Prog.	Ditta catastale	Attuale proprietà e residenza	Partita	Particella	Qualità	CL	Superficie	Sup. da occupare	Reddito dominicale	Reddito Agrario	Indennità di occupazione	Superficie da espropriare	Cultura in atto o equivalente	Destinazione urbanistica	Costruzioni esistenti	Ind. Da corrisp. A titolo provv.	Condiz. Diretta o Fittavolo o mezzadro	Indennità aggiuntiva	NOTE
9			141	15/p	F.U.		17029	6715				6715		P.I.P.	si		Fittavolo		
10			4888	16	F.U.		4252	4252				4252		P.I.P.	si		Edificio Affittato		
11				66	F.U.		14	14				14		P.I.P.	si		Edificio Affittato		
12			4927	70/p	sem	2	7206	1447				1447		P.I.P.	no				
13			4927	20	F.U.		1470	1470				1470		P.I.P.	si				
14			141	50/p	F.U.		7320	1490				1490		P.I.P.	si		Edificio Affittato		
15			4742	47/p	sem	2	23474	1448				1448		P.I.P.	no		Edificio Affittato		
16			4742	45/p	prato	U	8772	270				270		P.I.P.	no		Fittavolo		
17			5318	43/p	prato	U	320	18				18					Conduzione Diretta		
										Totale									
										Totale Generale									
										25374									

COMUNE DI GRUGLIASCO										FOGLIO N° 20									
Num. Prog.	Ditta catastale	Attuale proprietà e residenza	Partita	Particella	Qualità	CL	Superficie	Sup. da occupare	Reddito dominicale	Reddito Agrario	Indennità di occupazione	Superficie da espropriare	Cultura in atto o equivalente	Destinazione urbanistica	Costruzioni esistenti	Ind. Da corrisp. A titolo provv.	Condiz. Diretta o Fittavolo o mezzadro	Indennità aggiuntiva	NOTE
18			2358	ex 54 258/p	prato Ir.	U	11978	672				672		P.I.P.	no		Conduzione Diretta		
19			2426	ex 55 258/p	prato Ir.	U	4988	1813				1813		P.I.P.	no		Fittavolo		
										Totale									
										Totale Generale									
										2485									
										25374									

COMUNE DI ORBASSANO										FOGLIO N° 3											
Num. Prog.	Ditta catastale	Attuale proprietà e residenza	Partita	Particella	Qualità	CL	Superficie	Sup. da occupare	Rendito dominante	Rendito Agrario	Indennità di occupazione	Superficie da espropriare	Cultura in atto o equivalente	Destinazione urbanistica	Costruzioni esistenti	Ind. Da corrisp. A titolo provv.	Condiz. Diritto o affitto o mezzadrio	Indennità aggiuntiva	NOTE		
6																					
				ex 13 68/p	sem	1	36175	2161				2161		P.I.P.	no		Fittavolo				
7																					
				12/p	F.U.		18158	3545				3545		P.I.P.	si		Fittavolo				
8																					
				ex 10 74	F.U.		59	59				59		P.I.P.	si		Fittavolo				
Totale												5765									

STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Caresana (Vercelli)
Statuto comunale

INDICE

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Principi fondamentali

Art. 2 Finalità

Art. 3 Funzioni proprie

Art. 4 Funzioni delegate

Art. 5 Territorio e sede comunale

Art. 6 Albo Pretorio

Art. 7 Stemma e gonfalone

Art. 8 Legale rappresentanza

Art. 9 Pari opportunità

Titolo II

ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Art. 10 Organi

Art. 11 Il Consiglio comunale

Art. 12 Competenze ed attribuzioni

Art. 13 Attività del Consiglio Comunale

Art. 14 Consiglieri

Art. 15 Diritti e doveri dei Consiglieri

Art. 16 Consiglieri Comunali

Art. 17 La Giunta Comunale

Art. 18 Nomina, revoca e dimissioni degli Assessori

Art. 19 Funzionamento della Giunta Comunale

Art. 20 Competenze

Art. 21 Deliberazioni degli Organi Collegiali

Art. 22 Il Sindaco

Art. 23 Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale.

Art. 24 Il Vicesindaco

Art. 25 Delege ed incarichi conferiti dal Sindaco

Art. 26 Mozione di sfiducia

Art. 27 Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione

Titolo III

UFFICI E PERSONALE

Art. 28 Struttura

Art. 29 Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Art. 30 Il Segretario Comunale

Art. 31 Attribuzioni

Art. 32 Il Vicesegretario

Art. 33 Il Direttore generale

Art. 34 Funzioni del direttore generale

Art. 35 I Responsabili degli uffici e dei servizi

Titolo IV

SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 36 Forme di gestione

Art. 37 Gestione in economia

Art. 38 Azienda speciale

Art. 39 Istituzione

Art. 40 Il Consiglio di Amministrazione

Art. 41 Il Presidente

Art. 42 Il Direttore

Art. 43 Nomina e Revoca

Art. 44 Società a prevalente capitale locale

Art. 45 Controllo e vigilanza degli Enti

Titolo V

CONTROLLO INTERNO E FINANZA COMUNALE

Art. 46 Principi e criteri

Art. 47 Revisore del Conto

Art. 48 Controllo di gestione

Art. 49 Ordinamento finanziario

Titolo VI

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Art. 50 Principi generali

Art. 51 Convenzioni

Art. 52 Consorzi

Art. 53 Unione di Comuni

Art. 54 Accordi di programma

Titolo VII

FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 55 Partecipazione

Art. 56 Istanze

Art. 57 Petizioni

Art. 58 Proposte

Art. 59 Referendum

Art. 60 Interventi nel procedimento amministrativo

Art. 61 Diritto d'accesso

Art. 62 Diritto d'informazione

Titolo VIII

ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Art. 63 Associazionismo

Art. 64 Volontariato

Titolo IX

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 65 Statuto

Art. 66 Regolamenti

Art. 67 Norme transitorie e finali

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Principi fondamentali

1. Il Comune di Caresana è Ente Locale autonomo che rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo.

2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto nell'ambito della normativa statale e regionale.

Art. 2 Finalità

1. Il Comune con riferimento agli interessi di cui ha la titolarità svolge funzioni politiche, normative, di governo ed amministrative.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione all'attività amministrativa dei cittadini, delle forze sociali, economiche, sindacali, del volontariato e della cooperazione.

Art. 3 Funzioni proprie

1. Le funzioni di cui il Comune ha la titolarità, sono individuate dalla legge per settori, in particolare esso provvede:

a) alla rappresentanza, alla cura ed alla crescita sociale, civile e culturale della comunità operante nel territorio comunale;

b) alla cura ed allo sviluppo del territorio e delle attività economico-produttive, insediative ed abitative che su di esso si svolgono.

2. Per l'esercizio delle sue funzioni, il Comune:

a) impronta la sua azione al metodo della pianificazione e della programmazione;

b) coopera con altri Enti Locali e con la Regione, secondo quanto stabilito con leggi regionali;

c) concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di competenza, alla loro attuazione;

d) partecipa alla formazione dei piani e dei programmi regionali e degli altri Enti Locali, secondo la normativa regionale;

e) si conforma ai criteri e alle procedure stabiliti con legge regionale, nella formazione ed attuazione degli atti e degli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale.

Art. 4 Funzioni delegate

1. Oltre alle funzioni la cui titolarità è attribuita al Comune, la legge statale o regionale può demandare al Comune l'esercizio di funzioni la cui titolarità resta imputata a soggetti diversi.

2. Nel caso in cui non si disponga con lo stesso provvedimento di delega all'esercizio delle funzioni delegate, in conformità alle direttive impartite dal delegante, si provvede con regolamento comunale.

Art. 5 Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune si estende per kmq. 23,73 confinante con i Comuni di Motta De' Conti, Villanova Monferrato, Langosco, Pezzana, Stroppiana.

2. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel Capoluogo, in Corso Roma.

3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio e la Giunta possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 6 Albo pretorio e notificazioni atti

1. La Giunta Comunale individua nel palazzo civico, o anche in altro luogo pubblico idoneo, apposito spazio da destinare ad Albo pretorio, per la

pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità e la facilità di lettura.

3. L'affissione degli atti di cui al primo comma viene effettuata avvalendosi di un dipendente comunale, e, su attestazione di quest'ultimo, il Segretario Comunale o l'eventuale Responsabile di Servizio, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

4. Il servizio di notificazione atti viene svolto in forma diretta, attraverso l'individuazione di apposito dipendente, e/o in una delle forme associative previste dalla legge.

5. L'individuazione del dipendente da adibire al servizio di pubblicazione ed a quello di notificazione, è rimessa al Segretario Comunale o al Direttore Generale, qualora nominato.

Art. 7 Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Comune di Caresana e con lo stemma rappresentato con la seguente blasonatura: "D'azzurro ad un carice in fiore, nascente con altri minori germogli da una campagna fluttuosa con motto: E CARICE BIS ANNO FRUGES"

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone comunale nella foggia da individuarsi con deliberazione del Consiglio Comunale, avvalendosi della consulenza dell'Ufficio Araldico Nazionale.

3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, devono essere opportunamente autorizzati dal Sindaco.

Art. 8 Legale rappresentanza

1. La rappresentanza legale del Comune è assegnata al Sindaco.

2. In materia contrattuale, compresi gli atti di alienazione o acquisti immobiliari, tale rappresentanza è attribuita dal Sindaco a uno o più Responsabili di Servizio.

3. La rappresentanza in giudizio, se non esercitata direttamente dal Sindaco, può, da quest'ultimo, essere attribuita:

a) al Responsabile del Servizio Tributario, nelle vertenze in materia tributaria;

b) al Segretario Comunale, per ogni altra materia.

4. Nelle cerimonie, nelle manifestazioni ed in ogni altra occasione diversa da quanto riportato ai precedenti commi 2 e 3, la rappresentanza del Comune è riservata esclusivamente al Sindaco o ad un suo delegato.

Art. 9 Pari opportunità

1. Il Comune, nella sua azione, non discrimina la partecipazione alle proprie attività in ragione del sesso di appartenenza, garantendo che uomo e donna godano delle stesse opportunità, tranne i casi in cui sia determinante la struttura fisica o altri aspetti di natura fisiologica.

2. In ordine alla presenza di entrambi i sessi negli organi comunali, di norma, sia nella composizione delle liste per le elezioni del Consiglio Comunale, sia nella composizione della Giunta Comunale, o altri organi collegiali anche a carattere consultivo,

deve essere garantita la rappresentanza di entrambi i sessi.

3. Nel caso in cui ciò costituisse motivo paralizzante, è consentita la composizione con rappresentanti di un unico sesso, previa esposizione delle motivazioni circa le difficoltà riscontrate, da rendere da parte di chi è deputato alla formazione o alla nomina.

4. Si afferma comunque il principio, ed a ciò questo Comune si ispira, che la maggior discriminazione tra i sessi è rappresentata dalla presenza di norme garantiste, che di fatto ne sottolineano la differenza, anziché un naturale piano paritetico, nell'ambito del quale ogni scelta è ispirata da dati e qualità personali completamente avulsi dall'appartenenza ad uno dei sessi.

TITOLO II ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Art. 10 Organi

1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta Comunale.

Art. 11 Il Consiglio comunale

1. Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera comunità ed è organo d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

3. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.

4. Il Consiglio rimane in carica sino all'elezione del nuovo limitandosi, dopo il decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

5. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco o, in sua assenza, dal Vicesindaco o altro Assessore individuato secondo il senso di anzianità previsto dall'art. 24, comma 2, del presente statuto, sempre che questi non siano membri esterni. Laddove ciò dovesse verificarsi la presidenza verrà assunta dal Consigliere più anziano di età presente alla seduta. Nel caso di più Consiglieri di pari età, si procederà mediante estrazione a sorte tra gli stessi.

Art. 12 Competenze ed attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

5. Ispira la propria azione al principio della solidarietà sociale.

Art. 13 Attività del Consiglio Comunale

1. L'attività del Consiglio si svolge in osservanza di quanto disposto dal Regolamento Comunale sul funzionamento del Consiglio Comunale, le cui norme devono consentire ai Consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari l'effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto d'informazione sull'attività e sulle iniziative delle Comuni e degli Enti da questi dipendenti.

2. Il Consiglio Comunale può istituire, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, commissioni permanenti o speciali, le cui caratteristiche e funzionamento sono disciplinate dal regolamento di cui al comma precedente.

3. Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta la designazione dei Presidenti delle commissioni consiliari, permanenti e speciali, aventi funzione di controllo e di garanzia, ove costituite.

4. La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo, viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

5. Entro il termine di sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti il Sindaco, sentita la Giunta, convoca il Consiglio stesso per presentare le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

6. Il Consiglio Comunale, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'Ente e, comunque, almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi.

7. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

Art. 14 Consiglieri

1. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge.

2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio nel caso di cessazione della carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'Ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco.

4. I Consiglieri comunali che non intervengono alle sedute consiliari per tre volte consecutive, senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale.

5. Sono motivi giustificativi dell'assenza di un Consigliere Comunale da una seduta consiliare, problemi di lavoro, di salute e/o di famiglia.

6. I Consiglieri devono presentare per iscritto al protocollo del Comune la causa dell'assenza per essere giustificati.

7. Il Sindaco, qualora ravvisi i presupposti per procedere alla dichiarazione di decadenza, provvede, con comunicazione scritta, a trasmettere al Consigliere interessato l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella stessa comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio può deliberare in ordine alla decadenza del Consigliere.

Art. 15

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere Comunale, previste dalla legge, sono disciplinate dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

2. Ciascun Consigliere ha il diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed Enti da esso dipendenti tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato. Le forme ed i modi per l'esercizio di tale diritto sono disciplinati dal regolamento comunale sull'accesso.

3. I Consiglieri sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio comunale per la legale conoscenza delle informazioni che li riguardano. Le relative modalità sono disciplinate dal regolamento di cui al precedente comma 1.

4. I Consiglieri sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dal regolamento.

Art. 16

Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi consiliari, i quali nominano nel proprio seno un Capogruppo, secondo quanto previsto nel regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco.

Art. 17

La Giunta Comunale

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da due Assessori, tra cui uno da individuarsi come Vicesindaco.

2. Possono essere nominati Assessori sia Consiglieri Comunali che cittadini non facenti parte del Consiglio, purché in possesso, questi ultimi, dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere Comunale e dotati di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

3. La carica di Assessore è compatibile con quella di Consigliere Comunale.

4. Non possono far parte della Giunta Assessori che, contemporaneamente, siano fra loro coniugi, ascendenti, discendenti o parenti ed affini fino al 2° grado, nonché il coniuge, gli ascendenti, i discen-

denti ed i parenti ed affini fino al 3° grado del Sindaco.

5. Le condizioni di eleggibilità e compatibilità dei propri componenti sono esaminati dalla Giunta all'atto dell'insediamento.

Art. 18

Nomina, revoca e dimissioni degli Assessori

1. I componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti o da quella in cui si è verificata la vacanza o sono state presentate le dimissioni.

2. La nomina operata dal Sindaco è comunicata al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

3. L'atto di nomina della Giunta è notificato agli interessati i quali lo controfirmano per accettazione.

4. Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco può revocare dall'incarico uno o più Assessori, compreso il Vicesindaco, provvedendo con il medesimo atto alla nomina dei sostituti.

5. La revoca è sinteticamente motivata, anche solo con riferimento al venir meno del rapporto fiduciario, ed è comunicata al Consiglio nella prima seduta utile unitamente ai nominativi dei nuovi Assessori.

6. Le dimissioni da Assessore sono presentate per iscritto al Sindaco, sono irrevocabili e non necessitano di presa d'atto.

7. La sostituzione dei dimissionari è effettuata dal Sindaco ed è comunicata al Consiglio nella prima seduta utile unitamente ai nominativi dei nuovi Assessori.

Art. 19

Funzionamento della Giunta Comunale

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2. Le modalità di convocazione ed ogni altro aspetto del suo funzionamento sono stabiliti con atto proprio della Giunta.

3. L'Assessore non Consigliere esercita le funzioni relative alla carica ricoperta con tutte le prerogative, i diritti e le responsabilità alla stessa connessi. Partecipa alle adunanze della Giunta Comunale con ogni diritto, compreso quello di voto, spettante a tutti gli Assessori. Può essere destinatario delle deleghe di cui all'art. 25 del presente statuto. Partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni di relazione e diritto di intervento, ma senza diritto di voto. La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

Art. 20

Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune e per l'attuazione degli indirizzi generali di governo. Svolge funzioni propositive e d'impulso nei confronti del Consiglio.

2. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che, ai sensi della legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario Comunale, del Direttore generale, qualora nominato, e dei Responsabili degli uffici e servizi comunali.

3. La Giunta nello svolgimento della propria attività si uniforma al principio della collegialità. Il Sindaco dirige e coordina i lavori della Giunta, assicura l'unità d'indirizzo politico degli Assessori e la collegiale responsabilità delle decisioni.

4. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

- a) propone al Consiglio i regolamenti;
- b) approva i progetti dei lavori pubblici;
- c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
- d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
- e) fissa e modifica le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
- f) delibera l'erogazione dei contributi straordinari nonché i criteri per l'erogazione dei contributi ordinari, di competenza del Responsabile di Servizio;
- g) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
- h) si esprime in ordine alla nomina ed alla revoca del Direttore generale e sul conferimento delle relative funzioni al Segretario Comunale;
- i) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
- l) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
- m) approva gli accordi di contrattazione decentrata e ne autorizza la sottoscrizione;
- n) decide, quale ultima istanza, in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'Ente;
- o) determina, su proposta del nucleo di valutazione, i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione;
- p) approva il piano esecutivo di gestione;
- q) dispone in materia di liti, transazioni, contenziosi, procedimenti giudiziari e delibera la costituzione in giudizio;
- r) affida gli incarichi professionali, ferma restando la possibilità di delegare tale funzione ai Responsabili di Servizio;
- s) delibera in materia di toponomastica stradale;
- t) nomina le commissioni di gara, di concorso, consultive e tecniche previste dalla legge o dai regolamenti interni all'Ente.

Art. 21

Deliberazioni degli Organi collegiali

1. Gli Organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo statuto. Il Consiglio Comunale in seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno rispetto alla prima, delibera validamente purché intervengano alla seduta almeno un numero di membri non inferiore ad 1/3 dei consiglieri assegnati, con esclusione del sindaco dal computo.

2. Ai fini della validità delle sedute e delle deliberazioni i componenti l'Organo che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero neces-

sario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti. I componenti che escono dalla sala delle riunioni prima della votazione non si computano nel numero richiesto per rendere legale l'adunanza.

3. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

4. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare il numero dei votanti.

5. Nel caso di parità di voti, eventualmente controprovabile per escludere che vi sia stata una votazione confusa o perplessa, la proposta di deliberazione oggetto di votazione si ritiene come non approvata. In tal caso, si fa luogo alla reinscrizione della proposta di deliberazione all'ordine del giorno di altra seduta, con la conseguente nuova discussione e nuova votazione della stessa.

6. Le sedute del Consiglio e delle sue eventuali Commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su persone, il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta segreta.

7. Le sedute della Giunta non sono aperte al pubblico. Alle stesse possono partecipare i Responsabili di Servizio per fornire informazioni o effettuare relazioni.

8. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta, sono curate dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento.

9. I verbali delle sedute sia di Consiglio che di Giunta sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Comunale.

10. Il processo verbale indica i punti principali della discussione e il numero dei voti espressi a favore e contro ogni proposta.

11. Ogni Consigliere o Assessore ha diritto che nel verbale si faccia menzione del suo voto e dei motivi del medesimo.

Art. 22

Il Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica. Nella seduta consiliare di insediamento presta davanti al Consiglio il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali.

3. Nomina e impartisce direttive al Segretario Comunale e al Direttore Generale, se nominato.

4. Nomina e impartisce direttive ai Responsabili degli uffici e dei servizi, in ordine agli indirizzi amministrativi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

5. Convoca e presiede la Giunta e il Consiglio. Inoltre ha competenza e poteri di indirizzo, di vigi-

lanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

6. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

7. Il Sindaco è competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

8. Il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge; inoltre, allo stesso competono le funzioni assegnategli dal presente statuto e dai regolamenti quale organo di amministrazione e di vigilanza, nonché i poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 23

Attribuzioni del Sindaco dei servizi di competenza statale

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti mandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare, di statistica;

b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. Il Sindaco, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

3. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui all'art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, l'Ente è tenuto a rimborsare le indennità corrisposte al commissario eventualmente inviato dal Prefetto per l'adempimento delle funzioni stesse.

Art. 24

Il Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è l'Assessore che viene nominato dal Sindaco per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento temporaneo, sia quale capo dell'amministrazione comunale che quale ufficiale di governo.

2. Quando il Vicesindaco sia impedito, il Sindaco è sostituito dall'Assessore più anziano, risultando l'anzianità degli Assessori dall'ordine di elencazione nel documento di nomina della Giunta.

3. Il Vicesindaco o, in sua assenza altro Assessore in ordine di anzianità, provvedono alla sostitu-

zione del Sindaco in qualità di Presidente del Consiglio Comunale solo nel caso in cui gli stessi siano membri di tale Organo. In caso contrario, per l'individuazione del Presidente si procede ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 5, del presente statuto.

Art. 25

Deleghe ed incarichi conferiti dal Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli Assessori l'esercizio delle proprie attribuzioni.

2. Le funzioni di Ufficiale di governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.

3. Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di capo e responsabile dell'Amministrazione o ricomprendere nelle delega tutte le proprie funzioni e competenze.

4. La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.

5. L'atto di delega, in forma scritta obbligatoria, indica l'oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata.

6. La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce ed il Sindaco, anche dopo aver rilasciato la delega, può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.

7. La delega può comprendere la potestà di compiere tutto il procedimento amministrativo relativo alla potestà delegata, dalla fase istruttoria a quella di emanazione di atti a valenza esterna.

8. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nell'interesse dell'Amministrazione.

9. Le deleghe conferite, come le eventuali revoche o modiche, sono comunicate al Consiglio nella prima seduta utile e trasmesse al Prefetto.

10. Il Sindaco può attribuire ad Assessori e Consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell'interesse dell'Amministrazione.

11. Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.

12. Non è consentita la mera delega di firma.

Art. 26

Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

3. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

4. La mozione va presentata al Segretario Comunale affinché ne disponga l'immediata acquisizione al protocollo, oltre alla contestuale formale comunicazione al Sindaco e agli Assessori. Da tale momento decorrono i termini di cui al precedente comma 2.

Art. 27

Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione

1. Al Sindaco, al Vicesindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il Comune, nonché presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.

2. E fatto, altresì, divieto, ai medesimi soggetti di cui al primo comma, di effettuare a favore del Comune donazioni in denaro, beni mobili o immobili o altre utilità per tutto il periodo di espletamento del mandato.

3. I componenti della Giunta aventi competenza in materia urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio comunale.

4. Tutti gli amministratori hanno, altresì, l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri, ovvero del coniuge, di loro parenti od affini fino al 4° grado.

5. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell'atto e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti ed affini fino al 4° grado.

6. Il medesimo obbligo di astensione sussiste, inoltre, nei confronti del Direttore generale, qualora nominato, e dei Responsabili di Servizio in relazione ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi e sugli atti di gestione di propria competenza.

7. Il Segretario Comunale, infine, deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni che coinvolgono i suoi interessi, ovvero del coniuge o di suoi parenti od affini entro il 4° grado; in tali casi le relative funzioni sono svolte da un componente dell'organo collegiale designato dal Presidente.

TITOLO III UFFICI E PERSONALE

Art. 28 Struttura

1. Gli uffici sono organizzati secondo principi di autonomia, trasparenza, efficienza, professionalità e responsabilità e secondo criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

2. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore Generale, se ed in quanto nominato, e ai Responsabili degli uffici e dei servizi.

3. La Giunta Comunale approva il regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, individuando forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Art. 29

Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

1. Il Comune attraverso il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, redatto in applicazione delle disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni, stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli stessi e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa.

2. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, in modo da conseguire il coordinato esercizio di funzioni tra loro omogenee.

3. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 30

Il Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito Albo dell'Agenzia Autonoma dei Segretari Comunali e Provinciali.

2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Il Sindaco può conferire le funzioni di Direttore Generale al Segretario Comunale.

3. Il Consiglio Comunale può approvare convenzioni con altri Comuni per la gestione associata dell'Ufficio del Segretario Comunale.

Art. 31

Attribuzioni

1. Il Segretario Comunale è un funzionario pubblico svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità amministrativa alle leggi, al presente Statuto ed ai regolamenti.

2. Il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili e ne coordina l'attività, salvo quando il Sindaco abbia provveduto a nominare il Direttore Generale.

3. Il segretario partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle sedute del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione.

4. Può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte e autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.

5. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti comunali o conferitagli dal Sindaco, purché inerenti la propria professionalità e previa consultazione.

Art. 32

Il Vicesegretario

1. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi potrà prevedere un Vicesegretario comu-

nale individuandolo tra gli impiegati che hanno gli stessi requisiti previsti per l'accesso alla carriera di Segretario Comunale. Tale figura potrà essere individuata anche a livello associativo.

2. Il Vicesegretario collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 33

Il Direttore generale

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare un Direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i quindicimila abitanti.

2. In tal caso il Direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

3. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale, previa delibera della Giunta Comunale.

Art. 34

Funzioni del Direttore generale

1. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

2. Il Direttore generale è responsabile dell'andamento complessivo dell'attività gestionale, dell'efficienza ed efficacia dell'azione di governo dell'Ente.

3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca, previa delibera della Giunta Comunale, ove il livello dei risultati non risulti soddisfacente.

4. Il Direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme di contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale. Esercita, poi, ogni altra funzione demandatagli dalla legge o dai regolamenti interni all'Ente.

Art. 35

I Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Ai Responsabili di servizio spettano tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge o il presente statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente.

2. Sono, altresì, attribuiti ai Responsabili tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali quelli elencati all'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

3. Il Sindaco può delegare ai Responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

4. La copertura dei posti di Responsabile di servizio, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato, di diritto pubblico o privato, così come

disciplinato nel Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

TITOLO IV

SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 36

Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritti di privativa del Comune, ai sensi di legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di Consorzio o di Società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.

4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di Istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni ovvero Consorzio.

5. Al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, il comune può stipulare contratti di sponsorizzazione o accordi di collaborazione diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.

6. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 37

Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio dei servizi in economia, sono disciplinati da appositi regolamenti. La gestione in economia viene scelta, di norma, quando ricorrono i seguenti presupposti:

- modesta dimensione qualitativa e quantitativa del servizio;

- inopportunità tecnica ed economica del ricorso ad altre forme di gestione consentite dalla legge.

Art. 38

Azienda speciale

1. Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale.

2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall'apposito statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di Amministrazione delle aziende.

3. Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente sono nominati dal Consiglio comunale tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze di amministrazione o tecniche per studi, compiti, per funzioni disimpegnate in aziende pubbliche e private, per uffici pubblici ricoperti.

Art. 39
Istituzione

1. Il Consiglio Comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce Istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'Istituzione, previa redazione di apposito piano tecnico finanziario dal quale risultino i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni mobili ed immobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il regolamento di cui al comma precedente determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'Istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornamenti in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'Istituzione.

5. Gli organi dell'Istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

6. Nella disciplina dell'Istituzione, il Comune potrà prevedere la possibilità di accordi e convenzioni con le associazioni di volontariato e le cooperative sociali.

Art. 40
Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente dell'istituzione sono nominati dal Sindaco tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.

3. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Art. 41
Il Presidente

1. Il Presidente dell'Istituzione rappresenta e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 42
Il Direttore

1. Il Direttore dell'Istituzione è nominato dal Sindaco tra coloro che abbiano specifica preparazione professionale. Dirige tutta l'attività dell'Istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle Istituzioni.

Art. 43
Nomina e revoca

1. Gli Amministratori delle Aziende e delle Istituzioni sono nominati e revocati dal Sindaco, nei termini di legge, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.

Art. 44
Società

1. Il Comune, in relazione alla natura del servizio da erogare, può costituire società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.

2. Nella costituzione di dette società dovrà essere valutata la possibilità della partecipazione di società cooperative e imprese senza fini di speculazione privata.

3. Negli statuti delle società a prevalente capitale locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

4. Il Comune, per l'erogazione di servizi, può altresì costituire società per azioni miste con la partecipazione della proprietà pubblica non maggioritaria, disciplinate con apposito regolamento.

Art. 45
Controllo e vigilanza degli enti

1. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli Enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, secondo le modalità previste dalla legge e dagli statuti e regolamenti degli Enti in questione.

2. La Giunta Comunale, cui spetta la vigilanza sugli Enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale, riferisce annualmente al Consiglio Comunale in merito all'attività svolta ed ai risultati conseguiti da tali Enti.

3. Il Revisore dei Conti dell'Ente Locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'Azienda Speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.

TITOLO V
CONTROLLO INTERNO E FINANZA COMUNALE

Art. 46
Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente. E facoltà del Consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del Revisore dei Conti e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concer-

nenti il controllo delle società per azioni e del presente statuto.

4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del Revisore e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

Art. 47 Revisore del Conto

1. Il Revisore del Conto oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a Consigliere Comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla legge.

2. Il Regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il Regolamento le modalità di revoca e di decadenza.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel Regolamento, il Revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

Art. 48 Controllo di gestione

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'Ente, il regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:

- la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
- la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
- il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;
- l'accertamento degli eventuali scarti negativi tra progettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.

Art. 49 Ordinamento finanziario

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, al regolamento.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

4. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune nel rispetto dei principi dettati dalla L. 27.07.2000, n. 212, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare, l'Organo competente a rispondere all'istituto dell'interpello è individuato nel funzionario responsabile del tributo.

TITOLO VI FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Art. 50 Principi generali

1. Il Comune nell'esercizio delle funzioni e nell'espletamento ottimale dei servizi informa la propria attività al principio associativo e di cooperazione, sia nei rapporti con gli altri Comuni che con la Provincia e la Regione.

2. Le forme associative e di cooperazione sono indirizzate alla gestione coordinata di uno o più servizi, nonché preordinate, attraverso l'esercizio di una pluralità di funzioni, alla fusione con altri Comuni.

Art. 51 Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale delibera apposite Convenzioni da stipularsi con Amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali, con altri Enti pubblici o con privati, al fine di fornire, in modo coordinato, funzioni e servizi pubblici.

2. Le Convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli Enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

3. Le Convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 52 Consorzi

1. Il Comune per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni può costituire Consorzi secondo le norme previste per le Aziende Speciali.

2. Al Consorzio possono partecipare altri enti pubblici, ivi comprese le comunità montane e quelle collinari, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli Albi pretori degli Enti contraenti e la trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.

4. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del Consorzio che deve disciplinare, in conformità alla convenzione stessa, l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.

5. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi Enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

6. Ai Consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale e a quelli creati per la gestione dei servizi sociali, si applicano, per quanto attiene alla finanza, alla contabilità e al regime fiscale, le norme previste per le Aziende Speciali. Agli altri Consorzi si applicano le norme dettate per gli Enti Locali.

Art. 53
Unione di Comuni

1. In considerazione delle condizioni territoriali e sociali dell'area territoriale di cui è parte, il Comune si fa promotore di iniziative tese all'Unione con uno o più Comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.

2. Le Unioni di Comuni sono Enti Locali ai quali si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni, ed in particolare le norme in materia di composizione degli organi dei comuni stessi. Il numero dei componenti degli organi non può eccedere i limiti previsti per gli organi dei Comuni aventi una popolazione pari a quella complessiva dell'Unione. Alle Unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.

3. L'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione sono approvati dal Consiglio dei Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.

4. Con la costituzione dell'Unione, alla stessa viene trasferita ogni competenza in ordine alle materie ad essa statutariamente ascritte, delle quali il Comune, con i relativi organi decisionali, viene completamente spogliato.

Art. 54
Accordi di programma

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e delle Amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi d'intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

2. Si applicano per l'attuazione degli accordi suddetti, le disposizioni previste dalla legge.

TITOLO VII
FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 55
Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere formazioni associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

3. Il Consiglio Comunale può approvare un regolamento nel quale vengono definite le modalità organizzative e le funzioni delle istituzioni e degli organismi di partecipazione.

Art. 56
Istanze

1. Chiunque, singolo e associato, può rivolgere al Sindaco istanze in merito a specifici aspetti dell'attività amministrativa.

2. La risposta all'istanza viene fornita entro il termine stabilito dall'apposito Regolamento comunale e comunque entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di ricezione al protocollo dell'istanza stessa.

Art. 57
Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi agli organi dell'Amministrazione, in forma collettiva, per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'Amministrazione. La petizione è inoltrata al Sindaco che la assegna in esame all'ufficio competente, il quale procede all'istruttoria e propone le modalità d'intervento del Comune sulla questione sollevata o propone l'archiviazione qualora ritenga che la richiesta contenuta nella petizione non possa essere accolta.

Art. 58
Proposte

1. L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio Comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.

2. La proposta deve essere sottoscritta da un numero di elettori del Comune pari ad almeno il 20% della popolazione legale del Comune stesso, risultante dall'ultimo censimento e con arrotondamento all'unità per eccesso.

3. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:

- a) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, le piante organiche e le relative variazioni;
- b) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;
- c) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
- d) bilancio e contabilità finanziaria;
- e) espropriazione per pubblica utilità;
- f) designazioni e nomine dei rappresentanti del Comune.

5. La sottoscrizione della proposta deve essere autenticata nelle forme previste dalla legge.

6. Il Comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa. A tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al Sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto o dello schema, dalla segreteria comunale.

Art. 59
Referendum

1. Il referendum è un istituto previsto dalla legge e disciplinato dal presente Statuto e da apposito Regolamento, con il quale tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro argomento, esclusi quelli di cui al successivo comma 4, relativi all'amministrazione ed al funzionamento del Comune, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso, affinché, gli organi, ai quali compete decidere, assumano

no le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità.

2. I referendum sono indetti con deliberazione del Consiglio Comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Il Sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure previste dal Regolamento.

3. I referendum sono indetti, inoltre, su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da un numero di elettori pari ad almeno il 20% della popolazione legale risultante dall'ultimo censimento e con arrotondamento all'unità per eccesso. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al Sindaco che, dopo la verifica da parte della Segreteria comunale della regolarità della stessa, da effettuarsi entro quindici giorni dalla data di ricevimento, propone al Consiglio il provvedimento che dispone l'indizione del referendum. Qualora dalla verifica effettuata risulti che il referendum è improponibile, il Sindaco sottopone la richiesta ed il rapporto della Segreteria comunale al Consiglio, che decide definitivamente al riguardo, con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

4. Non possono essere oggetto di referendum le seguenti materie:

- a) attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali, e quando sullo stesso argomento sia già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio;
- b) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;
- c) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
- d) designazioni e nomine dei rappresentanti del Comune;
- e) bilancio comunale;
- f) espropriazione per pubblica utilità.

5. I referendum devono tenersi entro 60 giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di indizione e si svolgono con l'osservanza delle modalità stabilite dal regolamento.

6. L'esito dei referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.

7. Il Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, delibera gli atti di indirizzo per l'attuazione dell'esito della consultazione.

8. Le consultazioni per i referendum devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo contemporaneamente con altre operazioni di voto.

Art. 60

Interventi nel procedimento amministrativo

1. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge e dal regolamento comunale sul diritto all'accesso e sul procedimento amministrativo.

Art. 61

Diritto d'accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e

dei soggetti che gestiscono servizi pubblici, secondo le modalità e i tempi stabiliti dal regolamento comunale sull'accesso ai documenti amministrativi.

Art. 62

Diritto d'informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, ad eccezione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

TITOLO VIII

ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Art. 63

Associazionismo

1. Il Comune riconosce e valorizza le libere forme associative, il volontariato e gli organismi operanti nel territorio con fini sociali e culturali, non aventi scopo di lucro, quali strumenti di espressione e di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.

2. A tale fine il Comune:

a) sostiene i programmi e le attività delle associazioni aventi finalità riconosciute di interesse dell'intera comunità, attraverso l'erogazione di contributi, secondo le norme del relativo regolamento, e l'assunzione di iniziative comuni e coordinate ad altre forme di incentivazione, quali la messa a disposizione di strutture, beni o servizi in modo anche gratuito;

b) definisce le forme di partecipazione delle associazioni all'attività di programmazione dell'Ente e ne garantisce comunque la rappresentanza negli organismi consultivi eventualmente istituiti;

c) può affidare alle associazioni o a comitati appositamente costituiti l'organizzazione e lo svolgimento di attività promozionali, culturali, sportive, ricreative e in generale attività di interesse pubblico da gestire in forma sussidiaria o integrata rispetto all'Ente;

d) coinvolge le associazioni del volontariato nella gestione dei servizi e nella attuazione di iniziative sociali e culturali.

3. Per essere ammesse a fruire del sostegno del Comune ed esercitare attività di collaborazione con il Comune, le associazioni devono preventivamente dimostrare la rispondenza della propria attività alle finalità previste dalla presente norma, garantire la libertà di iscrizione all'associazione a tutti i cittadini residenti nel Comune ed assicurare la rappresentatività e l'elettività delle cariche, nonché la pubblicità degli atti degli organi sociali e dei bilanci.

Art. 64

Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista su bilanci e programmi dell'ente, e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

3. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato inserite nell'apposito albo regionale.

4. Il Comune può erogare alle associazioni di volontariato contributi economici o in natura secondo

quanto previsto nel precedente art. 63, comma 2, lett. a).

TITOLO IX FUNZIONE NORMATIVA

Art. 65 Statuto

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. E ammessa l'iniziativa, da parte di un numero di elettori pari ad almeno il 20% della popolazione legale risultante all'ultimo censimento con arrotondamento all'unità per eccesso, per proporre modificazioni allo statuto, anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

3. Lo statuto e le sue modifiche, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 66 Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:

a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti Locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dal presente Statuto.

5. I regolamenti comunali, se non diversamente previsto dalla legge, entrano in vigore dalla data di esecutività delle relative deliberazioni di approvazione o da quella con queste ultime eventualmente fissata.

Art. 67 Norme transitorie e finali

1. Lo Statuto viene deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

3. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo pretorio del Comune.

Comune di Nizza Monferrato (Asti) Statuto comunale

INDICE

Titolo I

Principi generali e forme di relazione con altri Enti

Capo I

I principi generali

Art. 1 - Il Comune di Nizza Monferrato

Art. 2 - Il territorio del Comune

Art. 3 - Stemma e gonfalone

Art. 4 - Funzioni

Art. 5 - Principi ispiratori e principi dell'attività amministrativa del Comune

Art. 6 - Pari opportunità

Art. 7 - Autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa e amministrativa

Art. 8 - Autonomia finanziaria ed impositiva

Art. 9 - Programmazione e cooperazione

Capo II

Forme di relazione con altri Enti

Art. 10 - Collaborazione del Comune con altri Enti Locali e forme di relazione

Titolo II

Partecipazione, informazione, decentramento e garanzie

Capo I

Istituti di partecipazione e di informazione

Art. 11 - Istanze, petizioni, proposte

Art. 12 - Consultazione popolare e consulte permanenti

Art. 13 - Referendum

Art. 14 - Partecipazione ai procedimenti amministrativi

Art. 15 - Pubblicità ed accesso agli atti

Art. 16 - Comunicazione istituzionale ed informazioni ai cittadini

Art. 17 - Libere forme associative

Capo II

Le garanzie - Il Difensore Civico

Art. 18 - Ruolo e poteri del Difensore Civico

Art. 19 - Elezione del Difensore Civico

Titolo III

Organi di governo e loro attività

Capo I

Gli Organi di Governo del Comune

Art. 20 - Organi di governo

Capo II

Il Consiglio Comunale

Sezione I

Ruolo e competenze del Consiglio Comunale

Art. 21 - Il Consiglio Comunale

Art. 22 - Competenze del Consiglio Comunale

Sezione II

Assetto istituzionale e organizzazione del Consiglio Comunale

Art. 23 - Prima seduta del Consiglio Comunale

Art. 24 - Svolgimento delle funzioni di direzione dei lavori del Consiglio Comunale

Art. 25 - Gruppi consiliari

Art. 26 - Commissioni Consiliari

Art. 27 - Garanzie per le minoranze / opposizioni

Art. 28 - Commissione Pari Opportunità

Sezione III

Funzionamento del Consiglio Comunale

Art. 29 - Articolazione dell'attività del Consiglio

Art. 30 - Sistemi di votazione

Art. 31 - Funzionamento del Consiglio

Capo III

Il Sindaco

Art. 32 - Ruolo istituzionale e funzioni del Sindaco

Art. 33 - Rappresentanza legale

Art. 34 - Rapporti con gli Assessori e con i Responsabili di Servizio

Art. 35 - Vice Sindaco ed esercizio di funzioni vicarie del Sindaco

Art. 36 - Mozione di sfiducia e dimissioni

Capo IV

La Giunta

Art. 37 - Composizione della Giunta e nomina degli Assessori

Art. 38 - Ruolo e competenze della Giunta

Art. 39 - Funzionamento della Giunta

Art. 40 - Ruolo e compiti degli Assessori

Art. 41 - Dimissioni degli Assessori e loro revoca

Capo V

Condizione giuridica, diritti e doveri degli Amministratori del Comune

Art. 42 - Condizione giuridica degli Amministratori del Comune e prerogative economiche

Art. 43 - Diritti di informazione dei Consiglieri

Art. 44 - Pubblicità patrimoniale

Capo VI

Cause di incompatibilità e di ineleggibilità, dimissioni, rimozione

e decadenza degli Amministratori

Art. 45 - Incompatibilità ed ineleggibilità degli Amministratori

Art. 46 - Decadenza dei consiglieri per assenza ingiustificata

Art. 47 - Pubblicità delle spese elettorali

Capo VII

Linee programmatiche per il mandato amministrativo e modalità per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di controllo

Sezione I

Le linee programmatiche

Art. 48 - Linee programmatiche di mandato

Titolo IV

Ordinamento degli Uffici e Dirigenza

Capo I

Ordinamento degli Uffici

ed assetto organizzativo dell'Amministrazione Comunale

Art. 49 - Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

Capo II

I ruoli di responsabilità

Art. 50 - I Responsabili di Servizio

Art. 51 - Responsabilità dirigenziale

Art. 52 - Segretario Generale - Direttore generale e Vice Segretario

Titolo V

I Servizi Pubblici

Art. 53 - Forme di gestione ed assunzione dei servizi pubblici

Art. 54 - Aziende speciali

Art. 55 - Istituzioni

Art. 56 - Società per azioni o a responsabilità limitata

Art. 57 - Convenzioni

Art. 58 - Consorzi

Art. 59 - Accordi di programma

Titolo VI

Strumenti economico-finanziari e controlli interni

Capo I

Gli strumenti economico-finanziari del Comune

Art. 60 - Risorse economico-finanziarie

Art. 61 - Rapporti finanziari e risorse per l'esercizio di funzioni conferite

Art. 62 - Patrimonio del Comune

Art. 63 - Gli strumenti contabili

Art. 64 - Revisione economico-finanziaria

Capo II

Il sistema dei controlli interni

Art. 65 - Il sistema dei controlli interni

Art. 66 - Modalità di sviluppo del controllo di gestione

Art. 67 - I Regolamenti

Art. 68 - Disposizioni transitorie e finali

TITOLO I

Principi generali e forme di relazione con altri Enti

CAPO I

I principi generali

Art. 1

Il Comune di Nizza Monferrato

1. Il Comune di Nizza Monferrato, Ente Locale autonomo, rappresenta la comunità di coloro che vivono nel territorio Comunale, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.

2. Il Comune in particolare rappresenta gli interessi della comunità nei confronti dei soggetti pubblici e privati che esercitano attività o svolgono funzioni attinenti alla popolazione o al territorio.

3. Il Comune collabora con lo Stato, la Regione, i Comuni, le Comunità Montane e con le forme associative e di unione tra Enti Locali nel pieno rispetto della reciproca autonomia.

4. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi della Pro-

vincia, della Regione, dello Stato e della Comunità europea al fine del più efficace assolvimento delle funzioni proprie. Concorre, altresì, al processo di conferimento agli Enti Locali di funzioni e compiti nel rispetto del principio di sussidiarietà, secondo cui l'attribuzione delle responsabilità pubbliche compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini, anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità.

Art. 2

Il territorio del Comune

1. Il territorio del Comune di Nizza Monferrato ha una superficie di 30,62 chilometri quadrati ed è delimitato dai confini con i Comuni di Vinchio, Vaglio Serra, Incisa Scapaccino, Castelnuovo Belbo, Mombaruzzo, Fontanile, Casteboglionne, Calamandrana, S. Marzano Oliveto, Castelnuovo Calcea.

2. La sede del Comune è sita in P.za Martiri di Alessandria nel palazzo municipale. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, da definirsi nel regolamento del consiglio comunale, il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede, previa convocazione obbligatoria della conferenza dei capi gruppo.

Art. 3

Stemma e gonfalone

1. Il comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Nizza Monferrato e con il titolo di Città.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze accompagnato dal Sindaco o suo rappresentante, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia ufficiale.

3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali devono essere previamente autorizzati dalla Giunta Comunale.

Art. 4

Funzioni

1. Il Comune è titolare ed esercita le funzioni ed i compiti ad esso attribuiti, dalla legge nel rispetto dei principi costituzionali.

2. Il Comune esercita in particolare tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, con particolare riferimento ai settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto e dell'utilizzo del territorio, nonché dello sviluppo economico, fatte comunque salve le competenze degli altri livelli istituzionali di governo, definite per legge.

3. Al fine di dare piena attuazione al principio di cui al comma precedente, il Comune svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonomia iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

4. Il Comune esercita le funzioni ad esso attribuite o conferite in correlazione con ogni altro compito derivante dal quadro normativo che risulti afferente alla cura degli interessi ed allo sviluppo della Comunità Locale.

Art. 5

Principi ispiratori e principi dell'attività amministrativa del Comune

1. Il Comune di Nizza Monferrato ispira la sua azione ai principi di uguaglianza e di pari dignità sociale della popolazione per il completo sviluppo della persona umana.

2. Ispira la sua azione al principio di solidarietà per tutti i residenti, operando per superare gli squilibri sociali, culturali, economici, territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale e internazionale. Concorre inoltre a realizzare lo sviluppo della propria comunità:

a. sostenendo il diritto al lavoro di tutte le persone e favorendo e incentivando un sistema diffuso di imprese per assicurare la piena occupazione dei lavoratori e la valorizzazione delle loro attitudini e capacità professionali;

b. promuovendo lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo culturale, sociale ed economico;

c. garantendo la pari opportunità sociale ed economica fra donne e uomini;

d. realizzando un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela della salute, capace di affrontare i bisogni sociali e personali, e valorizzando il responsabile coinvolgimento del volontariato e dell'associazionismo;

e. rendendo effettivo il diritto allo studio e alla cultura;

f. tutelando e valorizzando le risorse ambientali, territoriali, artistiche e naturali nell'interesse della collettività ed in funzione di una migliore qualità della vita.

3. Il Comune riconosce il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali intermedie, degli Enti e delle Associazioni che esprimono interessi e istanze di rilevanza collettiva, a partecipare alla formazione e alla attuazione delle sue scelte e ne promuove e sostiene l'esercizio.

4. Il Comune concorre, nell'ambito delle organizzazioni internazionali degli enti locali e attraverso i rapporti di gemellaggio con altri comuni, alla promozione delle politiche di pace e di cooperazione per lo sviluppo economico, sociale, culturale e democratico.

5. Il Comune di Nizza Monferrato esercita le sue funzioni secondo i principi della trasparenza e garantendo la più ampia informazione sulle sue attività. In particolare esso garantisce e valorizza il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali, degli interessati, degli utenti e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, come espressioni della comunità locale, di concorrere allo svolgimento e al controllo delle attività poste in essere dall'amministrazione locale.

6. L'attività amministrativa del Comune è svolta secondo criteri di trasparenza, imparzialità, efficacia, efficienza, rapidità ed economicità delle procedure, nonché nel rispetto del principio di distinzione dei compiti degli organi politici e dei soggetti preposti alla gestione, per soddisfare le esigenze della collettività e degli utenti dei servizi.

7. Il Comune informa altresì la propria attività ai principi ed ai contenuti della Carta Europea dell'Autonomia Locale, ratificata con la legge 30 dicembre 1989, n. 439.

Art. 6
Pari opportunità ⁽¹⁾

1. Il Comune persegue la realizzazione di condizioni di pari opportunità tra uomini e donne, in ogni campo della vita civile e sociale, nella Giunta, nelle Commissioni consiliari e negli altri organi collegiali, nonché negli enti, aziende ed istituzioni controllate o dipendenti del Comune.

Art. 7
Autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa e amministrativa

1. Il Comune ha autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa ed amministrativa.

2. L'esercizio dell'autonomia statutaria e regolamentare è realizzato nel rispetto dei principi e dei limiti inderogabili fissati dalla legge.

3. Lo sviluppo dell'autonomia organizzativa è attuato dall'Amministrazione Comunale con riferimento ai soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti ad essa attribuiti.

4. L'autonomia amministrativa è tradotta in provvedimenti che devono necessariamente fare riferimento al quadro normativo in materia di attività amministrativa.

Art. 8
Autonomia finanziaria ed impositiva

1. Il Comune ha autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti nel rispetto delle disposizioni costituzionali, delle norme di legge in materia e dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

Art. 9
Programmazione e cooperazione

1. Il comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

2. Il comune ricerca, in modo particolare la collaborazione e la cooperazione con i comuni vicini, con la Provincia di Asti, con la Regione Piemonte.

CAPO II
Forme di relazione con altri Enti

Art. 10
Collaborazione del Comune con altri Enti Locali e forme di relazione

1. Il Comune può formalizzare intese o accordi di collaborazione con altri Enti Locali e con Pubbliche Amministrazioni al fine di:

- a) coordinare e migliorare l'esercizio delle funzioni e dei compiti a ciascuno attribuiti;
- b) sostenere lo sviluppo di progettualità qualificate;
- c) razionalizzare l'utilizzo degli strumenti di programmazione.

2. Il Comune può stipulare convenzioni con altri Enti Locali, e aderire ad Unione di Comuni ai sensi dell'art. 32 T.U. 267/2000 per l'esercizio in modo coordinato od in forma associata di servizi o funzioni.

3. Il Comune utilizza altresì gli accordi di programma come strumenti ordinari attraverso i quali

favorisce, in particolare, il coordinamento della propria azione con quella di altri soggetti pubblici. Il Comune può sempre promuovere la conclusione di accordi di programma qualora ciò risulti necessario per garantire l'attuazione degli obiettivi della propria programmazione o per la realizzazione di progetti specifici di particolare rilevanza per la Comunità Locale.

TITOLO II
Partecipazione, informazione, decentramento e garanzie

CAPO I
Istituti di partecipazione e di informazione

Art. 11
Istanze, petizioni, proposte

1. Tutti i cittadini, i residenti o coloro che comunque operano nel territorio Comunale e le loro associazioni possono presentare istanze, petizioni o proposte, dirette a promuovere nelle materie di competenza comunale interventi per la migliore tutela di interessi collettivi. Il Comune di Nizza Monferrato ne garantisce tempestivo esame e riscontro.

2. Le istanze, le petizioni e le proposte, le cui procedure di presentazione e di valutazione sono definite da specifico regolamento, devono essere regolarmente sottoscritte.

3. Le istanze devono essere prese in considerazione dal Sindaco o dall'Assessore delegato per materia, che formula le relative valutazioni dando risposta scritta entro trenta giorni.

4. Le petizioni e le proposte, intese ad ottenere l'adozione di provvedimenti amministrativi di carattere generale, devono essere sottoscritte da almeno 250 cittadini italiani e stranieri residenti di età non inferiore a 14 anni. Non possono essere presentate proposte in materia di tributi e bilancio, espropriazione per pubblica utilità, designazioni e nomine.

5. Il comune, nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa. A tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al Sindaco di essere assistiti nella redazione del progetto e dello schema, dalla Segreteria Comunale.

6. Le istanze, le petizioni e le proposte sono raccolte in unico apposito registro, in ordine cronologico, con l'indicazione dell'iter istruttorio e deciso seguito nonché degli eventuali provvedimenti adottati. Il registro è pubblico e disponibile per la consultazione dei cittadini.

Art. 12
Consultazione popolare e consulte permanenti

1. Il Comune di Nizza Monferrato può indire consultazioni della popolazione, di parti di essa o di sue forme aggregative allo scopo di acquisire informazioni, pareri e proposte in merito all'attività amministrativa, nelle seguenti materie:

- a) politiche sociali e politiche giovanili;
- b) interventi di sviluppo economico;
- c) interventi per il turismo;
- d) politiche per i servizi pubblici locali;
- e) interventi per sviluppare l'offerta culturale - aggregativa nel territorio Comunale.

2. La consultazione è realizzata mediante assemblee pubbliche o secondo altre modalità idonee allo scopo, che sono disciplinate da specifico regolamento.

to e che possono prevedere l'utilizzo di strumenti informatici e telematici.

3. La consultazione popolare è indetta dal Consiglio Comunale, su autonoma iniziativa o su proposta della Giunta.

4. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio Comunale se nominato provvede affinché le risultanze della consultazione siano tempestivamente esaminate dal Consiglio, secondo la procedura individuata dallo specifico regolamento. Alle conseguenti decisioni del Consiglio è data adeguata pubblicità.

5. Il Comune può altresì istituire consulte permanenti su temi di grande rilevanza per la Comunità Locale, quali sedi di confronto continuo con la popolazione e con le forme aggregative dei cittadini.

6. Il Comune istituisce comunque, all'avvio di ogni mandato amministrativo, una consulta tematica permanente dedicata all'analisi dei problemi ed alla promozione di proposte per lo sviluppo dell'integrazione dei cittadini stranieri, sia appartenenti all'Unione Europea sia provenienti da Stati non aderenti alla stessa, ma comunque regolarmente soggiornanti nel territorio comunale⁽²⁾.

Art. 13 Referendum ⁽³⁾

1. La partecipazione della popolazione alla determinazione delle scelte fondamentali del Comune può essere sviluppata anche attraverso referendum consultivi, propositivi od abrogativi.

2. Il Sindaco indice referendum consultivo, propositivo od abrogativo di atti dell'Amministrazione Comunale in materia di politiche sociali e politiche giovanili, interventi di sviluppo economico, interventi per il turismo, politiche per i servizi pubblici locali, interventi per sviluppare l'offerta culturale - aggregativa nel territorio Comunale quando ne facciano richiesta 800 cittadini elettori residenti nel Comune.

3. Non possono essere comunque sottoposti a referendum, in qualsiasi sua forma:

a) lo statuto, i regolamenti adottati dal Consiglio Comunale e dalla Giunta, nonché tutti gli atti a valenza normativa generale;

b) il bilancio preventivo nel suo complesso e il conto consuntivo;

c) i provvedimenti concernenti le tariffe ed i tributi;

d) i provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui, o l'emissione di prestiti;

e) i provvedimenti di nomina, designazione, o revoca dei rappresentanti del Comune presso società, istituzioni od altri organismi dipendenti, controllati o partecipati;

f) gli atti di gestione adottati dai Responsabili di Servizio;

g) i provvedimenti dai quali siano derivate obbligazioni irrevocabili del comune nei confronti di terzi;

h) gli atti concernenti la salvaguardia dei diritti delle minoranze;

i) i provvedimenti inerenti la concessione di contributi od agevolazioni.

l) appalti ed espropriazioni.

4. Dopo l'indizione del referendum, il Consiglio Comunale deve astenersi dal deliberare sulla stessa materia oggetto della consultazione referendaria.

5. Il referendum diventa improcedibile quando l'Amministrazione adotti provvedimenti recanti innovazioni sostanziali e corrispondenti alla volontà espressa dai firmatari.

6. Il giudizio di legalità, di ammissibilità e di procedibilità del referendum è attribuito ad una speciale Commissione di Garanti, la cui composizione ed il funzionamento sono disciplinati da specifico regolamento.

7. I referendum abrogativo e propositivo sono validi se partecipa alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto ed hanno esito positivo se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

8. In caso di esito positivo del referendum consultivo il Sindaco adotta gli atti necessari per promuovere l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale della proposta oggetto del referendum, nella prima seduta successiva alla consultazione referendaria. Nel caso del referendum propositivo ed abrogativo il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare gli atti coerenti con la volontà manifestata dagli elettori.

9. Le modalità di indizione, valutazione istruttoria, organizzazione e svolgimento del referendum sono disciplinate dallo specifico regolamento.

Art. 14

Partecipazione ai procedimenti amministrativi

1. Il Comune assicura la partecipazione dei destinatari e dei soggetti comunque interessati, secondo i principi stabiliti dalla legge e nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto, ai procedimenti amministrativi.

2. Nei procedimenti amministrativi, attivati sia da istanza di parte sia d'ufficio, il soggetto destinatario del provvedimento finale può prendere parte al procedimento mediante presentazione di memorie e rapporti. Egli ha altresì diritto ad essere ascoltato dal responsabile del procedimento stesso su fatti e temi rilevanti ai fini dell'adozione del provvedimento finale, nonché ad assistere ad accertamenti ed ispezioni condotti in sede di istruttoria procedimentale.

3. Quando ricorrano oggettive ragioni di somma urgenza il Comune deve comunque assicurare agli interessati la possibilità di partecipare al procedimento amministrativo mediante la presentazione di memorie sintetiche od osservazioni. ⁽⁴⁾

4. Il Comune assicura la partecipazione dei cittadini ai processi di pianificazione e programmazione secondo i principi del giusto procedimento.

5. La partecipazione degli interessati è garantita anche in relazione ai procedimenti tributari, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legislazione speciale di settore⁽⁵⁾.

6. Il regolamento disciplina in dettaglio le modalità e gli strumenti mediante i quali viene esercitata dagli interessati la possibilità di prendere parte al procedimento amministrativo.

Art. 15

Pubblicità ed accesso agli atti

1. Tutti gli atti ed i documenti amministrativi del Comune di Nizza Monferrato sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati in tutto o in parte per espressa disposizione di legge o di regolamento o che siano temporaneamente tali per effetto di motivata attestazione del sindaco che ne vieti l'esibizione conformemente a quanto previsto dal regolamento in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese, ai sensi dell'art. 10 del T.U. 267/00;

2. Il Comune garantisce ai cittadini singoli o associati indipendentemente da ogni posizione giuridica

camente qualificata e ai non cittadini solo qualora abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti l'accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge, dalle norme del presente Statuto e secondo le modalità definite da apposito regolamento.

Art. 16

Comunicazione istituzionale ed informazioni ai cittadini

1. Il Comune garantisce il diritto all'informazione degli appartenenti alla Comunità Locale in relazione alla propria attività e a tale scopo sviluppa adeguate forme di comunicazione istituzionale.

2. Il Comune favorisce e promuove, per migliorare la comunicazione istituzionale, lo sviluppo di iniziative e progetti, coinvolgenti le altre Pubbliche Amministrazioni operanti sul proprio territorio.

3. Gli strumenti di informazione e di comunicazione del Comune sono sviluppati, nel rispetto della legislazione vigente in materia(6), attraverso disposizioni regolamentari e specifici atti di organizzazione.

Art. 17

Libere forme associative

1. Il Comune valorizza le libere forme associative della popolazione e le organizzazioni del volontariato, facilitandone la comunicazione con l'Amministrazione e promuovendone il concorso attivo all'esercizio delle proprie funzioni.

2. Per facilitare l'aggregazione di interessi diffusi o per garantire l'espressione di esigenze di gruppi sociali il Comune può istituire consultazioni tematiche, autonomamente espresse da gruppi o associazioni, con particolare attenzione alle problematiche dei giovani, delle donne e degli anziani. Le consultazioni vengono ascoltate in occasione della predisposizione di atti di indirizzo di particolare interesse sociale o di provvedimenti che riguardino la costituzione di servizi sul territorio.

3. La concessione di strutture, beni strumentali, contributi e servizi ad associazioni o altri organismi privati, da disciplinarsi attraverso apposite convenzioni, sono subordinate alla determinazione dei criteri e delle modalità cui il Comune deve attenersi, disciplinati in apposito regolamento. Il Consiglio stabilisce inoltre annualmente, in sede di approvazione del bilancio preventivo, i settori verso i quali indirizzare prioritariamente il proprio sostegno.

4. Le forme di sostegno di cui al comma precedente sono destinate ad associazioni o altri organismi privati che abbiano richiesto la propria iscrizione in apposito elenco / albo, disciplinato dal regolamento, diviso in sezioni tematiche, che viene periodicamente aggiornato a cura dell'amministrazione.

5. Annualmente la Giunta rende pubblico, nelle forme più adeguate ad una diffusa informazione, l'elenco di tutte le associazioni o altri organismi privati che hanno beneficiato delle concessioni di strutture, beni strumentali, contributi o servizi.

CAPO III

Le garanzie - Il Difensore Civico

Art. 18

Ruolo e poteri del Difensore Civico

1. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale può essere istituito l'ufficio del Difensore Civico;

2. Su istanza di cittadini, formazioni sociali ovvero d'ufficio, il Difensore Civico segnala ai competenti organi del Comune, delle aziende speciali e delle istituzioni, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini, con invito a provvedere segnalando ogni intervento che ritenga opportuno. Il Difensore Civico non può intervenire a richiesta dei Consiglieri e degli Assessori Comunali, nell'esercizio delle rispettive funzioni. La materia del pubblico impiego è esclusa dall'ambito dell'intervento del difensore Civico Comunale.

3. Il regolamento disciplina le modalità e le procedure d'intervento del difensore civico.

4. Il Difensore Civico, per l'adempimento dei propri compiti, ha libero accesso agli uffici del Comune, delle aziende speciali e delle istituzioni nonché degli enti convenzionati, anche al fine di effettuare accertamenti diretti, ha diritto di visionare atti e documenti e di averne copia, nonché di ottenere ogni notizia e informazione relativa alla questione trattata, può convocare dirigenti e funzionari per un esame congiunto delle pratiche e dei procedimenti. Non può essergli opposto il segreto d'ufficio né la riservatezza.

5. Il Difensore Civico presenta al Consiglio una relazione annuale entro il 30 giugno ove illustra l'attività svolta nell'anno precedente e le proposte per rimuovere abusi, disfunzioni e carenze dell'amministrazione, suggerendo soluzioni tecniche volte a garantire efficienza, efficacia e tempestività dell'azione amministrativa e dei servizi pubblici comunali. Ha diritto di essere ascoltato dagli organi di governo dell'Ente e può inviare agli stessi relazioni su specifiche questioni afferenti il suo incarico. Può altresì venire convocato dai medesimi organi.

6. Al Difensore Civico, spettano l'indennità di funzione stabilita dal Consiglio nonché il trattamento di missione nella misura determinata per i Responsabili di Servizio.

7. Il Comune mette a disposizione del Difensore Civico adeguato personale, locali e attrezzature. Prevede inoltre in sede di bilancio un apposito capitolo per le spese di funzionamento dell'ufficio.

8. Il Comune, previa deliberazione del Consiglio, per l'istituzione del Difensore Civico può stipulare accordi con Enti locali, Amministrazioni statali e altri soggetti pubblici operanti nel territorio comunale.

9. L'accordo di cui al precedente comma 1 disciplina l'ufficio del Difensore Civico ed i rapporti fra le Amministrazioni pubbliche che vi partecipano.

Art. 19

Elezione del Difensore Civico

1. Il Difensore Civico viene eletto, a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati tra una rosa di candidati proposta dalla giunta comunale ed integrata con le eventuali indicazioni di Enti ed Associazioni esistenti sul territorio.

2. Il Difensore Civico dura in carica sino alla fine del mandato amministrativo e può essere rieletto per una sola volta.

3. In caso di dimissioni, il Consiglio elegge il successore entro quarantacinque giorni dall'acquisizione a protocollo del documento di rimessione della carica. Nel frattempo i poteri del difensore Civico dimessosi sono prorogati.

4. Per gravi motivi inerenti l'esercizio delle sue funzioni il Difensore Civico viene revocato dal Consiglio con voto favorevole del consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.

5. Non sono eleggibili a Difensore Civico ovvero decadono di diritto dalla carica:

a) i membri del Parlamento e del Governo, i Consiglieri e Assessori regionali, provinciali, comunali, i soggetti o i membri degli organi con funzioni gestionali delle Aziende sanitarie locali;

b) i membri degli organismi Dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti politici e associazioni sindacali fino alla scadenza dei due anni dal termine della carica;

c) i dipendenti statali e di enti pubblici in attività;

d) gli amministratori del Comune, gli amministratori e i dipendenti delle aziende speciali ed istituzioni, gli amministratori di enti o società a partecipazione comunale nonché i revisori dei conti del Comune;

e) i consulenti che prestino la loro opera per il Comune e per gli organismi di cui alla lettera d).

TITOLO III

Organi di governo e loro attività

CAPO I

Gli Organi di Governo del Comune

Art. 20

Organi di governo

1. Sono Organi di governo del Comune il Consiglio, il Sindaco e la Giunta.

2. Le relazioni istituzionali tra gli Organi del Comune sono ispirate ai principi dell'efficienza dell'attività amministrativa, della trasparenza e dell'efficacia nel perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione Comunale.

CAPO II

Il Consiglio Comunale

Sezione I

Ruolo e competenze del Consiglio Comunale

Art. 21

Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, espressione elettiva della Comunità Locale, è l'organo che determina l'indirizzo politico-amministrativo del Comune e che ne controlla l'attuazione.

Art. 22

Competenze del Consiglio Comunale

1. Le competenze del Consiglio, tradotte in atti fondamentali, normativi e d'indirizzo, di programmazione e di controllo, sono individuate dalla legge.

2. Nelle materie di competenza del Consiglio non possono essere adottate deliberazioni in via d'urgenza da altri organi del Comune, fatte salve le eccezioni stabilite dalla legge.

Sezione II

Assetto istituzionale e organizzazione del Consiglio Comunale

Art. 23

Prima seduta del Consiglio Comunale

1. Nella sua prima seduta, convocata dal Sindaco, il Consiglio provvede alla convalida dei consi-

glieri eletti e giudica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità secondo quanto previsto dalla legge e dalla normativa secondaria in materia, disponendo le eventuali surroghe.

2. Agli adempimenti di cui ai commi precedenti il Consiglio procede in seduta pubblica e a voto palese.

3. Dopo la convalida degli eletti, il Consiglio adotta tutti i provvedimenti che siano necessari per garantire la piena funzionalità dell'Amministrazione Comunale e della stessa assemblea rappresentativa, secondo quanto previsto dalla legge (7)

4. I lavori della prima seduta sono presieduti, dal Sindaco sino all'elezione del Presidente del Consiglio, a norma di Statuto.

5. Il Consiglio Comunale nella sua prima seduta può eleggere tra i suoi componenti un Presidente del Consiglio che resta in carica sino allo scioglimento del consiglio stesso. Le competenze del Presidente del Consiglio sono disciplinate dall'art. 39 comma 1 e 2 e art. 84 T.U. 267/2000;

6. Il Presidente è eletto a scrutinio segreto a maggioranza dei consiglieri assegnati. Se dopo due scrutini nessun candidato ottiene la maggioranza prevista, si procede con una terza votazione nella quale per l'elezione è sufficiente la maggioranza relativa dei consiglieri presenti. Le funzioni vicarie di Presidente del Consiglio sono esercitate dal consigliere anziano.

7. Il presidente può essere revocato su mozione di sfiducia proposta da almeno un terzo dei membri del consiglio. La mozione, per essere approvata, deve ottenere il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

Art. 24

Svolgimento delle funzioni di direzione dei lavori del Consiglio Comunale

1. Le funzioni di direzione dei lavori del Consiglio Comunale, compresa la convocazione dell'Assemblea, sono attribuite al Sindaco o nel caso di nomina dal Presidente del Consiglio.

2. Le funzioni vicarie del Sindaco quale presidente dell'Assemblea sono affidate, in caso di impedimento o assenza dello stesso, al Vice Sindaco. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo il consiglio è presieduto dall'assessore più anziano di età. In entrambi i casi devono essere consiglieri comunali.

Art. 25

Gruppi consiliari

1. Entro dieci giorni dalla proclamazione i Consiglieri si costituiscono in Gruppi, la composizione ed il funzionamento dei quali sono disciplinati da regolamento e ne danno comunicazione al Segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione i capigruppo sono individuati nei consiglieri non componenti la giunta che abbiano riportato maggior numero di voti per ogni lista. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 26

Commissioni Consiliari

1. Per il migliore esercizio delle loro funzioni ed attività il consiglio comunale e la giunta sono coadiuvati da commissioni consultive permanenti e speciali.

2. I consiglieri comunali sono nominati in dette commissioni dal consiglio secondo il criterio della rappresentanza proporzionale dei consiglieri assegnati e con riferimento alla composizione dei singoli gruppi. Esse sono, in ogni momento, totalmente o parzialmente revocabili e modificabili con le stesse modalità della nomina.

3. Le commissioni consiliari permanenti hanno funzioni referenti di controllo e consultive secondo le previsioni del regolamento. Alle riunioni delle commissioni permanenti, in relazione alla specificità degli argomenti in trattazione, possono essere invitati tecnici ed esperti nonché rappresentanti d'organi di partecipazione, di forze sociali, politiche ed economiche.

4. Per l'esame di materie di complesso e generale rilievo possono essere costituite commissioni consultive speciali.

5. Il consiglio comunale a maggioranza assoluta dei propri membri può istituire al proprio interno commissioni d'indagine sull'attività dell'amministrazione.

6. All'atto dell'istituzione di commissioni consultive speciali o di commissioni d'indagine, il relativo provvedimento ne definisce le funzioni, gli obiettivi ed i tempi di operatività in conformità alle disposizioni del regolamento.

7. Le sedute delle commissioni consiliari sono pubbliche, salvo i casi diversamente disciplinati dal regolamento.

8. E' attribuita ad esponenti della minoranza consiliare la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni d'indagine, di controllo e garanzia, ove costituite. E' obbligatoriamente costituita nella seduta immediatamente successiva a quella di convalida degli eletti la commissione consiliare per l'esame dello statuto e delle sue modifiche e per il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del consiglio comunale. I poteri, la composizione e il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinate dal regolamento consiliare.

Art. 27

Garanzie per le minoranze / opposizioni

1. Nell'ambito del Consiglio e delle sue Commissioni permanenti o speciali l'attività istituzionale è sviluppata in modo tale da assicurare adeguate garanzie alle minoranze ed il coinvolgimento effettivo di tali componenti politiche nei processi decisionali dell'assemblea. Nel regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale possono essere definiti a tal fine specifici strumenti e particolari procedure.

Art. 28

Commissione Pari Opportunità

1. Il Consiglio Comunale istituisce una Commissione per le Pari Opportunità tra Uomo e Donna al fine di migliorare i processi decisionali finalizzati alla definizione di politiche, programmi e progetti su tale aspetto.

2. I componenti, anche esterni, della Commissione sono nominati dal Consiglio secondo criteri di massima rappresentatività culturale, sociale, politica ed economica.

3. La Commissione, il cui funzionamento è disciplinato da specifico regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, formula al Consiglio proposte e osservazioni su ogni questione che può avere attinenza alle politiche ed alle problematiche inerenti le pari opportunità. A tal fine può avvalersi

del contributo qualificato di associazioni e di movimenti rappresentativi delle realtà sociali.

4. La Giunta Comunale può consultare preventivamente la Commissione sugli atti di indirizzo da proporre al Consiglio in merito ad azioni rivolte alla realizzazione di condizioni di pari opportunità.

Sezione III

Funzionamento del Consiglio Comunale

Art. 29

Articolazione dell'attività del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale articola la propria attività secondo modalità che garantiscano la programmazione dei lavori e la piena partecipazione di tutti i Gruppi Consiliari. Il regolamento stabilisce le modalità di sviluppo dell'attività e le forme di convocazione delle riunioni dell'assemblea.

2. L'attività del consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

3. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.

4. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno quattro. In caso di eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

5. La convocazione del consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, convocata obbligatoriamente la conferenza dei capi gruppo, è effettuata dal sindaco, (o dal Presidente del consiglio se nominato) di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti purché di competenza consiliare.

6. Per ragioni di interesse generale la Giunta può proporre al Sindaco (o al presidente del consiglio se nominato) la convocazione di consigli comunali aperti. Tale convocazione può essere promossa su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri assegnati sentita la conferenza dei capi gruppo.

7. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del comune. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.

8. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

9. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

10. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali prima del Consiglio Comunale almeno quattro giorni lavorativi compreso quello della seduta, salvo diversa disciplina regolamentare per i consigli d'urgenza.

11. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

12. Di ogni seduta è redatto verbale, nel quale deve essere dato specifico resoconto dell'attività dell'assemblea.

Art. 30 Sistemi di votazione

1. La volontà del consiglio è espressa, per regola, in forma palese mediante votazione per alzata di mano.

2. Sono da assumere a scrutinio segreto, le deliberazioni concernenti persone, compresa qualsiasi elezione di persona, quando è esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle loro qualità soggettive o sulla valutazione dell'azione da loro svolta.

3. Il regolamento garantisce con specifiche previsioni il diritto delle minoranze ad eleggere propri rappresentanti nei casi in cui ciò sia previsto nelle elezioni consiliari di persone.

Art. 31 Funzionamento del Consiglio

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato da apposito regolamento, nel quale è determinato anche il quorum per la validità delle sedute, le modalità per la convocazione del consiglio e per la presentazione e la discussione delle proposte; sono altresì definiti istituti e forme di relazione tra l'assemblea e gli organismi ad essa correlati.

2. Il regolamento per il funzionamento del consiglio, approvato in conformità allo statuto, stabilisce anche le modalità per fornire al consiglio ed ai gruppi consiliari servizi attrezzature risorse finanziarie e strutture apposite per il loro funzionamento.

CAPO III Il Sindaco

Art. 32 Ruolo istituzionale e funzioni del Sindaco

1. Il Sindaco è a capo dell'Amministrazione Comunale, della quale è l'Organo responsabile e della quale interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa.

2. Il Sindaco esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o conferite al Comune.

3. Il Sindaco esercita altresì le funzioni che gli sono attribuite dalla legge quale Autorità Locale e quale Ufficiale di Governo, con particolare riferimento a quanto previsto, rispettivamente, dall'art. 50 e dall'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000.

4. Il Sindaco promuove e coordina l'azione dei singoli Assessori, indirizzando agli stessi direttive in attuazione delle determinazioni del Consiglio e della Giunta, nonché quelle connesse alle proprie responsabilità di direzione della politica generale dell'ente. Sovrintende in via generale al funzionamento degli uffici e dei servizi del Comune, impartendo a tal fine direttive al Segretario Generale e al Direttore Generale.

5. Il Sindaco può delegare ai singoli Assessori, le sue funzioni o parte di esse. Agli assessori il Sindaco può altresì delegare l'esercizio delle funzioni di

ufficiale di governo di cui all'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

6. Fatte salve le attribuzioni degli Assessori, nonché le competenze gestionali dei Responsabili di Servizio, il Sindaco può affidare con proprio atto, ad uno o più Consiglieri Comunali, compiti specifici, definendo le modalità di svolgimento ed i termini di esercizio delle particolari attività.

7. I compiti di cui al comma 1 non possono comunque comportare per il Consigliere cui siano affidati l'esercizio di poteri di rappresentanza istituzionale dell'Ente o di sostituzione del Sindaco in funzione vicaria.

8. L'attività svolta dai Consiglieri incaricati dal Sindaco non comporta la corresponsione di alcuna indennità o di gettoni di presenza.

Art. 33 Rappresentanza legale

1. La rappresentanza legale del Comune spetta al Sindaco ed ai Responsabili di Servizio, nei casi previsti dalla legge;

2. Al Sindaco spetta la decisione di stare in giudizio per conto dell'Amministrazione Comunale.

3. Il Sindaco può altresì delegare con proprio atto la rappresentanza in sede processuale ai Responsabili di Servizio del Comune.

4. In attuazione di quanto previsto dal precedente comma 3, il Responsabile di Servizio delegato sottoscrive la procura alle liti.

Art. 34 Rapporti con gli Assessori e con i Responsabili di Servizio

1. In relazione alle attività istituzionali del Comune, il Sindaco svolge attività d'impulso rispetto alla Giunta ed ai singoli Assessori affinché, nella realizzazione dei programmi e delle iniziative progettuali, sia assicurata l'unità dell'attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo.

2. Il Sindaco, a fini di piena garanzia di quanto stabilito dal precedente comma 1, sovrintende direttamente alle materie ed ai progetti di valenza interassessoriale.

3. Il Sindaco opera nei confronti dei responsabili dei servizi al fine di assicurare il buon funzionamento ed il regolare sviluppo dell'attività amministrativa, controllando, anche attraverso supporti valutativi qualificati, la coerenza dell'azione gestionale con le decisioni degli Organi di Governo dell'Ente e impartendo specifiche direttive agli stessi.

Art. 35 Vice Sindaco ed esercizio di funzioni vicarie del Sindaco

1. Il Vice Sindaco svolge funzioni vicarie del Sindaco, sostituendo quest'ultimo in casi di sua assenza, impedimento o sospensione dall'esercizio delle funzioni ad esso demandate.

2. Il Vice Sindaco collabora con il Sindaco nel coordinamento dell'attività della Giunta.

3. In caso di assenza del Sindaco e del Vice Sindaco le funzioni del Sindaco sono esercitate dall'Assessore più anziano per età.

Art. 36 Mozione di sfiducia e dimissioni

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia,

votata per appello nominale a scrutinio palese dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco. La mozione stessa deve essere posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione al protocollo generale.

3. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta, a termini di legge, lo scioglimento del Consiglio. Qualora invece la mozione sia respinta, i Consiglieri che l'hanno sottoscritta non possono presentarne una ulteriore se non prima di sei mesi dalla reiezione della precedente.

CAPO IV La Giunta

Art. 37

Composizione della Giunta e nomina degli Assessori

1. La Giunta é composta dal Sindaco che la presiede e da un numero assessori non superiore a 7.

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni. La nomina dei componenti dell'Organo esecutivo è effettuata nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di incompatibilità.

3. Gli Assessori sono nominati, di regola, tra i Consiglieri. E' comunque scelto tra i Consiglieri il soggetto chiamato a ricoprire la carica di Vice Sindaco. N. 2 Assessori possono essere nominati dal Sindaco anche al di fuori dei componenti del Consiglio, tra cittadini in possesso dei requisiti di candidatura, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere.

4. Il Sindaco affida a ciascuno degli Assessori, con lo stesso provvedimento di nomina, il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti.

5. Gli assessori non consiglieri partecipano ai lavori del Consiglio e delle commissioni permanenti senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità dell'adunanza.

6. L'ente stipula nei limiti consentiti dalla legge, polizze assicurative che garantiscono il Sindaco e gli assessori dai rischi connessi all'esercizio delle funzioni amministrative;

Art. 38

Ruolo e competenze della Giunta

1. La Giunta elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati dal Consiglio ai fini della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo attraverso specifici atti e direttive, nonché svolgendo attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio medesimo, a cui riferisce periodicamente. Altresì delibera i regolamenti rimessi dalla legge alla propria competenza.

2. La Giunta opera collegialmente ed esercita le funzioni amministrative ad essa attribuite dalla legge;

3. Le deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse in elenco ai Capigruppo Consiliari, contestualmente all'affissione all'albo comunale.

Art. 39

Funzionamento della Giunta

1. Il Sindaco o chi ne fa le veci, convoca e presiede la Giunta.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite dalla giunta stessa.

3. La giunta non può deliberare senza la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

Art. 40

Ruolo e compiti degli Assessori

1. Gli Assessori ed il Vice Sindaco hanno il compito di sovrintendere ciascuno ad un particolare settore di amministrazione o ad una specifica area d'interesse, dando impulso all'attività degli uffici nel rispetto degli indirizzi e dei programmi stabiliti dagli organi di governo del Comune, nonché vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.

2. In relazione alle materie affidate alla loro cura, gli Assessori possono impartire specifiche direttive ai Responsabili di Servizio dell'Amministrazione Comunale, al fine di precisare obiettivi di gestione ed elementi riconducibili all'indirizzo politico-amministrativo.

Art. 41

Dimissioni degli Assessori e loro revoca

1. Le dimissioni dalla carica di Assessore devono essere presentate dall'interessato, in forma scritta, al Sindaco, tramite il protocollo generale. Esse diventano efficaci dal momento in cui sono registrate a protocollo.

2. Il Sindaco provvede alla sostituzione degli assessori dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa, con provvedimento espresso e dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile dello stesso.

3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella sua prima adunanza successiva alla revoca.

CAPO V

Condizione giuridica, diritti e doveri degli Amministratori del Comune

Art. 42

Condizione giuridica degli Amministratori del Comune e prerogative economiche

1. La condizione giuridica degli Amministratori del Comune, individuati nel Sindaco, negli Assessori, e nei Consiglieri comunali, nonché gli elementi traduttivi della stessa, quali gli obblighi specifici, il regime delle aspettative, dei permessi e della indennità, sono disciplinati dalla legge.

2. Il comportamento degli Amministratori del Comune, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nonché al rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione.

3. L'ente stipula, nei limiti consentiti dalla legge, polizze assicurative che garantiscono i consiglieri dai rischi connessi all'esercizio delle loro funzioni amministrative.

Art. 43

Diritti di informazione dei Consiglieri

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli Uffici nei quali si articola la struttura organizzativa del Comune di Nizza Monferrato, nonché dalle società e dagli altri organismi da essa dipendenti, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. In ordine alle notizie ed alle informazioni acquisite, i Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

2. L'acquisizione delle informazioni e delle notizie di cui al precedente comma 1 da parte dei Consiglieri Comunali, realizzabile anche mediante la consultazione di atti e documenti, deve avvenire con modalità, stabilite dal regolamento sul diritto di accesso.

Art. 44

Pubblicità patrimoniale

1. Il Sindaco, gli Assessori (inclusi gli assessori esterni) ed i Consiglieri rendono pubblica, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge, la propria situazione patrimoniale e reddituale, secondo le modalità e le procedure stabilite dal regolamento del consiglio.

CAPO VI

Cause di incompatibilità e di ineleggibilità, dimissioni, rimozione e decadenza degli Amministratori

Art. 45

Incompatibilità ed ineleggibilità degli Amministratori

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri sono stabilite dalla legge.

2. La contestazione di eventuali cause di incompatibilità deve essere svolta con garanzia di contraddittorio ampio e dettagliato con l'interessato e con modalità tali da porre in evidenza le specificità della situazione presa in esame, nonché la possibile tempestiva rimozione delle condizioni ostative al mantenimento della carica.

Art. 46

Decadenza dei consiglieri per assenza ingiustificata

1. E' dichiarato decaduto il consigliere che senza giustificato motivo non partecipi a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale.

2. Gli elementi addotti a giustificazione devono essere rappresentati per iscritto alla Presidenza del Consiglio Comunale.

3. La decadenza è formalizzata dal Consiglio Comunale, con proprio provvedimento espresso, su iniziativa della Presidenza dell'assemblea o di un qualsiasi consigliere. La dichiarazione di decadenza deve essere obbligatoriamente preceduta da specifica istruttoria, nella quale l'interessato deve poter evidenziare le situazioni giustificative del periodo di assenza e le condizioni che gli hanno impedito di renderle note al Sindaco.

Art. 47

Pubblicità delle spese elettorali (8)

1. Entro cinque giorni dal deposito delle liste dei candidati al Consiglio e delle candidature alla carica di Sindaco e comunque all'atto del deposito del programma amministrativo da affiggersi, fino alla proclamazione degli eletti, all'albo pretorio, i candidati alle cariche di cui sopra, o un loro delegato,

presentano alla Segreteria Generale la dichiarazione preventiva delle spese per la campagna elettorale da affiggere all'albo pretorio per 15 giorni.

2. Le tipologie delle spese elettorali sono quelle stabilite dalla legge.

3. Entro trenta giorni dalla chiusura della campagna elettorale, a cura dei soggetti di cui al comma 1, deve essere presentato alla Segreteria Generale il rendiconto delle spese elettorali da pubblicare all'albo pretorio del Comune per la durata di 15 giorni.

CAPO VII

Linee programmatiche per il mandato amministrativo e modalità per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di controllo

Sezione I

Le linee programmatiche

Art. 48

Linee programmatiche di mandato

1. Il sindaco entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, presenta al consiglio comunale, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.

3. Con cadenza annuale, entro il 30 settembre, il consiglio comunale provvede a verificare l'attuazione di tali linee da parte del sindaco e degli assessori di riferimento.

4. E' facoltà del consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

5. Al termine del mandato politico-amministrativo il sindaco presenta all'organo consiliare il documento sullo stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

TITOLO IV

Ordinamento degli Uffici e Dirigenza

CAPO I

Ordinamento degli Uffici ed assetto organizzativo dell'Amministrazione Comunale

Art. 49

Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Nizza Monferrato è disciplinato da apposito regolamento predisposto in osservanza di quanto stabilito dalla normativa in materia, nel rispetto degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio ed in base a criteri di autonomia, flessibilità delle componenti strutturali, funzionalità ed economicità di gestione, di professionalità e responsabilità, nonché in conformità con i principi per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione spetta ai Responsabili di Servizio. L'organizzazione del comune si articola in settori individuati per omogeneità di materie trattate. I settori sono a loro volta suddivisi in servizi in modo tale da consentire l'individuazione e la nomina dei soggetti responsabili del conseguimento degli obiet-

tivi programmatici e dei procedimenti amministrativi.

2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente che danno esecuzione alle leggi e allo statuto. La responsabilità del personale comunale è determinata nell'ambito della loro autonomia decisionale nell'esercizio delle funzioni loro attribuite; è individuata e definita rispetto agli obblighi di servizio di ciascun operatore; si estende ad ogni atto o fatto compiuto quando il comportamento tenuto nell'esercizio delle proprie funzioni supera tali limiti. L'Ente nei limiti previsti da leggi e regolamenti può stipulare polizze assicurative dei rischi connessi all'esercizio delle funzioni professionali del Segretario Generale, dei responsabili dei servizi e dei dipendenti. L'Ente promuove la formazione e la qualificazione professionale dei dipendenti.

CAPO II

I ruoli di responsabilità

Art. 50

I Responsabili di Servizio

1. I Responsabili di Servizio sono responsabili della gestione amministrativa dell'azione del Comune, tradotta in atti e sviluppata attraverso la direzione dei settori e strutture organizzative nelle quali è articolata l'Amministrazione Comunale.

2. Il regolamento, specifica, nel rispetto delle norme di legge le attribuzioni e i compiti dei Responsabili di Servizio preposti alle varie articolazioni organizzative del Comune.

3. L'attribuzione della responsabilità di direzione dei settori in cui si articola l'organizzazione dell'Amministrazione Comunale spetta al Sindaco, che la conferisce secondo criteri di competenza e capacità professionale. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

4. La responsabilità di direzione di una struttura organizzativa è attribuita a tempo determinato e deve essere espressamente rinnovata. I Responsabili dei servizi possono essere rimossi anticipatamente dall'incarico, nei casi previsti dall'art. 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

5. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire anche mediante stipulazione di un contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, con un soggetto in possesso di elevate esperienze e qualificazione professionale, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica e dal ruolo da ricoprire.

6. I Responsabili di Servizio, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, sono direttamente responsabili della traduzione in termini operativi degli obiettivi individuati dagli Organi di governo dell'Ente, alla cui formulazione partecipano con attività istruttoria e di analisi e con autonome proposte, e della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

7. I Responsabili di Servizio, in conformità a quanto stabilito dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento organico, godono di autonomia e responsabilità nell'organizzazione degli uffici e del lavoro propri della struttura da essi diretta, nella gestione delle risorse loro assegnate, nell'acquisizione dei beni strumentali necessari.

8. Per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi di governo del Comune, i Responsabili di Servizio assumono, nell'area delle rispettive competenze ed in conformità allo Statuto e ai regolamenti, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa. In quest'ambito adottano tutti gli atti necessari ed opportuni, ivi compresi quelli che impegnino l'amministrazione verso l'esterno o che comportino l'esercizio di poteri discrezionali secondo modalità stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

9. I Responsabili di Servizio esercitano le competenze ad essi attribuite nel rispetto di criteri di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa, nonché svolgendo la loro azione con riguardo alle direttive impartite dal Sindaco e dagli Assessori di riferimento.

Art. 51

Responsabilità dirigenziale

1. I Responsabili di Servizio sono responsabili del risultato dell'attività svolta in relazione agli obiettivi assegnati, con particolare riferimento allo svolgimento della propria azione secondo criteri di correttezza amministrativa e di efficienza della gestione.

2. La valutazione dei risultati dirigenziali è svolta con riferimento alle prestazioni svolte in ordine alla realizzazione di programmi e progetti dell'Amministrazione Comunale ed ai comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane ed organizzative ad essi assegnate.

3. La valutazione dei Responsabili di Servizio, disciplinata dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e da linee d'indirizzo adottate dagli Organi di Governo, è sviluppata periodicamente tenendo particolarmente conto dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione.

4. Qualora la valutazione dei risultati dei Responsabili di Servizio faccia emergere il mancato raggiungimento al termine dell'esercizio finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione, nei confronti del Responsabile di Servizio interessato, previa verifica e contraddittorio con lo stesso in ordine ai presupposti della valutazione, possono essere adottati tutti i provvedimenti necessari a far valere la sua responsabilità.

Art. 52

Segretario Generale - Direttore Generale - Vice Segretario.

1. Il segretario Generale, nominato dal Sindaco ai sensi delle disposizioni di legge in materia, esercita le funzioni che la legge specificatamente gli assegna. Al Segretario Generale possono essere conferite dal Sindaco le funzioni di Direttore Generale in base al regolamento degli uffici e dei servizi.

2. Il Segretario Generale svolge inoltre le funzioni che il Sindaco, con propri provvedimenti, gli attribuisce nel rispetto della professionalità della figura. In caso di assenza o di impedimento del Segretario o di vacanza del posto le funzioni vicarie sono assolve dal Vice Segretario nominato mediante decreto del sindaco. Requisiti, compiti e attribuzioni del Vice Segretario Generale sono disciplinate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e del personale.

3. L'ente può stipulare con altri comuni, una convenzione avente ad oggetto il servizio di Direttore Generale allo scopo di raggiungere la soglia de-

mografica minima stabilita dalla legge per la nomina a tempo determinato, al di fuori della dotazione organica, del Direttore Generale.

4. Nell'ipotesi di cui al comma precedente i criteri per la nomina del Direttore Generale sono stabiliti in sede di convenzione.

5. La competenza a deliberare la convenzione spetta al consiglio comunale.

6. Il regolamento sull'organizzazione degli uffici e del personale disciplina le funzioni del direttore generale nei limiti stabiliti dall'art. 108 T.U. 267/2000.

TITOLO V I Servizi Pubblici

Art. 53

Forme di gestione ed assunzione dei servizi pubblici.

1. Il Comune di Nizza Monferrato, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolti a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della Comunità Locale. I servizi riservati in via esclusiva ai comuni sono stabiliti dalla legge.

2. Il consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico oppure senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

3. Il comune può partecipare a società per azioni a prevalente capitale pubblico per la gestione dei servizi che la legge non riserva in via esclusiva al comune.

4. Il comune può altresì dare impulso e partecipare anche indirettamente ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

Art. 54 Aziende speciali

1. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.

2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal sindaco fra le persone in

possesto dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

4. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.

5. Il consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

6. Il consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal consiglio comunale.

Art. 55 Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.

4. Il consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo ed esercita la vigilanza sul loro operato.

5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.

6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

Art. 56 Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'Ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

Art. 57 Convenzioni

1. Il consiglio comunale, su proposta della giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con

privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 58 Consorzi

1. Il comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unicamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al comune degli atti fondamentali dell'assemblea.

4. Il sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 59 Accordi di programma

1. Il sindaco per la definizione e l'attuazione di opere di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del comune e di altri soggetti pubblici in relazione alla competenza primaria o prevalente del comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della Regione, del presidente della provincia e dei sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in una apposita conferenza la quale provvede altresì alla approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 34, comma 4, del Dlgs 18/08/2000, n. 267.

3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

Titolo VI Strumenti economico-finanziari e controlli interni

CAPO I Gli strumenti economico-finanziari del Comune

Art. 60 Risorse economico-finanziarie

1. L'ordinamento della finanza del Comune di Nizza Monferrato, è disciplinato dalla legge: rispetto a tale riferimento ed ai limiti da esso posti l'Amministrazione Comunale ha autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica.

2. Nell'esercizio della propria autonomia finanziaria il Comune può procurarsi entrate straordinarie, facendo ricorso alle forme previste dalla legge per

la finanza statale, nel rispetto delle norme che regolano la finanza locale.

3. Il Comune è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse, delle tariffe e di altri tributi nell'ambito di quanto stabilito dalla legge, in armonia con la costituzione e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

Art. 61 Rapporti finanziari e risorse per l'esercizio di funzioni conferite

1. I rapporti finanziari inerenti l'esercizio delle funzioni conferite al Comune di Nizza Monferrato dallo Stato e dalla Regione, nonché concernenti le risorse in tal senso trasferite sono disciplinati dalla legge e dalla normativa attuativa della stessa.

2. L'esercizio delle funzioni conferite deve comunque essere realizzato con adeguate risorse economiche, umane e strumentali e nel rispetto dei principi della garanzia della continuità dell'azione amministrativa e dell'efficacia della stessa.

Art. 62 Patrimonio del Comune

1. Il Comune ha un proprio demanio e patrimonio, nell'ambito del quale i beni comunali si distinguono in immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie.

2. I beni mobili e immobili, ordinati in base alla classificazione di legge, formano oggetto di appositi inventari tenuti costantemente aggiornati, secondo modalità e procedure definite dal regolamento di contabilità.

3. L'utilizzo dei beni immobili disponibili o resiti tali avviene secondo programmi e indirizzi approvati dal Consiglio Comunale.

Art. 63 Gli strumenti contabili

1. La gestione economico finanziaria del Comune di Nizza Monferrato si svolge con riferimento al bilancio annuale, alla relazione previsionale e programmatica ed al bilancio pluriennale: tali documenti sono redatti in modo da consentirne la rappresentazione e l'analisi per programmi, servizi ed interventi.

2. La dimostrazione dei risultati della gestione è data nel rendiconto di gestione, che comprende il conto del bilancio, il conto consuntivo e il conto del patrimonio

3. I risultati della gestione sono rilevati anche mediante contabilità economica attraverso l'utilizzo del prospetto di conciliazione.

4. La predisposizione degli strumenti contabili e dei rapporti di contabilità analitica, le procedure per la definizione delle relazioni tra gli stessi in ordine alla configurazione della situazione economica e patrimoniale del Comune, nonché i profili specifici dei procedimenti per la gestione dell'entrata e della spesa sono definiti dal regolamento di contabilità.

Art. 64 Revisione economico-finanziaria

1. Ai fini della revisione economico-finanziaria, il Comune, con apposito atto consiliare, elegge il Collegio dei Revisori nei modi indicati dalla legge.

2. Il Collegio dei Revisori espleta le funzioni ad esso attribuite dalla legge secondo modalità definite dal regolamento di contabilità e collabora con il Consiglio Comunale in relazione ai principali provvedimenti a valenza economico-finanziaria incidenti sull'attività del Comune.

3. Nell'ambito della collaborazione con il Consiglio Comunale, il Collegio dei Revisori, oltre alle funzioni previste dalla legislazione vigente, secondo le modalità stabilite dal regolamento di contabilità formula pareri sulle deliberazioni consiliari che comportino ridefinizione del quadro delle risorse economico-finanziarie, esprime i pareri sui progetti di bilancio sugli altri atti che li richiedano.

4. I Revisori nell'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'ente e delle sue istituzioni.

5. Il Collegio dei Revisori dei Conti può sviluppare la collaborazione con gli Organi di governo dell'Ente anche prendendo parte, su richiesta del Sindaco ed in relazione all'esame di provvedimenti con notevole rilevanza sotto il profilo economico-contabile, a riunioni della Giunta.

CAPO II

Il sistema dei controlli interni

Art. 65

Il sistema dei controlli interni

1. Nell'ambito dell'Amministrazione Comunale la valutazione ed il controllo strategico, il controllo di gestione, il controllo di regolarità amministrativa e contabile, nonché la valutazione dei risultati dei Responsabili di Servizio e del personale costituiscono un sistema per i controlli interni.

2. I controlli interni, disciplinati nelle loro varie forme e per ciascuna singola finalizzazione dallo specifico regolamento, sono attuati per sostenere lo sviluppo dell'attività amministrativa e dei processi decisionali ad essa preclusivi in condizioni di efficienza, efficacia, economicità.

3. Il controllo e la valutazione strategica sono finalizzati a valutare, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti, l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di traduzione dell'indirizzo politico-amministrativo.

4. La valutazione dei risultati dei Responsabili di Servizio e del personale è finalizzata a rilevare, con riferimento all'attuazione degli obiettivi, il corretto sviluppo della gestione amministrativa, l'incidenza sulla stessa, anche in termini qualitativi, dell'attività delle risorse umane operanti nell'Amministrazione.

5. Il controllo di gestione è finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa allo scopo di ottimizzare, anche mediante interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.

6. I controlli di regolarità amministrativa e contabile, realizzati su atti già perfezionati ed efficaci, sono finalizzati a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Art. 66

Modalità di sviluppo del controllo di gestione

1. L'Amministrazione Comunale predispone adeguati elementi organizzativi e sviluppa procedure specifiche per lo svolgimento del controllo di gestione nel rispetto dei profili strutturali per esso dati dalla legislazione vigente in materia.

2. In ogni caso lo sviluppo del controllo di gestione deve assicurare l'acquisizione di dati e di informazioni selezionati inerenti i costi sostenuti dall'Amministrazione e l'efficacia degli standards di erogazione dei servizi.

Art. 67

I regolamenti

Il comune emana regolamenti nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto nelle materie di propria competenza. I regolamenti approvati dal consiglio comunale entrano in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione all'albo da effettuarsi dopo l'avvenuta esecutività della delibera.

Art. 68

Norme transitorie e finali

Il presente statuto, ad esecutività avvenuta della relativa deliberazione di approvazione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed affisso all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi ed entra in vigore decorsi i termini di quest'ultima pubblicazione.

Copia dello statuto munita di certificazione di avvenuta pubblicazione di cui al precedente comma viene trasmessa al Ministero dell'interno per essere inserita nella raccolta ufficiale degli Statuti.

Note:

1) Tale previsione deve essere riportata nel rispetto dei contenuti necessari dello Statuto indicati dall'art. 6 comma 2 del D.Lgs 267/2000;

2) Disposizioni attuative dell'art. 8, comma 5, del D.Lgs 267/2000;

3) L'indicazione delle materie rispetto alle quali può essere proposto il referendum abrogativo unita all'individuazione degli atti comunque sottratti alla consultazione referendaria, circoscrivono l'utilizzo del particolare strumento di partecipazione a poche ipotesi: atti di indirizzo, linee guida, ordini del giorno del consiglio.

4) Il comma 3 dell'art. 14 ha il fine di determinare un'ulteriore garanzia per il cittadino affermando l'utilizzo degli strumenti partecipativi anche per procedimenti aventi caratteristiche fortemente influenzate dall'urgenza.

5) Il riferimento dato è alla legge 27/07/00 n. 212;

6) Gli strumenti di informazione e di comunicazione ad esempio URP devono essere realizzati con riferimento ai modelli dati dalla legge n. 150/00.

7) Nella sua prima seduta il consiglio è tenuto a procedere a tre adempimenti sostanziali; a) convalida degli eletti; b) elezione del Presidente del Consiglio (qualora previsti dallo Statuto nei comuni inferiori a 15.000 abitanti) c) l'elezione della commissione elettorale comunale (art. 41 DLgs 267/2000 art. 39 DLgs 267/2000, sostituito attualmente dal l'art. 26 L. 24/11/2000 n. 340 "Istituzione Ufficiale Elettorale")

8) Art. 30 1° comma Legge 81/1993. "Salvo quanto stabilito dalla legge, gli Statuti e i regolamenti dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e delle province disciplinano la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste alle elezioni locali."

Comune di Roccasparvera (Cuneo)

Modifiche allo statuto comunale adottate con deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 25.6.2001

Art. 8

Comma 4 Le parole "___ dall'art. 26 della legge 8 giugno 1990 n. 142" sono sostituite dalle parole "dall'art. 32 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267";

comma 5 le parole "legge 8 giugno 1990 n. 142" sono sostituite da "decreto legislativo 18.8.2000 n. 267";

Art. 14

Comma 3 è abrogato e sostituito dal seguente:

"La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

Comma 4 è abrogato e sostituito dal seguente:

"Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione ed è legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo, di Autorità sanitaria locale e di responsabile della Protezione Civile, secondo le leggi dello Stato.

Art. 16

Comma 2 le parole "della legge 23 aprile 1981 n. 154" sono sostituite dalle parole "del capo II titolo III del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267";

Art. 18

Comma 2 le parole "a norma dell'art. 39, comma 1, numero 2 della legge 142/90" sono sostituite dalle parole "a norma dell'art. 141 del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267";

L'art. 23, già abrogato, viene così riscritto

Art. 23

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Il documento contenente le linee programmatiche dell'azione amministrativa e gli adeguamenti successivi sono messi a disposizione dei Consiglieri almeno dieci giorni prima della data fissata per la trattazione in Consiglio comunale.

Art. 24

Sono aggiunti in fine i seguenti commi:

7. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

8. In caso di assenza, vacanza o impedimento dei suddetti responsabili, il parere è espresso dal Segretario Comunale in relazione alle sue competenze.

Art. 25

Comma 3 le parole "di cui all'art. 32, 2° comma lettera n) della legge 8.6.1990 n. 142, come modificato dall'art. 15 della legge 23.3.1993 n. 81" sono sostituite dalle parole "di cui all'art. 42, comma 2° lettera m) del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267.

Art. 32

Comma 1 le parole "in deroga a quanto stabilito dall'art. 34, 1° comma della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono sostituite da "ai sensi dell'art. 47 comma 4° del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, dopo la parola requisiti è inserita la parola "di candidabilità"

comma 6 dopo la parola "condizioni" è inserita la parola "di candidabilità".

Dopo l'art. 35 è inserito il seguente art. 35 bis

Art. 35 bis

Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione

1. Al Sindaco, al Vice sindaco, agli assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.

2. I componenti della giunta aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materie di edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio comunale.

3. Il medesimo obbligo di astensione sussiste inoltre in confronto dei Responsabili degli uffici e dei servizi in relazione ai pareri da esprimersi sugli atti deliberativi ed agli atti di gestione di propria competenza.

Art. 36

Comma 3 è abrogato l'ultimo periodo dalle parole "ai sensi" e sostituito da "dell'art. 39 comma 5 del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267

Art. 37

E' abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 37

Competenze della Giunta Comunale

1. La Giunta è organo d'impulso e di gestione amministrativa, collabora con il Sindaco al governo del Comune re impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

Art. 38

E' abrogato

Art. 39

Comma 7 E' sostituito dal seguente:

7. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. In caso di assenza, vacanza o impedimento dei suddetti responsabili, il parere è espresso dal Segretario Comunale in relazione alle sue competenze.

Art. 42

Comma 1 viene così riscritto:

1. Il Sindaco, ha la rappresentanza generale dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta Comunali, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, nonché all'esecuzione degli atti.

Comma 2 lettera A)

Numero 7 è sostituito dal seguente: 7."interviene e sottoscrive in nome e per conto del Comune gli atti pubblici rogati dal Segretario Comunale;

Art. 43

Comma 2 è abrogato e sostituito da "Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti con tingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

Art. 44

Comma 3 Le parole "comma 1 dell'art. 51 bis della legge 8.6.1990 n. 142" sono sostituite da "comma 3 dell'art. 108 del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267" e le parole "di cui al comma 75 dell'art. 17 della Legge 15.5.1997 n. 127 sono sostituite da "di cui all'art. 98 del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267."

Comma 3 bis le parole "art. 42 c.2 punto 3), sono sostituite da "art. 42 c.2 lettera A) lettera b) e le parole "comma 1 dell'art. 51 bis della legge 8.6.1990 n. 142" sono sostituite da "comma 3 dell'art. 108 del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267".

Art. 45

Comma 1 lettera n) è abrogato.

Art. 47

Comma 4 le parole "dell'art. 24 e 25, legge 142/90" sono sostituite da "dell'art. 30 del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267"

Comma 5 le parole "art. 51, 7° comma della Legge 142/90", sono sostituite da "art. 110 comma 2 decreto legislativo 18.8.2000 n. 267"

Art. 61

Comma 3 le parole "dell'art. 47, 3° comma, della legge 8 giugno 1990 n. 142" sono sostituite da "dell'art. 134 comma 4° del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267".

Art. 67

Comma 3 le parole "dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142" sono sostituite da "dell'art. 34 del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267".

Art. 79

E' aggiunto il seguente comma 7:

7. "Il Comune può assumere mutui a finanziamento delle spese di investimento nel rispetto delle disposizioni di legge".

Art. 90 comma 4 le parole dopo "il Sindaco" sono abrogate sino al punto.

Art. 91

Comma 3 le parole "all'art. 4 comma3 della legge 8 giugno 1990 n. 142" sono sostituite da "all'art. 6 del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267".

Art. 95

Comma 4 E' abrogato.

Art. 97

Comma 1 è sostituito dal seguente:

"Salvo diversa specifica disposizione di legge i regolamenti entrano in vigore non appena diventa esecutiva la deliberazione di adozione degli stessi.

Comune di Valmala (Cuneo)

Statuto Comunale approvazione nuovo testo ai sensi del D.LGS. 267/00

Sommario

Titolo I

Principi fondamentali

Art. 1 Definizione

Art. 2 Autonomia

Art. 3 Sede

Art. 4 Territorio

Art. 5 Stemma - Gonfalone Fascia tricolore - Distintivo del sindaco

Art. 6 Pari opportunità

Art. 7 Assistenza, integrazioni sociali e diritti delle persone handicappate - Coordinamento degli interventi

Art. 8 Conferenza Stato - Città - Autonomie locali

Art. 9 Tutela dei dati personali

Titolo II

Organi istituzionali

(Consiglio, Sindaco, Giunta)

Capo I

Consiglio comunale

Art. 10 Presidenza

Art. 11 Consiglieri Comunali - Convalida - Programma di governo

Art. 12 Funzionamento del consiglio - Decadenza dei consiglieri

Art. 13 Sessioni del consiglio

Art. 14 Esercizio della potestà parlamentare

Art. 15 Commissioni consiliari permanenti

Art. 16 Costituzione di commissioni permanenti
 Art. 17 Indirizzi per le nomine e le designazioni
 Art. 18 Interrogazioni
 Capo II
 Sindaco e Giunta
 Art. 19 Elezione del sindaco
 Art. 20 Linee programmatiche
 Art. 21 Vice sindaco
 Art. 22 Delegati del sindaco
 Art. 23 La giunta - Composizione, nomina, e Presidenza
 Art. 24 Competenze della giunta
 Art. 25 Funzionamento della giunta
 Art. 26 Cessazione dalla carica di assessore
 Titolo III
 Istituti di partecipazione
 Difensore civico
 Capo I
 Partecipazione dei cittadini
 Riunioni - assemblee - Consultazioni - Istanze preposte
 Art. 27 Partecipazione dei cittadini
 Art. 28 Riunioni e assemblee
 Art. 29 Consultazioni
 Art. 30 Istanze e petizioni proposte
 Art. 31 Cittadini dell'unione europea - Stranieri soggiornanti - Partecipazione alla vita pubblica locale
 Art. 33 Disciplina del referendum
 Art. 34 Effetti del referendum
 Titolo IV
 Attività amministrativa
 Art. 35 Albo pretorio - Ripubblicazione dei regolamenti
 Art. 36 Svolgimento dell'attività amministrativa
 Art. 37 Statuto dei diritti del contribuente
 Titolo V
 Patrimonio - Finanza - Contabilità
 Art. 38 Ordinamento finanziario e contabile
 Art. 39 Revisione economico-finanziaria - Organo di revisione
 Titolo VI
 I Servizi
 Art. 40 Forma di gestione
 Art. 41 Gestione in economia
 Art. 42 Aziende speciali
 Art. 43 Istituzioni
 Art. 44 Società
 Art. 45 Concessione a terzi
 Art. 46 Tariffe e servizi
 Titolo VII
 Forme di associazione e di cooperazione - Accordi di programma
 Art. 47 Convenzioni
 Art. 48 Accordi di programma

Titolo VIII
 Uffici e personale
 Segretario comunale
 Capo I
 Organizzazione degli uffici e personale
 Art. 49 Criteri generali in materia di organizzazione
 Art. 50 Ordinamento degli uffici e dei servizi
 Art. 51 Organizzazione del personale
 Art. 52 Stato giuridico e trattamento economico del personale
 Art. 53 Incarichi a contratto
 Capo II
 Segretario comunale - Direttore generale - Responsabile uffici e servizi - Rappresentanza del comune in giudizio
 Art. 54 Segretario comunale - Direttore generale
 Art. 55 Responsabili degli uffici e dei servizi
 Art. 56 Ufficio di supporto agli organi di direzione politica
 Art. 57 Rappresentanza del comune in giudizio
 Titolo IX
 Disposizioni finali
 Art. 58 Violazioni di norme comunali - Sanzioni
 Art. 59 Violazione alle norme di legge
 Art. 60 Modifiche dello statuto
 Art. 61 Abrogazioni
 Art. 62 Entrata in vigore
 - Allegato A) - Bozzetto e descrizione dello stemma
 - Allegato B) - Bozzetto e descrizione del gonfalone

Titolo I Principi fondamentali

Art. 1

Definizione
 (Artt. 3 e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune di Valmala è ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica che ne determinano le funzioni - e dal presente statuto.
2. Esercita funzioni proprie e funzioni conferite dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 2

Autonomia
 (Artt. 3 e 6 del T. U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
2. Il comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di uguaglianza e di pari dignità sociale, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.
3. Il comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue

il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri comuni, della provincia, della regione, dello stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.

4. L'attività dell'amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.

5. Il comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.

6. Il comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.

7. Il comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonomia iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 3

Sede

(Art. 6 del T. U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La sede del comune è sita in b.ta Chiesa n. 18. La sede potrà essere trasferita con deliberazione del consiglio comunale. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.

2. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della giunta comunale, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.

3. Sia gli organi che le commissioni di cui al primo comma, per disposizione regolamentare, potranno riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del comune.

Art. 4

Territorio

(Art. 6 del T. U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'istituto nazionale di statistica.

Art. 5

Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del sindaco

(Artt. 6, c. 2 e 50, c. 12 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Lo stemma ed il gonfalone del comune sono conformi ai bozzetti allegati, rispettivamente, sub lettere a) e b), che, con le rispettive descrizioni, formano parte integrante del presente statuto.

2. La fascia tricolore, che è il distintivo del sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del comune.

3. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

4. L'uso dello stemma può essere autorizzato con deliberazione della giunta comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

Art. 6

Pari opportunità

(Art. 6, c. 3, del T. U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

a) riserva alle donne posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 61, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. L'eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;

b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica;

c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;

d) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità Europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica.

2. Per la presenza di entrambi i sessi nella giunta comunale, trova applicazione il successivo articolo 23.

Art. 7

Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone Handicappate.

Coordinamento degli interventi

1. Il comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l'azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 34, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

2. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel comune, il sindaco provvede ad istituire e nominare un comitato di coordinamento del quale fanno parte i responsabili dei servizi medesimi.

3. All'interno del comitato viene istituita una segreteria che provvede a tenere i rapporti con le persone handicappate ed i loro familiari.

Art. 8

Conferenza Stato - Città - Autonomie locali

1. Nell'ambito del decentramento di cui alla L. 15 marzo 1997, n. 59, il comune si avvale della conferenza stato-città-autonomie locali, in particolare per:

a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;

b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 e successive modificazioni;

c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni, da celebrare in ambito nazionale.

Art. 9

Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 875, e successive modifiche e integrazioni.

Titolo II

Organi istituzionali del Comune
(Consiglio Sindaco Giunta)

Capo I

Consiglio comunale

Art. 10

Presidenza

(Artt. 38, 39 e 40 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

Alternative

1) Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco che lo presiede e da nr. 12 consiglieri membri;

2) Al Sindaco sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione dei lavori e della attività del consiglio;

3) Il consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale, costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza;

4) Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.

5) Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza delle minoranze, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono rispettivamente parte i consiglieri di maggioranza e minoranza;

6) Il presidente del consiglio è tenuto a riunire il consiglio, entro venti giorni, da quando lo richiedano almeno un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Art. 11

Consiglieri comunali - Convalida - Programma di governo

(Artt. 38, 39 e 46, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero corpo elettorale del comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.

3. Il consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

4. Nella stessa seduta il sindaco comunica al consiglio la composizione della giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominata.

5. Entro tre mesi dalla prima seduta del consiglio il sindaco, sentita la giunta consegna, ai capigruppo consiliari, il programma relativo alle azioni ed al progetti da realizzare nel corso del mandato.

6. Entro i successivi 30 giorni il consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.

7. Il consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

8. La verifica da parte del consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 12

Funzionamento del consiglio - Decadenza dei Consiglieri
(Artt. 38 e 43, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il funzionamento del consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:

a) gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno: - cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria; - tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria; - un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti; il giorno di consegna non viene computato,

b) nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata, ad opera della presidenza, un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri. A tal fine, la documentazione relativa alle proposte iscritte all'ordine del giorno sono trasmesse al presidente del consiglio, da parte del responsabile del servizio, almeno cinque giorni prima della seduta;

c) prevedere, per la validità della seduta, la presenza, escluso il sindaco, di non meno di un terzo dei consiglieri assegnati:

- n. sei consiglieri per le sedute di prima convocazione;

- n. quattro consiglieri per le sedute di seconda convocazione;

d) richiedere, per l'approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione, la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione;

e) riservare al presidente il potere di convocazione e di direzione dei lavori;

f) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;

g) indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni debbono essere trattate in apertura o chiusura della seduta;

h) disciplinare la fornitura dei servizi, delle attrezzature, degli uffici e delle risorse finanziarie assegnate all'ufficio di presidenza del consiglio.

2. In pendenza dell'approvazione del regolamento di cui al precedente comma 1, nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in consiglio e capogruppo di ciascuna lista:

a) per il gruppo di maggioranza: il candidato consigliere che ha riportato il maggior numero di voti di preferenza;

b) per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di sindaco delle rispettive liste.

3. Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.

4. La mancata partecipazione a cinque sedute consecutive ovvero a otto sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

5. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

6. Ai consiglieri comunali, su specifica richiesta individuale, può essere attribuita una indennità di funzione, anziché il gettone di presenza, sempre che tale regime di indennità comporti pari o minori oneri finanziari. Nel regolamento saranno stabilite le detrazioni in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi per le quali non viene corrisposto il gettone di presenza.

Art. 13

Sessioni del consiglio

(Art. 38, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previste dalla legge:

a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;

b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

c) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;

d) per eventuali modifiche dello statuto.

3. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

4. La seconda convocazione del consiglio è prevista per il giorno successivo anche con orario diverso.

Art. 14

Esercizio della potestà regolamentare

(Art. 7, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio e la giunta comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.

2. I regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione, all'albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l'avviso del deposito.

3. I regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma 2.

Art. 15

Commissioni consiliari permanenti

(Art. 38, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio comunale può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.

3. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.

4. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

Art. 16

Costituzione di commissioni speciali

(Artt. 38 e 44, del T. U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste.

2. Per la costituzione delle commissioni speciali, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente. Alle opposizioni è attribuita la presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia.

3. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.

4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

5. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del comune e ha facoltà di ascoltare il sindaco, gli assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

6. La commissione speciale, insediata dal presidente del consiglio, provvede alla nomina, al suo interno, del presidente. Per la sua nomina voteranno i soli rappresentanti dell'opposizione limitatamente alla presidenza delle commissioni ad essa riservate.

Art. 17

Indirizzi per le nomine e le designazioni

(Art. 42 c. 2, lettera m, 50, c. 9 del T. U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi e quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del sindaco, dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni. Il sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.

2. Per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi.

3. Tutti i nominati o designati dal sindaco, decadono con il decadere del medesimo sindaco.

Art. 18

Interrogazioni

(Art. 43, del T. U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al sindaco o agli assessori.

2. Il consigliere che intenda rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta scritta.

3. Il sindaco, dispone:

a) se deve essere data risposta scritta, che l'ufficio provveda entro 15 giorni dal ricevimento;

b) se deve essere data risposta orale, che venga iscritto all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio;

c) se l'insegnante è assente ingiustificato, si intende che ha rinunciato all'interrogazione.

4. Il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale disciplinerà lo svolgimento della discussione per le interrogazioni con risposta orale, nonché le dichiarazioni di improponibilità.

Capo II

Sindaco e Giunta

Art. 19

Elezione del sindaco

(Artt. 46 e 50, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del consiglio comunale.

2. Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

3. Il sindaco è titolare della rappresentanza generale del comune. In caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza istituzionale dell'ente spetta, nell'ordine, al vicesindaco.

Art. 20

Linee programmatiche

(Art. 46, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le linee programmatiche, presentate dal sindaco nella seduta di cui al precedente articolo 11, debbono analiticamente indicare le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

Art. 21

Vice sindaco

(Art. 53, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il vice sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni.

Art. 22

Delegati del sindaco

1. Il sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

3. Il sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogniqualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al consiglio in occasione della prima seduta utile.

5. Il sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza.

Art. 23

La giunta - Composizione e nomina - Presidenza (Artt. 47 e 64, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

Alternative

1. La giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da nr. quattro assessori, compreso il vicesindaco.

2. Il sindaco, per la nomina della giunta, avrà cura di promuovere la presenza di ambo i sessi.

3. La giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, accerta, apposito verbale, le condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere dei suoi eventuali componenti non consiglieri. Lo stesso accertamento dovrà essere rinnovato al verificarsi di nuove nomine.

Art. 24

Competenze della giunta

(Art. 48, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le competenze della giunta sono disciplinate dall'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

2. L'accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della giunta salvo che non comporti onori di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del consiglio, ai sensi dell'art. 42, lettere i) ed l), del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 25

Funzionamento della giunta

(Art. 48, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'attività della giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

2. La giunta è convocata dal sindaco che fissa l'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.

3. Il sindaco dirige e coordina l'attività della giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. Le sedute della giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione, che dovrà risultare a verbale, della giunta stessa. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

5. Apposito regolamento disciplina il funzionamento della giunta comunale.

Art. 26

Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al sindaco, sono irrevocabili, non ne-

cessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio.

3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al consiglio.

Titolo III
Istituti di partecipazione -
Difensore Civico

Capo I
Partecipazione dei cittadini -
Riunioni - Assemblee -
Consultazioni - Istanze e proposte

Art. 27

Partecipazione dei cittadini
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di quartiere e frazione. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

3. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:

- a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;
- b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive sono garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 28

Riunioni e assemblee
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

- a) per la formazione di comitati e commissioni;
- b) per dibattere problemi;
- c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 29

Consultazioni
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio e la giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.

4. I costi delle consultazioni sono a carico del comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

Art. 30

Istanze petizioni e proposte
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Gli elettori del comune, possono rivolgere istanze e petizioni al consiglio e alla giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.

2. Il consiglio comunale e la giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, dovranno adottare i provvedimenti di competenza. Se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prenderanno atto del ricevimento dell'istanza o petizione precisando lo stato del procedimento. Copia della determinazione sarà trasmessa, entro cinque giorni al presentatore e al primo firmatario della medesima.

3. Le proposte dovranno essere sottoscritte almeno da elettori con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

Art. 31

*Cittadini dell'Unione europea -
Stranieri soggiornanti*
Partecipazione alla vita pubblica locale
(Art. 8, c. 5, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Al fine di assicurare la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, il comune:

- a) favorirà la inclusione, in tutti gli organi consultivi locali, dei rappresentanti dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti;
- b) promuoverà la partecipazione dei cittadini all'Unione europea e degli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno alla vita pubblica locale.

Capo II Referendum

Art. 32

Azione referendaria
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum:
 - a) in materia di tributi locali e di tariffe;
 - b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
 - c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
3. I soggetti promotori dei referendum possono essere:
 - a) il trenta per cento del corpo elettorale;
 - b) il consiglio comunale.
4. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 33

Disciplina del referendum
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.
2. In particolare il regolamento deve prevedere:
 - a) i requisiti di ammissibilità;
 - b) i tempi;
 - c) le condizioni di accoglimento;
 - d) le modalità organizzative;
 - e) i casi di revoca e sospensione;
 - f) le modalità di attuazione.

Art. 34

Effetti del referendum
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Se l'esito è stato favorevole, il sindaco è tenuto a proporre al consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il sindaco ha facoltà di proporre egualmente al consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Titolo IV

Attività Amministrativa - Diritti del Contribuente

Art. 35

Albo pretorio - Ripubblicazione dei regolamenti
(Art. 124, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. E' istituito nella sede del comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto e i regolamenti comunali prescrivono.
2. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente.
3. Tutti i regolamenti comunali deliberati dal consiglio comunale, muniti degli estremi della pub-

blicazione e del provvedimento di esame da parte dell'organo di controllo, sono ripubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi con contemporaneo avviso al pubblico mediante appositi manifesti nei consueti luoghi di affissione. I detti regolamenti entrano in vigore, in assenza di diversa disposizione di ciascun regolamento, il primo giorno del mese successivo all'inizio della ripubblicazione.

Art. 36

Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.
2. Gli organi istituzionali del comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.
3. Il comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

Art. 37

Statuto dei diritti del contribuente
(Art. 1, c. 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212)

1. In relazione al disposto dell'art. 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare dovrà essere integrato dal contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio.
2. Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, dovranno essere aggiornati o integrati introducendo, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, le necessarie modifiche con particolare riferimento:
 - a) all'informazione del contribuente (art. 5);
 - b) alla conoscenza degli atti e semplificazione (art. 6);
 - c) alla chiarezza e motivazione degli atti (art. 7);
 - d) alla remissione in termini (art. 9);
 - e) alla tutela dell'affidamento e delle buona fede - agli errori del contribuente (art. 10);
 - f) interpello del contribuente (artt. 11 e 19).

Titolo V

Finanza - Contabilità - Organo di Controllo

Art. 38

Ordinamento finanziario e contabile
(Artt. da 149 a 241, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'ordinamento finanziario e contabile del comune è riservato alla legge dello stato.
2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto l'art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 39

Revisione economico-finanziaria
(Artt. da 234 a 241, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La revisione economico-finanziaria del comune è disciplinata dalla normativa statale.

2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 40, disciplinerà, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

3. L'organo di revisione, a richiesta, collabora alla formazione degli atti partecipando alle riunioni del consiglio e della giunta. A tal fine sarà invitato, con le procedure previste per la convocazione dei detti organi, alle rispettive riunioni.

Titolo VI

I Servizi

Art. 40

Forma di gestione
(Artt. 113 e 114, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.

2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente statuto.

3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:

a) in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal comune, qualora ricorrano i presupposti di cui al successivo art. 46, comma 1;

f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'articolo 116 del T.U. n. 267/2000, e del successivo art. 46, commi 2 e 3.

Art. 41

Gestione in economia
(Art. 113, c. 1.a, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.

Art. 42

Aziende speciali
(Art. 114, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di

un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo statuto.

2. Sono organi dell'azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore:

a) il consiglio di amministrazione è nominato dal sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;

b) il presidente è nominato dal sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);

3. Al direttore generale è attribuita la direzione gestionale dell'azienda, con la conseguente responsabilità. Lo statuto dell'azienda disciplina le condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.

4. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i membri della giunta e del consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.

5. Il sindaco, anche su richiesta motivata del consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.

6. L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo statuto, approvato dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.

7. L'organizzazione e il funzionamento è disciplinato dall'azienda stessa, con proprio regolamento.

8. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.

9. Il comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

10. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Art. 43

Istituzioni
(Art. 114, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il nu-

mero non superiore a sei, dei componenti del consiglio di amministrazione, è stabilito con l'atto istitutivo, dal consiglio comunale.

3. Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 44 per le aziende speciali.

4. Il direttore generale dell'istituzione è l'organo al quale è attribuita la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall'organo competente in seguito a pubblico concorso.

5. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. L'organo di revisione economico-finanziaria del comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 44

Società

(Art. 116, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

2. Per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il comune può costituire apposite società per azioni, di cui al comma 1, lettera f) dell'articolo 113 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Per l'applicazione del comma 2, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 116 del T.U. n. 267/2000.

Art. 45

Concessione a terzi

(Art. 113, c. 1b, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l'impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.

2. La concessione a terzi è decisa dal consiglio comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l'oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l'aspetto sociale.

Art. 46

Tariffe dei servizi

(Art. 117, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La tariffa dei servizi è determinata con deliberazione dalla giunta comunale nel rispetto dei principi di cui all'art. 117 del T.U. n. 267/2000.

2. Le tariffe, con motivata deliberazione, per assicurare l'equilibrio economico-finanziario compromesso da eventi imprevisi, potranno essere variate nel corso dell'anno, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di esecutività dalla relativa deliberazione.

Titolo VII

Forme di associazione e di cooperazione Accordi di Programma

Art. 47

Convenzioni

(Art. 30, c. 1, del T.U. 16 agosto 2000, n. 267)

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri comuni e con la provincia.

2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 48

Accordi di programma

(Art. 34, T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti,

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

Titolo VIII

Uffici e Personale - Segretario Comunale

Capo I

Organizzazione degli Uffici e Personale

Art. 49

Criteri generali in materia di organizzazione

(Art. 6, e. 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune programma con cadenza triennale il fabbisogno di personale, adeguando l'apparato produttivo ai seguenti principi:

- accrescimento della funzionalità e della ottimizzazione delle risorse

per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;

- riduzione programmata delle spese di personale, in particolare per nuove assunzioni, realizzabile anche mediante l'incremento delle quote di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili;

- compatibilità con processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;
- attuazione dei controlli interni.

2. La programmazione di cui al precedente comma è propedeutica all'espletamento di concorsi, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 36, comma 4, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e dell'art. 89 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 50

Ordinamento degli uffici e dei servizi
(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

2. Il comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art. 51

Organizzazione del personale
(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali.

Art. 52

Stato giuridico e trattamento economico del personale
(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 53

Incarichi esterni
(Art. 110, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezio-

nalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

Capo II

Segretario Comunale - Direttore Generale -
Responsabili Uffici e Servizi

Art. 54

Segretario comunale - Direttore generale
(Artt. da 97 a 106 e 108, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del segretario comunale sono disciplinati dalla legge e dai contratti di categoria.

2. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del segretario comunale.

3. Al segretario comunale possono essere conferite, dal sindaco, le funzioni di direttore generale.

4. Nei caso di conferimento delle funzioni di direttore generale, al segretario comunale, spetta una indennità di direzione determinata dal sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico, entro i limiti indicati dalla contrattazione di categoria.

Art. 55

Responsabili degli uffici e dei servizi
(Art. 107, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Essendo questo comune privo di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), dello stesso T.U., sono attribuite, con provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

2. Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo del comune o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Sono attribuiti ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dal presente statuto o dai regolamenti comunali:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai re-

golamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco;

l) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di cui all'art. 50, c. 5 e all'art. 54 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

m) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del comune;

n) l'attribuzione, a dipendenti comunali aventi rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale, della qualifica di "messo comunale" autorizzato a notificare gli atti del comune e anche di altre amministrazioni pubbliche, per i quali non siano prescritte speciali formalità. Per esigenze straordinarie la detta funzione potrà essere attribuita a dipendenti regolarmente assunti a tempo determinato.

4. I responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.

5. Il sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi.

In caso di inerzia o ritardo, il sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il sindaco può attribuire, con provvedimento motivato, la competenza al segretario comunale o ad altro dipendente, dando notizia del provvedimento al consiglio comunale nella prima seduta utile.

Art. 56

Ufficio di supporto agli organi di direzione politica
(Art. 90, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La Giunta comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del sindaco, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.

2. I collaboratori inseriti in detto ufficio, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. Con provvedimento motivato della giunta, al detto personale, il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

Art. 57

Rappresentanza del comune in giudizio
(Art. 6, c. 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. In tutti i gradi di giudizio per la rappresentanza del comune, sia come attore che come convenuto, fatta eccezione:

a) per i processi tributari di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nei quali il Comune, in tutti i gradi, è rappresentato dal responsabile del relativo tributo;

b) per le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'art. 68, del D.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, nelle quali il comune è rappresentato dal responsabile del servizio personale; su conforme indirizzo espresso dalla giunta comunale ai sensi dell'art. 107, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, sarà seguita la procedura di cui al successivo comma 2.

2. Con determinazione del direttore generale di cui all'art. 108 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, se nominato, ovvero del segretario comunale:

a) sarà designato il responsabile del servizio incaricato della rappresentanza del comune nonché, in caso di sua assenza o impedimento, il suo sostituto;

b) sarà dato corso alla nomina del legale incaricato della difesa delle ragioni del comune.

Titolo IX Disposizioni finali

Art. 58

Violazioni di norme comunali - Sanzioni

1. Chiunque viola le norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra un minimo ed un massimo fissato dal corrispondente articolo del regolamento e dell'ordinanza.

2. Il minimo ed il massimo della sanzione di cui al precedente comma 1 non potrà essere fissato in misura inferiore a L. 60.000 nè superiore a L. 1.000.000.

3. In sede di prima applicazione e fino a quando non sarà disposto l'aggiornamento dei singoli regolamenti, la giunta comunale, con apposita deliberazione, fisserà il minimo ed il massimo da applicare alle violazioni delle singole disposizioni.

4. Per le sanzioni previste dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni generali contenute nella sezione I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni. Autorità competente è il sindaco.

5. Quando i regolamenti o le ordinanze non dispongono altrimenti le violazioni alle relative disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di L. 60.000 e massima di L. 1.000.000.

Art. 59

Violazione alle norme di legge - Sanzioni

1. In tutti i casi in cui per violazione di legge viene demandato al sindaco ovvero genericamente al comune nel quale le violazioni sono state commesse, la competenza per la irrogazione della sanzione, con conseguente spettanza al comune stesso dei relativi proventi, il direttore generale di cui all'art. 108 del T.U. 8 agosto 2000, n. 267, se nomi-

nato, ovvero il segretario comunale, designerà, con riferimento alla singola norma, il responsabile del servizio cui saranno attribuite tutte le competenze in capo al sindaco o, genericamente, al comune.

Art. 60

Modifiche dello statuto

(Art. 1, c. 3, e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il consiglio comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

4. Le proposte di abrogazione totale o parziale devono essere accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto o di nuove norme.

Art. 61

Abrogazioni

1. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente statuto, sono abrogate.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto e tutti i regolamenti comunali vigenti saranno apportate le necessarie variazioni.

Art. 62

Entrata in vigore

(Art. 6, c. 5, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Il presente statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del comune.

ALTRI ANNUNCI

Comune di Agliè (Torino)

Decreto n. 1/2002. Occupazione temporanea d'urgenza di immobili necessari per i lavori di "completamento asfaltatura strada Bioletto e Belvedere" - Legge 2359 del 25 giugno 1865

Il Sindaco

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 27 febbraio 2002, divenuta esecutiva in data 15 marzo 2002, con la quale è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo per i lavori di "completamento asfaltatura strada Bioletto e Belvedere" e con la quale si dichiarava la pubblica utilità nonché l'urgenza ed indifferibilità dei lavori anzidetti.

Visto che per la realizzazione di detti lavori, si rende necessario l'occupazione temporanea urgenza delle aree interessanti le opere di cui sopra.

Richiamati gli artt. 71 e seguenti della Legge 25 giugno 1865 n. 2359 e s.m.i.

Visti gli artt. 1 e 3 della Legge 3 gennaio 1978 n. 1.

Visti gli strumenti urbanistici vigenti in questo Comune

decreta

E' autorizzata a favore del Comune di Agliè l'occupazione temporanea d'urgenza sino al 26 febbraio 2007 degli immobili siti in detto Comune, descritti nell'elenco ditte al num. Ord. 1 piano 1 ditta catastale Ferraro Gigliola prop. per 1/2, Sinato Feliciano prop. per 1/2, ditta proprietaria Ferraro Gigliola prop. per 1/2, Sinato Feliciano prop. per 1/2, coerenze E; fg. 26 n. 651, S. Fg. n. 263, O; Fg. 26 n. 609, N; stessa ditta, partita 9941, Fg. 26 mappale 650 (ex 424/a) superficie ca. 83 qualità F.U. d'acc. Qualità in atto sedime stradale area da esp. mq. 83, annotazioni lavori di completamento asfaltatura strada Bioletto e Belvedere; piano 2 ditta catastale Ferraro Gigliola prop. per 1/2, Sinato Feliciano prop. per 1/2, ditta proprietaria Ferraro Gigliola prop. per 1/2, Sinato Feliciano prop. per 1/2, coerenze E, Fg. 26 n. 611, S; Fg. N. 279, O; Fg. 26 n. 650, N; stessa ditta, partita 9941, Fg. 26 mappale 651 (ex 425/a) superficie ca. 94 qualità F.U. d'acc. Qualità in atto sedime stradale area da esp. mq. 94, annotazioni lavori di completamento asfaltatura strada Bioletto e Belvedere e nel piano particellare, a firma del Geom. Adriano Ghione, facenti parte del presente Provvedimento.

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, il Responsabile del Procedimento è il Geom. Marco Gai.

Per dette occupazioni sarà corrisposto ai proprietari ed agli aventi diritto un indennizzo che verrà determinato ai sensi delle Leggi vigenti.

E' fatto carico al Comune di Agliè di procedere alla compilazione dello stato di consistenza nei modi stabiliti dall'art. 3 della Legge 3 gennaio 1978 n. 1.

Il presente Decreto dovrà venir pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Piemonte e all'Albo Pretorio Comunale.

Ordina

il Geometra Adriano Ghione, con studio in Castellamonte Via A. Ghione n. 5, procederà alla compilazione, a termine di Legge, dello stato di consistenza degli immobili da occupare contestualmente al verbale di immissione in possesso, per gli scopi indicati in premessa.

A tal fine il geom. Adriano Ghione potrà introdursi nelle proprietà private previo avviso da notificare agli eventi diritto a termine di legge.

Il presente Decreto, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 364 è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Contro il presente atto è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità da parte di chi abbia interesse entro il termine di 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto, o in alternativa in primo grado ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto stesso.

Agliè, 22 aprile 2002

Il Sindaco

1

Comune di Agliè (Torino)

Decreto n. 2/2002. Occupazione temporanea d'urgenza di immobili necessari per i lavori di "allargamento della Strada Meleto" - Legge 2359 del 25 giugno 1865

Il Sindaco

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 15 del 27 febbraio 2002, divenuta esecutiva in data 15 marzo 2002, con la quale è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo per i lavori di "allargamento della Strada Meleto" e con la quale si dichiarava la pubblica utilità nonché l'urgenza ed indifferibilità dei lavori anzidetti.

Visto che per la realizzazione di detti lavori, si rende necessario l'occupazione temporanea urgenza delle aree interessanti le opere di cui sopra.

Richiamati gli artt. 71 e seguenti della Legge 25 giugno 1865 n. 2359 e s.m.i.

Visti gli artt. 1 e 3 della Legge 3 gennaio 1978 n. 1.

Visti gli strumenti urbanistici vigenti in questo Comune

decreta

E' autorizzata a favore del Comune di Agliè l'occupazione temporanea d'urgenza sino al 26 febbraio 2007 degli immobili siti in detto Comune, descritti nell'elenco ditte al num. Ord. 1 piano 6 ditta catastale: Querio Barbara Teresa prop. Querio Maria Elena prop., ditta proprietaria: Querio Paolo, coerenze E Fg. 17 n. 2, S. Str. Com.le. O.; Fg. 18 n. 77, N; stessa Ditta, Partita 8283; Fg. 18 mappale 199, superficie a ca. 10.00, qualità prato cl. 2, R.D. euro 5,68, R.A. euro 5,68 qualità in atto prato area da esp. mq. 56, annotazioni lavori di allargamento strada Meleto e nel piano particellare, a firma del Geom. Adriano Ghione, facenti parte del presente Provvedimento.

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, il Responsabile del Procedimento è il geom. Marco Gai.

Per dette occupazioni sarà corrisposto ai proprietari ed agli aventi diritto un indennizzo che verrà determinato ai sensi delle Leggi vigenti.

E' fatto carico al Comune di Agliè di procedere alla compilazione dello stato di consistenza nei modi stabiliti dall'art. 3 della Legge 3 gennaio 1978 n. 1.

Il presente Decreto dovrà venire pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Piemonte e all'Albo Pretorio Comunale.

Ordina

il Geometra Adriano Ghione, con studio in Castellamonte, Via A. Ghione n. 5, procederà alla compilazione, a termine di Legge, dello stato di consistenza degli immobili da occupare contestualmente al verbale di immissione in possesso, per gli scopi indicati in premessa.

A tal fine il geom. Adriano Ghione potrà introdursi nelle proprietà private previo avviso da notificare agli eventi diritto a termine di legge.

Il presente Decreto, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 364 è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Contro il presente atto è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità da parte di chi abbia interesse entro il termine di 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto, o in alternativa in primo grado ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto stesso.

Agliè, 22 aprile 2002

Il Sindaco

2

Comune di Airasca (Torino)

Decreto n. 1/2002

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 28.1.2000, esecutiva ai sensi del legge, con la quale è stato approvato il progetto preliminare dell'opera di realizzazione di nuovo tratto di fognatura in Via Stazione tra la Stazione Ferroviaria ed il collettore esistente in Via dei Reali;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 18.3.2002, resa immediatamente eseguibile, con la quale è stato riapprovato il progetto definitivo, approvato il progetto esecutivo e sono stati corretti i dati relativi al finanziamento dell'opera di realizzazione di nuovo tratto di fognatura in Via Stazione tra la Stazione Ferroviaria ed il collettore esistente in Via dei Reali;

Rilevato che l'opera, con la medesima deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 18.3.2002 è dichiarata di pubblica utilità, nonché urgente ed indifferibile ai sensi e per gli effetti delle Leggi 25.6.1865, n. 2359 e s.m.i. e 3.1.1978, n. 1 e s.m.i.;

Ravvisata la necessità di autorizzare in favore di questo Comune, l'occupazione d'urgenza degli immobili, necessari alla realizzazione dell'opera e ciò ai fini del sollecito inizio dei lavori;

Visto il piano particellare d'occupazione allegato al progetto definitivo riapprovato ed a quello esecutivo approvato, entrambi con la sopra citata deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 18.3.2002;

Rilevato che con precedente Determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale n. 42 in data 21.2.2002 è già stato provveduto conferire al Geom. Pio Poli con Studio Professionale in Torino (TO) Via G. Casalis, 59 l'incarico per la compilazione a termini di legge dello stato di consistenza degli immobili da occupare;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 in data 8.4.2002 con la quale è stata autorizzata in favore di questo Comune, l'occupazione d'urgenza degli immobili necessari alla realizzazione dell'opera sopra descritta ed è stato conferito espresso mandato al Responsabile dell'Ufficio tecnico Comunale sottoscritto di emettere il relativo Decreto;

Visti gli artt. 7 e 71 della Legge 25.6.1895, n. 2.359;

Visto l'art. 20 della Legge 22.10.1971, n. 865;

Visto l'art. 14 della Legge 28.1.1977, n. 56;

Visto l'art. 106 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616;

Visto l'art. 3 della Legge 3.1.1978, n. 1;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

Visto il provvedimento n. 50 del 21.12.2001 con il quale il Sindaco del Comune di Airasca ha nominato i Responsabili dei Servizi;

decreta

Art. 1

In favore del Comune di Airasca, è autorizzata l'occupazione d'urgenza degli immobili necessari alla realizzazione di lavori di nuovo tratto di fognatura in Via Stazione tra la Stazione Ferroviaria ed il collettore esistente in Via dei Reali e descritti nel piano particellare di occupazione allegato al presente atto per farne parte integrante;

Art. 2

L'occupazione disposta con il presente decreto potrà essere protratta sino al termine per il compimento delle espropriazioni fissato con la succitata deliberazione della Giunta Comunale n. 30 in data 18.3.2002 che comunque dovranno iniziare entro il 17.3.2002 e cioè entro un anno dalla data di dichiarazione di pubblica utilità;

Art. 3

Il presente decreto perderà la propria efficacia ove l'occupazione non segua entro il termine di tre mesi dalla data di emissione.

Art. 4

L'indennità dovuta agli aventi diritto per l'occupazione d'urgenza disposta con il presente decreto, sarà determinata dalla competente Commissione Provinciale Espropri costituita ai sensi dell'art. 14 della Legge 28.1.1977, n. 10.

Art. 5

Il Geom. Pio Poli con Studio Professionale in Torino (TO) Via G. Casalis, 59, procederà alla compilazione dello stato di consistenza degli immobili da occupare in concomitanza con la redazione del verbale di immissione in possesso.

A tal fine il predetto tecnico potrà introdursi nelle proprietà previo avviso da notificare agli aventi diritto, a cura di questo Comune, entro venti giorni prima dell'accesso.

Art. 6

Il presente decreto sarà notificato agli aventi diritto nelle forme di legge.

Avverso il presente decreto potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla data di notifica ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla data medesima.

Art. 7

Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed all'Albo Pretorio del Comune di Airasca.

Airasca, 22 aprile 2002

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale
Marco Bianco

3

Comune di Airasca (Torino)

Decreto n. 2/2002

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 17.12.2001, esecutiva ai sensi del legge, con la quale è stato approvato il progetto preliminare dell'opera di realizzazione di un nuovo centro polifunzionale ad uso e servizio socio - assistenziale;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 15.4.2002, resa immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il progetto definitivo dell'opera di realizzazione di un nuovo centro polifunzionale ad uso e servizio socio - assistenziale;

Rilevato che l'opera, con la medesima deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 15.4.2002 è dichiarata di pubblica utilità, nonché urgente ed indifferibile ai sensi e per gli effetti delle Leggi 25.6.1865, n. 2359 e s.m.i. e 3.1.1978, n. 1 e s.m.i.;

Ravvisata la necessità di autorizzare in favore di questo Comune, l'occupazione d'urgenza degli immobili, necessari alla realizzazione dell'opera e ciò ai fini del sollecito inizio dei lavori;

Visto il piano particellare d'occupazione allegato al progetto definitivo approvato con la sopra citata deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 15.4.2002;

Rilevato che con precedente Determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale n. 41 in data 21.2.2002 è già stato provveduto a conferire al Geom. Pio Poli con Studio Professionale in Torino (TO) Via G. Casalis, 59 l'incarico per la compilazione a termini di legge dello stato di consistenza degli immobili da occupare;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 40 in data 15.4.2002 con la quale è stata autorizzata in favore di questo Comune, l'occupazione d'urgenza degli immobili necessari alla realizzazione dell'opera sopra descritta ed è stato conferito espresso mandato al Responsabile dell'Ufficio tecnico Comunale sottoscritto di emettere il relativo Decreto;

Visti gli artt. 7 e 71 della Legge 25.6.1895, n. 2.359;

Visto l'art. 20 della Legge 22.10.1971, n. 865;

Visto l'art. 14 della Legge 28.1.1977, n. 56;

Visto l'art. 106 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616;

Visto l'art. 3 della Legge 3.1.1978, n. 1;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

Visto il provvedimento n. 50 del 21.12.2001 con il quale il Sindaco del Comune di Airasca ha nominato i Responsabili dei Servizi;

decreta

Art. 1

In favore del Comune di Airasca, è autorizzata l'occupazione d'urgenza degli immobili necessari alla realizzazione di un nuovo centro polifunzionale ad uso e servizio socio - assistenziale e descritti nel piano particellare di occupazione allegato al presente atto per farne parte integrante;

Art. 2

L'occupazione disposta con il presente decreto potrà essere protratta sino al termine per il compimento delle espropriazioni fissato con la succitata deliberazione della Giunta Comunale n. 39 in data 15.4.2002 che comunque dovranno iniziare entro il 14.4.2003 e cioè entro un anno dalla data di dichiarazione di pubblica utilità;

Art. 3

Il presente decreto perderà la propria efficacia ove l'occupazione non segua entro il termine di tre mesi dalla data di emissione.

Art. 4

L' indennità dovuta agli aventi diritto per l'occupazione d'urgenza disposta con il presente decreto, sarà determinata dalla competente Commissione Provinciale Espropri costituita ai sensi dell'art. 14 della Legge 28.1.1977, n. 10.

Art. 5

Il Geom. Pio Poli con Studio Professionale in Torino (TO) Via G. Casalis, 59, procederà alla compilazione dello stato di consistenza degli immobili da occupare in concomitanza con la redazione del verbale di immissione in possesso.

A tal fine il predetto tecnico potrà introdursi nelle proprietà previo avviso da notificare agli aventi diritto, a cura di questo Comune, entro venti giorni prima dell'accesso.

Art. 6

Il presente decreto sarà notificato agli aventi diritto nelle forme di legge.

Avverso il presente decreto potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla data di notifica ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla data medesima.

Art. 7

Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed all'Albo Pretorio del Comune di Airasca.

Airasca, 22 aprile 2002

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale
Marco Bianco

4

Comune di Baldichieri d'Asti (Asti)

Deposito Variante parziale n. 7 (n. 9 come ordine generale) ex art. 17 c. 7 L.R. 56/77 e s.m.i. al vigente P.R.G.C.

Il Responsabile del Servizio

In esecuzione del provvedimento del Consiglio Comunale n. 18 in data 26 marzo 2002, esecutivo ai sensi di legge,

rende noto

che è depositata in visione presso la Segreteria Comunale nonché pubblicata per estratto all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi e precisamente dal 2 maggio 2002 al 1 giugno 2002 la Variante parziale n. 7 (n. 9 come ordine generale) ex art. 17 c. 7 L.R. 56/77 e s.m.i. al vigente P.R.G.C. approvato con D.G.R. n. 32-21079 del 21/7/1997 (area a parcheggio pubblico in Via Roma).

Chiunque può prenderne visione presso l'Ufficio di Segreteria nei giorni di apertura al pubblico.

Dal 17 maggio 2002 al 1 giugno 2002 possono essere presentate osservazioni e proposte nel pubblico interesse esclusivamente per quanto oggetto della Variante.

Baldichieri d'Asti, 2 maggio 2002

Simone Accossato

5

Comune di Bianzè (Vercelli)

Avviso - Emissione bando per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata - Ambito Territoriale n. 24

Si rende noto che, ai sensi della L.R. 28 marzo 1995 n. 46 e s.m.i. è stato pubblicato in data 2/5/2002 il bando per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata di risulta.

La partecipazione è consentita ai residenti o a coloro che svolgono la propria attività lavorativa in uno dei Comuni facenti parti dell'Ambito Territoriale n. 24 (Alice Castello, Balocco, Bianzè, Borgo d'Ale, Buronzo, Carisio, Cigliano, Crova, Giffenga, Livorno Ferraris, Moncrivello, Salasco, San Germano Vercellese, Santhià, Tronzano Vercellese).

Le domande di partecipazione, compilate su moduli appositamente predisposti ed in distribuzione presso gli Uffici del Comune di Bianzè dovranno essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune di Bianzè entro il termine tassativo delle ore 12 del

giorno 1 luglio 2002, salvo che si tratti di lavoratori emigrati all'estero per i quali il termine è prorogato alle ore 12 del giorno 31 luglio 2002.

Il Responsabile del Servizio di Segreteria
Corrado Cellocchio

6

Comune di Bioglio (Biella)

Adozione di piano per l'edilizia economica e popolare nonchè variante parziale al Piano regolatore generale comunale

Il Responsabile del Settore Tecnico

rende noto che

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 17.4.2002 è stato adottato il Piano per l'Edilizia Economica Popolare (PEEP) di questo Comune che ha richiesto la contestuale adozione di Variante Parziale al Piano Regolatore Generale Comunale ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i.

La citata deliberazione è in pubblicazione all'albo pretorio comunale per 30 giorni consecutivi, compresi festivi a far tempo dal 29 Aprile e fino al 28 Maggio compreso.

Nel medesimo periodo, copia della delibera consiliare n. 11 del 17.4.2002 è depositata presso l'ufficio Segreteria e presso l'Ufficio Tecnico di questo Comune.

Chiunque ne avesse interesse può prendere visione degli atti presso i medesimi uffici, con il seguente orario:

Ufficio segreteria

Martedì e Venerdì

dalle ore 9 alle ore 14

Ufficio Tecnico

Lunedì - Giovedì dalle ore 9,00 alle ore 14,00

Mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 14,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00

sabato, domenica e festivi dalle ore 10 alle ore 11

Chiunque ne abbia interesse, ivi compresi i soggetti portatori di interessi diffusi, nei successivi trenta giorni (30 giorni) e cioè sino al 27 Giugno compreso può presentare osservazioni al proposito.

Tutte le osservazioni dovranno essere redatte in n. 3 copie, di cui una in carta legale, e fatte pervenire all'ufficio Segreteria o all'ufficio Tecnico negli orari sopra indicati.

Bioglio, 24 aprile 2002

Il Responsabile del Settore Tecnico

7

Comune di Borgaro Torinese (Torino)

Avviso

È stato indetto il bando di concorso generale n. 2 ai sensi dell'art. 6 Legge Regionale n. 46/95 e s.m.i., per l'assegnazione in locazione di alloggi E.R.P. e di proprietà comunale ultimati nel periodo

di efficacia della graduatoria o disponibili per risulta.

Le domande devono essere presentate al 3° Settore Territorio Ambiente - Ufficio Casa del Comune di Borgaro P.zza Vittorio Veneto n. 12, dal 6.5.2002 alle ore 12,00 del giorno 21.6.2002.

Borgaro Torinese, 2 maggio 2002

Assessore alla Casa
Carmen Auda

Il Sindaco
Giuseppe Vallone

8

Comune di Borgo Ticino (Novara)

Estratto bando di concorso generale indetto ai sensi della l.r. 28.3.1995 n. 46 e sue modifiche ed integrazioni per l'assegnazione in locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione o disponibili per risulta nel comune di Borgo Ticino

Il Comune di Borgo Ticino Via V. Emanuele II n. 58 (tel. 0321/907734 - fax 0321/908275), ha indetto un bando di concorso generale ai sensi della L.R. n. 46/95 e sue modifiche ed integrazioni per l'assegnazione in locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

Tutti i cittadini residenti nell'ambito territoriale ex Asl n. 53 della Regione Piemonte o che prestino la loro attività lavorativa in tale ambito possono concorrere al 50% degli alloggi disponibili in detto ambito territoriale, mentre la quota restante è riservata ai residenti nel Comune di Borgo Ticino.

Le domande dovranno pervenire al Comune di Borgo Ticino entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 3.6.2002.

Il bando integrale è affisso all'Albo Pretorio del Comune.

Informazioni e copia dei documenti potrà essere ritirata presso l'Ufficio Socio Assistenziale o presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico.

Il Sindaco
Giovanni Orlando

9

Comune di Busano (Torino)

Avviso di opponendum

Il Responsabile del Servizio

in conformità a quanto disposto dall'art. 189 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, sui lavori pubblici

avverte

Che avendo l'appaltatore dei lavori di asfaltatura della strada comunale dei Maioletti - Impresa Grosso Giuseppe Romualdo ultimato i lavori in base al contratto d'appalto, chiunque vanti crediti verso di questi per danni verificatisi in dipendenza dei lavori anzidetti, deve presentare a questo Comune istanza corredata dai relativi titoli entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

I creditori che intendono garantirsi per i titoli suddetti anche sulla cauzione prestata dall'Impresa, dovranno chiederne tempestivamente il sequestro alla competente autorità giudiziaria.

Busano Canavese, 18 aprile 2002

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Bartolomeo Rolle

10

Comune di Caprie (Torino)

Piano regolatore comunale 1^a variante

Il Responsabile del Procedimento

rende noto

che, ai sensi dell'8° comma dell'art. 15 della L.R. 56/77, presso la Segreteria Comunale, per la durata di 30 giorni consecutivi a partire dal 2/5/2002 fino al 31/5/2002, sono depositati gli elaborati tecnici - scheda quantitativa dei dati urbani e Planimetria sintetica di Piano con le previsioni dei Comuni contermini - richiesti quale integrazione documentale dalla Regione Piemonte al progetto definitivo della variante n. 1 al P.R.G.C., unitamente alla relativa delibera consiliare di adozione.

Affinché chiunque possa prenderne visione gli uffici saranno aperti nel seguente orario:

- giorni feriali: dalle ore 10.00 alle ore 13.00
- sabato e festivi: dalle ore 9.00 alle 11.00

Caprie, 18 aprile 2002

Il Responsabile del Procedimento
Patrizia Volturo

11

Comune di Carema (Torino)

Deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 28.2.2002 "Approvazione Regolamento Edilizio"

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

1) di approvare il nuovo Regolamento Edilizio Comunale nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale il quale si compone di n. 70 articoli, di un'appendice all'articolo 31 e da n. 17 modelli progressivamente numerati da 1 a 16;

2) dare atto che il Regolamento Edilizio testè approvato è conforme a quello tipo predisposto dalla Regione Piemonte con L.R. n. 19 del 8 luglio 1999.

3) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

12

Comune di Ceva (Cuneo)

Avviso lavori di consolidamento scarpata stradale in località Torretta e realizzazione di rotonda.

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE TECNICO

Visti:

a) la richiesta del Presidente della Provincia di Cuneo

b) l'art. 10 e segg. della L. 22.10.1971 n. 865; rende noto quanto segue:

1) Presso la Segreteria Comunale sono depositati ed in pubblica visione gli atti relativi al procedimento espropriativo degli immobili interessati dal seguente progetto: S.P. n. 225 tronco località Torretta. Lavori di consolidamento scarpata stradale in località Torretta e realizzazione di rotonda.

Importo complessivo Euro 258.228,45. Il progetto suddetto è redatto dalla Provincia di Cuneo.

2) Tutti gli interessati, possono presentare osservazioni scritte, depositandole nella Segreteria del Comune, entro quindici giorni dall'inserzione del presente avviso sul B.U.R. - Bollettino Ufficiale della Regione.

3) I proprietari interessati, ove non siano i diretti conduttori dei fondi soggetti ad occupazione, dovranno dare, sotto la loro personale responsabilità, tempestiva notizia dell'inizio della procedura espropriativa agli aventi diritto (quali affittuari, mezzadri, compartecipanti, conduttori in genere, ecc.), siano essi quelli già indicati sui registri dei terreni da occupare o meno, affinché possano intervenire, ove lo ritengano, con osservazioni in merito al punto 1.

4) Sia gli espropriandi, che i conduttori dei beni soggetti ad occupazione, debbono fornire le informazioni relative agli artt. 16 e 17 della legge 22/10/1971, n. 865, necessarie per la precisa determinazione dell'indennizzo dovuto e delle eventuali indennità aggiuntive.

In particolare dovranno espletare le seguenti formalità:

a) documentare la esistenza o meno di opere e costruzioni gravanti sugli immobili espropriandi;

b) documentare o meno di avere la qualifica di "coltivatore diretto" ed in caso affermativo se tale è la loro prevalente attività ed infine specificare quali sono fra i fondi soggetti ad occupazione quelli direttamente da loro coltivati, tale documentazione dovrà contenere i dati anagrafici e di residenza di ogni singolo interessato e per i "coltivatori diretti a titolo principale" dovrà essere completata da altra specifica dichiarazione rilasciata dallo S.C.A.U. - Servizio Contributi Agricoli Unificati - Ufficio Provinciale di Cuneo o da altro ente purchè idoneo alle certificazioni di cui allo spirito della legge.

c) per tutti i terreni non coltivati direttamente dalla Ditta proprietaria del fondo dovrà essere documentato, (sia dalla Ditta proprietaria che da quella conduttrice), che il contratto di conduzione è in atto da almeno un anno, rispetto alla data del deposito del presente avviso presso la Segreteria Comunale; tale documentazione dovrà inoltre contenere tutte le indicazioni anagrafiche e di residenza, nonché il codice fiscale della Ditta che è realmente conduttrice anche se non corrispondente a quanto indicato nel registro dei terreni da occupare.

5. Le indennità aggiuntive previste dalle vigenti Leggi in materia di espropriazioni, non potranno

essere conteggiate se entro 30 giorni successivi alla data di inserzione del presente avviso sul B.U.R. - Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte non verranno le documentazioni e le certificazioni sopraindicate o comunicazioni scritte in merito.

Il Responsabile Settore Tecnico
Giorgio Piccardo

13

Comune di Cossano Canavese (Torino)
Avviso deposito atti

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Richiamate le delibere di G.C. n. 60 del 11.12.2001 e n. 14 del 4.4.2002 con le quali rispettivamente si approvava il progetto esecutivo dei lavori di completamento stradale ed infrastrutturale della via Camansino e via Ettore Perrone e si fissavano i termini iniziali e finali dei lavori e delle espropriazioni;

Vista la L. n. 26.6.1965 n. 2359;

Vista la L. n. 865 del 22/10/1971;

Visto il piano particellare di esproprio e gli elaborati approvati con la succitata delibera n. 14/02;

rende noto

Sono depositati presso la Segreteria Comunale di Cossano C.se per 15 (quindici) giorni consecutivi dalla data di inserzione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale Regionale i documenti Tecnici ed il Piano Particellare di esproprio approvati con la delibera di G.C. n. 14/02.

Chiunque possa avervi interesse può presentare le proprie osservazioni entro i successivi 15 (quindici) giorni.

Il Responsabile del Servizio
Enrico Busca

14

Comune di Cuneo

Deliberazione della Giunta Comunale n. 207 del 4.9.2001 - Bando di concorso pubblico (approvato con deliberazione G. C. n. 383 del 2.12.1998) per finanziamenti di edilizia sovvenzionata destinati a particolari categorie sociali (Legge 17.2.1992, art. 4, n. 179); Approvazione graduatoria - Programma di intervento P.I. n. 1282

La Giunta comunale

(omissis)

delibera

1. Di individuare, a seguito di bando di Concorso di cui alla deliberazione di G.C. n. 383 del 2.12.97, quale soggetto attuatore dell'intervento finanziato ai sensi dell'art. 4 della L. n. 179/92, la Cooperativa "La Via" a proprietà indivisa con sede in Cuneo Via Caraglio, 16;

2. Di assegnare il finanziamento previsto, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 179/92 di L. 6.822.656.000 a

favore della Cooperativa "La Via" a proprietà indivisa, con sede in Cuneo Via Caraglio, 16;

3. Di dare atto che la Cooperativa "Flavia" con sede in Cuneo Via Fossano, 1 è esclusa dal finanziamento, in quanto il punteggio ottenuto è risultato inferiore e inoltre non dispone di area per attuare l'intervento;

4. Di dare mandato agli uffici del Settore Programmazione del Territorio per comunicare l'esito del Bando alla Regione Piemonte;

5. Di dare atto che il responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è l'istruttore Tecnico Direttivo del Settore Programmazione del Territorio Geom. Claudio Luciano.

Il Sindaco
Elio Rostagno

15

Comune di Ivrea (Torino)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 11 dicembre 2001 "Approvazione Regolamento edilizio ai sensi dell'art. 3 comma 3, della l.r. 8.7.1999 n. 19"

Il Consiglio Comunale

delibera

Di approvare il nuovo Regolamento edilizio comunale allegato alla presente deliberazione di cui è parte integrante conformemente al Regolamento Tipo Regionale di cui alla D.C.R. 29.7.1999, n. 564 - 9691, precisando che:

- è costituito da 70 articoli;

- è costituito dai seguenti modelli

a) certificato urbanistico

b) certificato di destinazione urbanistica

c) relazione del progetto

d) comunicazione di inizio lavori

e) comunicazione di fine lavori

f) richiesta della verifica finale del certificato di abitabilità

g) atto di impegno per interventi edificatori nelle zone agricole

h) certificato di abitabilità/agibilità

(omissis)

La presente deliberazione diviene esecutiva nei termini di legge;

La presente deliberazione diviene efficace a seguito di pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

16

Comune di La Loggia (Torino)

Piano particolareggiato in zona "Rcr" del vigente P.R.G.C. Controdeduzione alle osservazioni ed approvazione ex art. 40 della L.R. 56/77 e s.m.i.

(omissis)

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) Di controdedurre a tutte le osservazioni pervenute

(omissis)

2) Di approvare, ai sensi del comma 2 dell'art. 40 della L.R. 5.12.1977, n. 56 e s.m.i., il progetto di Piano Particolareggiato in zona "Rcr" a firma del Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio

(omissis)

La Loggia, 25 marzo 2002

Il Responsabile del Servizio
Gianluca Giachetti

17

Comune di Manta (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 18.05.2000. Approvazione Piano Insediamenti Produttivi - P.I.P. P1

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

(omissis)

di approvare il piano particolareggiato P1 P.I.P. in Comune di Manta dando atto che non sono pervenute osservazioni.

(omissis)

18

Comune di Mazzè (Torino)

Estratto di deliberazione G.C. n. 26 del 13.4.2002 avente per oggetto: "realizzazione della strada interna dal Cimitero di Tonengo alla frazione Casale. Esame ed approvazione progetto definitivo. Provvedimenti"

La Giunta comunale

(omissis)

delibera

1) omissis

2) omissis

3) di approvare il progetto definitivo dei lavori di "Realizzazione della strada interna dal Cimitero di Tonengo alla frazione Casale. Presa d'atto relativa al progetto definitivo" secondo il progetto redatto dall'Arch. Fulvio Oberto, con studio in Piazza del Monastero 5 a Torino, e dal Geom. Alessandro Bianco con studio in via Crispi 1 ad Asti, così come integrati dagli elaborati a ns. prot. n. 3188 del 30.3.2002;

4) di dichiarare la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera di cui all'oggetto;

5) di dichiarare che i lavori di Realizzazione della strada interna dal Cimitero di Tonengo alla frazione Casale saranno completati entro cinque anni dall'inizio dei lavori stessi;

6) di assumere l'allegato Certificato di Destinazione Urbanistica inerente i mappali interessati dall'opera, quale parte integrante del presente atto;

7) di notificare l'avviso di pubblicazione ai proprietari delle particelle catastali interessate dall'opera;

8) di pubblicare il progetto e gli atti progettuali nella presente richiamati, all'Albo Pretorio del Comune e per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

9) omissis.

19

Comune di Monasterolo di Savigliano (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 25.3.2002 - Oggetto: "Variante al Piano di Recupero per realizzazione magazzino per stoccaggio formaggi e di un alloggio in locali già esistenti dei signori Mellano"

Rende noto che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 25.3.2002 è stato adottato il Piano di Recupero di iniziativa privata presentato dai Sigg.ri Mellano per il recupero di alcuni immobili di Via Mazzini n. 16 e n. 20.

Esso è depositato, unitamente alla suddetta deliberazione, presso la Segreteria del Comune e pubblicato per estratto all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi decorrenti dal 2.5.2002.

Chiunque, nei 30 giorni successivi, può presentare al Comune, su carta legale, osservazioni e proposte nel pubblico interesse.

Monasterolo di Savigliano, 2 maggio 2002

Il Funzionario
Bruno Parizia

20

Comune di Monesiglio (Cuneo)

Delibera consiglio comunale n. 27 del 13/12/2001

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

1) Di approvare il Regolamento Edilizio Comunale;

2) Di dichiarare la conformità del Regolamento Edilizio Comunale al Regolamento tipo formato dalla Regione Piemonte;

3) Di dichiarare che il Regolamento Edilizio Comunale è composto di n. 70 articoli oltre gli allegati modelli;

4) Di elencare di seguito i modelli contenuti negli allegati:

- certificato urbanistico (all. A mod. 1)

- certificato di destinazione urbanistica (all. B mod. 2)

- relazione illustrativa del progetto municipale (all. C mod. 3)

- concessione edilizia (all. D mod. 4)

- autorizzazione edilizia (all. E mod 5)

- comunicazione di inizio dei lavori (all. F mod. 6)
- comunicazione di ultimazione dei lavori (all. G mod. 7)
- richiesta della verifica finale del certificato di abitabilità (all. H mod. 8)
- atto d'impegno per interventi edificatori nelle zone agricole (all. I mod. 9)
- certificato di abitabilità (all. L mod. 10)
- appendice all'art. 31

(omissis)

21

Comune di Montanera (Cuneo)
Avviso procedimento espropriativo

Il Sindaco di Montanera

Visti: a) la richiesta del Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Cuneo; b) l'art. n. 10 e segg. della Legge 22.10.1971 n. 865;

rende noto quanto segue:

1) Presso la Segreteria Comunale sono depositati ed in pubblica visione gli atti relativi al procedimento espropriativo degli immobili interessati dal seguente progetto: Strada Provinciale n. 3 Tronco: Cuneo-Castelletto Stura-Montanera-S. Albano Stura lavori di allargamento e miglioramento del piano viabile, nel tratto: Castelletto Stura-Montanera.

Il progetto suddetto, è redatto dall'Amministrazione della Provincia di Cuneo.

2) Tutti gli interessati possono presentare osservazioni scritte, depositandole nella Segreteria del Comune, entro quindici giorni dall'inserzione del presente avviso sul B.U.R.P. (Bollettino Ufficiale Regione Piemonte).

3) I proprietari interessati, ove non siano i diretti conduttori dei fondi soggetti ad occupazione, dovranno dare, sotto la loro personale responsabilità, tempestiva notizia dell'inizio della procedura espropriativa agli aventi diritto (quali: affittuari, mezzadri, compartecipanti, conduttori in genere ecc.), siano essi quelli già indicati sul registro dei terreni da occupare o meno, affinché possano intervenire, ove lo ritengano, con osservazioni in merito al punto 1).

4) Sia gli espropriandi che i conduttori dei beni soggetti ad occupare, debbono fornire le informazioni relative agli Art.li 16 e 17 della Legge 22.10.1971 n. 865, necessarie per la precisa determinazione dell'indennizzo dovuto e delle eventuali indennità aggiuntive.

In particolare dovranno espletare le seguenti formalità:

a) documentare la esistenza o meno di opere e costruzioni gravanti sugli immobili espropriandi;

b) documentare di avere o meno la qualifica di "coltivatore diretto" ed in caso affermativo se tale è la loro prevalente attività ed infine specificare quali sono fra i fondi soggetti ad occupazione quelli direttamente da loro coltivati.

Tale documentazione dovrà contenere i dati anagrafici e di residenza di ogni singolo interessato e per i "coltivatori diretti a titolo principale" dovrà essere completata da altra specifica dichiarazione

rilasciata dallo S.C.A.U. (Servizio Contributi Agricoli Unificati - Ufficio Provinciale di Cuneo) o da altro Ente purchè idoneo alle certificazioni di cui allo spirito della Legge;

c) per tutti i terreni non coltivati direttamente dalla Ditta proprietaria del fondo dovrà essere documentato, (sia dalla Ditta proprietaria che da quella conduttrice), che il contratto di conduzione è in atto da almeno un anno, rispetto alla data del deposito del presente avviso presso la Segreteria Comunale.

Tale documentazione dovrà inoltre contenere tutte le indicazioni anagrafiche e di residenza, nonché il Codice Fiscale della Ditta che è realmente conduttrice anche se non corrispondente a quanto riportato sul registro dei terreni da occupare.

5) Le indennità aggiuntive previste dalle vigenti leggi in materia di espropriazioni, non potranno essere conteggiate se entro i 30 giorni successivi alla data della inserzione del presente avviso sul B.U.R.P. (Bollettino Ufficiale Regione Piemonte) non perverranno le documentazioni e le certificazioni sovraindicate o comunicazioni scritte in merito.

Montanera, 12 aprile 2002

Il Sindaco
 Tommaso Masera

22

Comune di Orta San Giulio (Novara)

Approvazione Piano di Recupero del patrimonio edilizio esistente

Il Responsabile del Servizio

Rende noto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 26/3/2002 divenuta esecutiva in data 19/4/2002, a tutti gli effetti di Legge, è stato approvato definitivamente la variante al Piano di Recupero del patrimonio edilizio esistente relativo al fabbricato sito in Orta S. Giulio via Fava (denominato Villa Natta) del committente Sig. Clerici Giulio Soc. Finarno S.r.l., pubblicando lo stesso sul B.U.R. al fine di assumere la sua efficacia ai sensi dell'art. 41 bis comma 6° della L.R. 56/77.

Orta S. Giulio, 19 aprile 2002

Il Responsabile del Servizio
 Antonella Zanetti

23

Comune di Quittengo (Biella)

Deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 21.3.2002: Approvazione del Regolamento Edilizio ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.R. 8.7.1999, n. 19

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

Di approvare, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.R. 8.7.1999, n. 19 il Regolamento Edilizio Comunale allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di dare atto che il Regolamento è composto:

- n. 70 articoli;
- n. 10 allegati
- n. 1 appendice all'art. 31 composta di 3 punti

Di dichiarare che il presente Regolamento Edilizio è conforme al Regolamento Edilizio Tipo formato dalla Regione Piemonte ed approvato con D.C.R. 29.7.1999, n. 548-9691.

Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8.7.1999, n. 19;

Di dare atto che il Regolamento Edilizio, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 8.7.1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.

24

Comune di Quittengo (Biella)

Avviso ai creditori (ai sensi dell'art. 189 del D.P.R. 554/99) - Alluvione autunno 2000 lavori di pronto intervento - Ripristino muri su strada comunale Oriomosso-Rialmosso - Consolidamento cimitero in località Rialmosso

Comune di Quittengo - Via Roma 43 - 13812 (BI) Tel. e fax 015 60 120

Il Responsabile del Procedimento

Vista la Legge 109/94 e ss. Mm. E ii.

Visto il D.P.R. 554/99

Visto il contratto d'Appalto in data 19/10/2001 n. 167 di Rep. tra il Comune di Quittengo e l'Impresa F.lli D'Ambrosio per l'esecuzione delle opere suddette

Visto il Certificato di ultimazione dei lavori in data 12/3/2002

rende noto

Che l'impresa F.lli D'Ambrosio con sede in Quittengo, Fraz. Fucina ha ultimato le opere in premessa e chiunque vanti crediti verso di questi per occupazioni permanenti o temporanee di immobili, ovvero per danni verificatisi in dipendenza dei lavori anzidetti, deve presentare a questo Comune istanza corredata dai relativi titoli e prove documentali entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso all'Albo Pretorio del Comune e al Foglio Annunzi legali della provincia di Biella.

I creditori che intendono garantirsi i titoli suddetti, anche sulla cauzione presentata dall'impresa, dovranno chiedere tempestivamente il sequestro alla competente Autorità Giudiziaria.

Quittengo, 19 aprile 2002

Il Responsabile del Procedimento
Andrea Zombolo

25

Comune di Saluzzo (Cuneo)

Avviso

Il Responsabile del Procedimento

Visti:

a) la richiesta del Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Cuneo;

b) l'art. n.10 e segg. della Legge 22.10.1971 n. 865;

rende noto quanto segue:

1) - Presso la Segreteria Comunale sono depositati ed in pubblica visione gli atti relativi al procedimento espropriativo degli immobili interessati dal seguente progetto:

Tangenziale Ovest di Saluzzo

Lavori di collegamento delle sp 47 di valle Bronda e sp 260 dei boschi con la sp 26 di valle Po e la ex ss 589 di Pinerolo costituente variante esterna all'abitato di Saluzzo

2° Lotto tra la strada comunale "via Vecchia di Barge e la sp 26 di valle Po"

Il progetto suddetto, è redatto dall'Amministrazione della Provincia di Cuneo.

2 - Tutti gli interessati possono presentare osservazioni scritte, depositandole presso la Segreteria del Comune, entro quindici giorni dall'inserzione del presente avviso sul B.U.R. (Bollettino Ufficiale Regionale).

3) - I proprietari interessati, ove non siano i diretti conduttori dei fondi soggetti ad occupazione, dovranno dare, sotto la loro personale responsabilità, tempestiva notizia dell'inizio della procedura espropriativa agli aventi diritto (quali: affittuari, mezzadri, compartecipanti, conduttori in genere ecc. ecc.), siano essi quelli già indicati sul registro dei terreni da occupare o meno, affinché possano intervenire, ove lo ritengano, con osservazioni in merito al punto 1).

4) - Sia gli espropriandi che i conduttori dei beni soggetti ad occupazione, debbono fornire le informazioni relative agli Art.li 16 e 17 della Legge 22.10.1971 n. 865, necessarie per la precisa determinazione dell'indennizzo dovuto e delle eventuali indennità aggiuntive.

In particolare dovranno espletare le seguenti formalità:

a) documentare la esistenza o meno di opere e costruzioni gravanti sugli immobili espropriandi;

b) documentare di avere o meno la qualifica di "coltivatore diretto" ed in caso affermativo se tale è la loro prevalente attività ed infine specificare quali sono fra i fondi soggetti ad occupazione quelli direttamente da loro coltivati.

Tale documentazione dovrà contenere i dati anagrafici e di residenza di ogni singolo interessato e per i "coltivatori diretti a titolo principale" dovrà essere completata da altra specifica dichiarazione rilasciata dallo S.C.A.U. (Servizio Contributi Agricoli Unificati - Ufficio Provinciale di Cuneo) o da autocertificazione secondo le vigenti norme di legge;

c) per tutti i terreni non coltivati direttamente dalla Ditta proprietaria del fondo dovrà essere documentato, (sia dalla Ditta proprietaria che quella conduttrice), che il contratto di conduzione è in atto da almeno un anno, rispetto alla data del deposito del presente avviso presso la Segreteria Comunale.

Tale documentazione dovrà inoltre contenere tutte le indicazioni anagrafiche e di residenza, nonché il Codice Fiscale della Ditta che è realmente conduttrice anche se non corrispondente a quanto riportato sul registro dei terreni da occupare.

5) Le indennità aggiuntive previste dalle vigenti leggi in materia di espropriazioni, non potranno essere conteggiate se entro i 30 giorni successivi alla data della inserzione del presente avviso sul B.U.R. (Bollettino Ufficiale Regionale) non perverranno le documentazioni e le certificazioni sopraindicate o comunicazioni scritte in merito.

Il Responsabile del Servizio

26

Comune di Settimo Torinese (Torino)

Alluvione autunno 2000 ordinanza del Ministro dell'Interno n. 3090 del 18.10.2000 - terzo programma stralcio regionale costruzione della rete fognaria in Regione San Gallo 1° lotto - Avviso ai creditori (art. 189 D.P.R. 21.12.1999, n. 554)

Il Responsabile del procedimento

ai sensi e per gli effetti dell'art. 189 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554 Regolamento di attuazione della legge 11.2.1994 n. 109 e s.m.i.

avverte

Che a seguito dell'avvenuta ultimazione dei lavori in oggetto, assunti dalla Ditta CO.GEN. S.a.s. Strada Provinciale Leseigno n. 13/A Niella Tanaro (CN), si deve provvedere al collaudo delle opere.

Si invitano pertanto tutti coloro che vantassero crediti verso l'appaltatore medesimo per indebite occupazioni di aree o di stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori a presentare alla Segreteria Comunale le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, avvertendo che non si terrà alcun conto, in sede amministrativa, delle istanze presentate trascorso detto termine.

Settimo Torinese, 11 aprile 2002

Il Responsabile procedimento
Franco Gremo

27

Comune di Torino - Settore Procedure Amministrative Urbanistiche

Avviso di pubblicazione e deposito Variante al P.R.G. vigente

Il Dirigente

- Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995, pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995;

- Visto l'art. 17 della L.U.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 e s.m.i.;

- Vista la Legge n. 127 del 15 maggio 1997 e s.m.i.;

- Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

- Vista la deliberazione n. 45 del Consiglio Comunale del 25 marzo 2002 (mecc. n. 02 01358/33) avente il seguente oggetto: "Parziale approvazione del progetto preliminare relativo all'ampliamento e urbanizzazione di strada del Portone. Proprietà Quaglino (lotto 3) e Bertone - Chicco (lotto 4). Variante n. 50 al P.R.G. ai sensi dell'art. 1 comma 5 legge n. 1/1978 e dell'art. 17 comma 7 L.U.R.. Reiterazione di vincolo espropriativo decaduto. Adozione".

Rende noto

che la suddetta deliberazione, ai sensi e per gli effetti del 7° comma dell'art. 17 della L.U.R. 5/12/1977 n. 56 e s.m.i., è depositata presso l'Albo Pretorio della Città per la durata di trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso all'Albo stesso e precisamente dal 2 maggio 2002 al 31 maggio 2002, durante i quali chiunque può prenderne visione.

Dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio, e cioè dal 16 maggio 2002 al 31 maggio 2002, chiunque può presentare osservazioni, in forma scritta, e proposte nel pubblico interesse, che dovranno essere inoltrate in triplice copia, di cui una in bollo, al Protocollo Generale della Città (Segreteria Generale - via Milano n. 1) in ore d'ufficio dei giorni feriali.

Il Dirigente del Settore
Procedure Amm.ve Urbanistiche
Paola Virano

28

Comune di Vercelli

Avviso bando di assegnazione alloggi di E.R.P.

Si rende noto che ai sensi della L.R. 46/95 e s.m. e i., è stato emesso in data 3.4.2002 il Bando per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di risulta. La partecipazione è consentita ai residenti o a coloro che svolgono la propria attività lavorativa nel Comune di Vercelli o in uno dei Comuni dell'ambito territoriale n. 23.

Le domande di partecipazione compilate su moduli appositamente predisposti ed in distribuzione presso gli uffici dei Comuni facenti parte dell'ambito territoriale n. 23 dovranno essere presentate entro il termine tassativo del 12.7.02, salvo che si tratti di lavoratori emigrati all'estero per i quali il termine è prorogato al 11.8.2002.

Il Sindaco
Gabriele Bagnasco

29

Comune di Vinovo (Torino)

Lavori di manutenzione straordinaria riferita alla sistemazione stradale e marciapiedi con rifacimento delle canalizzazioni fognarie della via Carmagnola

Il Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva
LL.PP. e Ambiente

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 189 del D.P.R. 554 del 21/12/99, sui lavori pubblici

invita

tutti coloro che, per occupazioni permanenti o temporanee di immobili e danni relativi, fossero ancora creditori verso la ditta Cogibit S.r.l. - Via Monasterolo n. 10 - Scarnafigi (CN), esecutrice dei lavori di manutenzione straordinaria riferita alla sistemazione stradale e marciapiedi con rifacimento delle canalizzazioni fognarie della Via Carmagnola, assunti con contratto stipulato in data 31/10/01, n. 1563 di Rep., registrato a Moncalieri in data 9/11/01 al n. 2378 S.I. a presentare a questo Comune le domande ed i titoli del loro credito entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso, trascorsi i quali non sarà più tenuto conto in via amministrativa dei titoli prodotti.

Il presente avviso sarà pubblicato sul B.U.R. e all'Albo pretorio di questo Comune per la durata di 60 giorni.

Vinovo, 22 aprile 2002

Il Responsabile dell'Area Tecnico
Manutentivo, LL.PP. e Ambiente
Luigi Miniace

30

Comune di Virle Piemonte (Torino)

Deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 19.4.2001: "Approvazione nuovo Regolamento Edilizio redatto sulla base dello schema tipo regionale"

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

1) Di approvare il Regolamento Edilizio redatto in conformità al Testo Tipo approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione del Consiglio Regionale 29/7/1999 - n. 548-969, allegato alla presente deliberazione e strutturato nelle seguenti parti:

- Regolamento Edilizio composto di n. 70 articoli;

- n. 10 modelli allegati;

- appendice all'art. 31.

2) Di dichiarare in modo esplicito la conformità del Regolamento Comunale al testo Tipo approvato dalla Regione Piemonte con D.G.C. 29/7/1999 n. 548/9691.

3) Di revocare il vigente Regolamento Edilizio approvato con D.P.G.R. n. 507 del 24.1.1978.

Il Segretario Comunale
Franco Ghinamo

31

Comune di Virle Piemonte (Torino)

Deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 29.11.2001: "Regolamento Edilizio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 19.4.2001 - Modifica"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) All'art. 16, comma 3, lettera c) del Regolamento Edilizio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 19.4.2001 è aggiunto il seguente alinea: "è rappresentata dal raggio della minima circonferenza avente centro in uno dei due elementi e tangente all'altro";

2) Di approvare ai soli fini compilativi l'allegato testo del Regolamento Edilizio, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, composto di n. 70 articoli e n. 10 modelli, contenente, rispetto al testo già approvato, la suddetta modifica.

Il Segretario Comunale
Ghinamo Franco

32

Comunità Montana delle Valli di Lanzo - Ceres (Torino)

Avviso deposito atti - Immobili da asservire ed occupare per realizzazione interventi di ripristino danni alluvionali dell'ottobre 2000 all'Acquedotto Generale delle Valli di Lanzo

Il Responsabile del Procedimento

Visto l'art. 10 della Legge 22/10/71 n. 865 e s.m. e i.

rende noto

Che presso l'Ufficio di Segreteria del Comune di Chialamberto si trovano depositati i seguenti atti:

- 1) Relazione descrittiva;
- 2) Relazione geologico geotecnica;
- 3) Allegato fotografico;
- 4) Corografia;
- 5) Planimetria generale e Planimetria catastale;
- 6) Profilo longitudinale condotta;
- 7) Attraversamento Torrente Stura ed Attraversamenti minori;
- 8) Particolari costruttivi;
- 9) Piano particellare;

10) Delibera di Giunta della Comunità Montana Valli di Lanzo n. 21/02 del 19/2/2002 di approvazione del progetto definitivo, relativo agli immobili da asservire ed occupare per la realizzazione degli interventi di ripristino danni alluvionali dell'ottobre 2000 all'acquedotto generale delle Valli di Lanzo: Spostamento condotta in Comune di Chialamberto.

Chiunque possa avervi interesse può prendere visione di detti documenti ed eventualmente presentare le proprie osservazioni scritte, depositandole presso l'Ufficio di Segreteria del Comune, nel termine massimo di 15 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R. della Regione Piemonte.

Ceres, 22 aprile 2002

Il Responsabile del Procedimento
Paolo Cairola

33

Consorzio Agrario Provinciale di Torino Soc. Coop. a r.l.
in Liquidazione Coatta Amministrativa con Esercizio
Provvisorio - Carmagnola (Torino)**Comunicazione ai sensi dell'art. 6 della legge
410/99**Il Consorzio Agrario Provinciale di Torino soc.
coop. a r.l., in liquidazione coatta amministrativa,
con sede in Carmagnola, Via Poirino n. 13/a - Tel.
0119715643

Premesso:

- che è proprietario del complesso immobiliare
sito in Comune di Strambino di un immobile costi-
tuito da un terreno di circa mq. 10.650 con sopra-
stanti fabbricati ad uso commerciale, sito in Via
Cotonificio nn. 49 - 51 ed iscritto a Catasto al Fo-
glio n. 45 mappali 212 - 158 - 46;

comunica

che, a seguito di delibera commissariale e relati-
va autorizzazione del Ministero vigilante sulla pro-
cedura, viene autorizzata la stipula con il Comune
di Strambino di una convenzione che prevede la
parziale dismissione dell'area al Comune stesso per
la realizzazione di un parcheggio pubblico e la de-
stinazione della restante proprietà immobiliare a re-
sidenziale oltre alla esistente commerciale terziaria.

Le eventuali cooperative interessate possono, en-
tro 20 giorni dalla presente pubblicazione, acquisire
dati e notizie nonché prendere visione di tutta la
documentazione, ovvero effettuare sopralluoghi agli
immobili, ai fini delle determinazioni di cui all'art.
6 della legge n. 410/99, telefonando al n.:
0119715643; i sigg. Coalova dr. Piero e Bellone
Pierpaolo sono autorizzati a fornire la massima col-
laborazione.

Il Commissario Liquidatore
Pietro Chialli

34

Consorzio Intercomunale Acquedotto per la Collina To-
rinese - Pino Torinese (Torino)**Avviso ai creditori**Il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per
gli effetti dell'art. 189 del D.P.R. 554 del 21/12/1999*avverte*

Che in seguito all'avvenuta ultimazione dei lavori
di costruzione di una condotta adduttrice in ghisa
sferoidale DN 250 tra la dorsale Pino T.se - Mon-
taldo T.se ed il serbatoio Tetti Vasco di Baldissero
T.se con il parziale rinnovo della rete di distribu-
zione Lotto 1) Posa condotta ed opere accessorie,
assunti dall'Impresa Catalano Geom. Salvatore Via

Crocé Rossa 33 Palermo, con contratto Rep. 6 del
23/5/2000 registrato a Chieri il 26/5/2000 n. 1953;

Chiunque vanti crediti verso di questi per occu-
pazioni permanenti o temporanee di immobili ovve-
ro per danni verificatisi in dipendenza dei lavori
anzidetti, deve presentare a questo Consorzio istan-
za corredata dai relativi titoli giustificativi entro il
termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla data
di pubblicazione del presente avviso.

Pino Torinese, 18 aprile 2002

Il Responsabile del Procedimento
Antonino Squadrito

35

Consorzio Intercomunale Acquedotto per la Collina To-
rinese - Pino Torinese (Torino)**Avviso ai creditori**Il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per
gli effetti dell'art. 189 del D.P.R. 554 del 21/12/1999*avverte*

Che in seguito all'avvenuta ultimazione dei lavori
di completamento rete fognaria Strada Superga Via
Chieri nel Comune di Baldissero T.se, assunti
dall'Impresa Cagno Geom. Alberto Regione Tetti Sa-
chero 16 Sciolze, con contratto Rep. 1 del
30/8/2001 registrato a Chieri il 18/9/2001 al n. 1988;

Chiunque vanti crediti verso di questi per occu-
pazioni permanenti o temporanee di immobili ovve-
ro per danni verificatisi in dipendenza dei lavori
anzidetti, deve presentare a questo Consorzio istan-
za corredata dai relativi titoli giustificativi entro il
termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla data
di pubblicazione del presente avviso.

Pino Torinese, 18 aprile 2002

Il Responsabile del Procedimento
Antonino Squadrito

36

Provincia di Asti

**Avviso - Determinazione n. 19905 del 26/3/2002 -
Occupazione d'urgenza degli immobili siti nel terri-
torio del Comune di Castelnuovo Don Bosco neces-
sari ai lavori di adeguamento del ponticello sul Rio
Nissone al Km. 4+035 sulla S.P. 17" Gallareto - Ca-
stelnuovo Don Bosco"**

(omissis)

Il Responsabile del Procedimento
Ettore Sutera Sardo

37

Provincia di Torino

**Prat. n. 49/2000. Leggi 22.10.1971 n. 865 art. 20 -
3.1.1978 n. 1 art. 3. Occupazione d'urgenza degli
immobili necessari alla realizzazione della strada di
collegamento tra la S.P. n. 81 di Mazzè e la S.P. n. 56**

di Strambino in variante all'abitato Crotte di Strambino II lotto

(omissis)

*determina***Art. 1**

In favore della Provincia di Torino è autorizzata l'occupazione d'urgenza per la durata di cinque anni, decorrenti dal 26.3.2002 provvedimento con cui venne perfezionata la pubblica utilità, degli immobili necessari alla realizzazione dell'opera indicata in premessa.

Art. 2

La presente determinazione perderà la propria efficacia, ove l'occupazione degli immobili di cui al precedente articolo non avvenga entro il termine di tre mesi dalla data di emanazione della presente determinazione.

Art. 3

La Provincia di Torino corrisponderà agli aventi diritto, dalla data di effettiva occupazione, l'indennità di occupazione ai sensi della vigente normativa.

Art. 4

La presente determinazione sarà notificata agli aventi diritto nelle forme di legge.

Art. 5

Estratto della presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e all'Albo Pretorio di questa Amministrazione Provinciale e dei Comuni di Strambino e Vische.

Art. 6

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La presente determinazione non ha rilevanza contabile.

Torino, 17 aprile 2002

Il Dirigente del Servizio Espropriazioni
Laura Donetti

38

**Provincia di Vercelli - Settore Pianificazione Territoriale
Avviso**

Il Consorzio di Bonifica della Baraggia Vercellese ha presentato, ai sensi dell'art. 27 della legge 5 gennaio 1994 n. 36 e del D.P.G.R. del Piemonte 31 luglio 2001 n. 11/R, in data 31 ottobre 2001 istanza in sanatoria per la realizzazione di una centralina idroelettrica in località Pontetto in Comune di Roasio in corrispondenza del salto prodotto dalla condotta irrigua proveniente dall'invaso della diga sul torrente Ravasenna, già oggetto delle concessioni di cui ai decreti n. 882 in data 20 maggio 1977, n. 328 in data 23 febbraio 1996 e n. 2024 in data 26 febbraio 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici.

La centralina, sfruttando un salto di metri 75,48 ed una portata media concessionata con i decreti di cui sopra di mod. 1,92, produrrebbe la potenza nominale media di kW 142.

Questa Amministrazione darà pubblicità della presentazione della domanda di che trattasi attraverso l'affissione di apposito avviso all'Albo Pretorio del Comune di Roasio per la durata di giorni 30 consecutivi decorrenti dal 30.4.2002.

Per lo stesso periodo l'istanza sopracitata sarà depositata unitamente agli atti di progetto presso il Settore di Pianificazione Territoriale della Amministrazione Provinciale di Vercelli a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio. Il presente avviso costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 comma 3 della 241/90.

Copia dell'istanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Roasio.

Vercelli, 17 aprile 2002

Il Direttore di Settore
Giorgio Gaietta

39

Provincia di Vercelli**Determinazione del Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale n. 6050 del 20.11.2002**

Il Dirigente responsabile

(omissis)

determina

1) Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 29.11.2001, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della Determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli.

2) Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, alla Ferremi Punti Vendita S.p.A., con sede legale in Via Autostrada, 14 del Comune di Bergamo, la concessione di derivazione di falda sotterranea, a mezzo di un pozzo, in Comune di Santhià, mod. massimi 0,025 e medi 0,00046 d'acqua da utilizzare per scopi igienici;

3) Di stabilire che l'articolo 10 del disciplinare di concessione venga così modificato:

Art. 10**Canone**

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno anticipatamente il canone annuo di euro 102,55 (L. 198.560=) pari al minimo ammesso ai sensi della L. 36/94 ed a termini dell'art. 1 comma 3 del D.M. 28.11.2000 salvo i successivi aggiornamenti previsti dall'art. 3 del D.M. 25.2.1997 n. 90 salvo il diritto di rinuncia ai sensi della Legge 8.10.1942 n. 1434, concernente l'istituto di decadenza del diritto di derivazione d'acqua pubblica.

4) Di accordare la concessione di che trattasi per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del canone annuo stabilito dalla normativa vigente e

precisamente a decorrere dalla data del provvedimento di concessione il canone annuo di euro 102,55 (L. 198.560) pari al minimo ammesso ai sensi della L. 36/94 ed a termini dell'art. 1 comma 3 del D.M. 28.11.2000 salvo i successivi aggiornamenti previsti dall'art. 3 del D.M. 25.2.1997 n. 90;

3) Di stabilire che il canone annuo relativo alla suindicata concessione dovrà essere versato anticipatamente entro il 31 dicembre di ogni anno o sul c/c postale n. 22208128, intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte - P.zza Castello, 165 - Torino, oppure sul c/c bancario n. 10/395258, intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte - Istituto San Paolo IMI di Torino, Via Garibaldi 2 - 10122 Torino, codice ABI 01025, codice CAB 01100 con la causale "Canone per l'uso delle acque pubbliche" e l'indicazione del numero della pratica.

Vercelli, 18 aprile 2002

Il Dirigente di Settore
Giorgio Gaietta

40

Provincia di Vercelli

Avviso di pubblicazione - Estratto della determinazione del dirigente del settore pianificazione territoriale n. 36311 del 18.12.2001

(omissis)

determina

Art. 1

Entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, è riconosciuto all'Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia subentrante ai diritti di derivazione d'acqua della Nobile Casa Arborio di Gattinara, assumendo la titolarità del condominio della Roggia Marchionale, titolare dell'istanza in data 24.6.1997 presentata ai sensi della L.R. 88/96, il rinnovo dell'utenza di cui alla domanda di riconoscimento n. 1764 in data 7.4.1926 presentata dai Sigg.ri Nobili Arborio di Gattinara, per poter continuare a derivare acqua ad uso irriguo dal Torrente Marchiazza mediante una chiusa denominata Motura, per un quantitativo d'acqua prelevata di circa 200 l/sec. con una superficie irrigabile di 100 ha di terreni ubicati nei Comuni di Arborio e Greggio con restituzione delle acque così utilizzate in Comune di Greggio.

(omissis)

Art. 4

L'Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia, titolare della concessione ha l'obbligo di mantenere il Deflusso Minimo Vitale in alveo in applicazione dell'art. 22 del D.Lgs. n. 152/99 e successive modifiche e integrazioni. Il mancato rispetto degli obblighi di rilascio, ove imposti, comporta l'applicazione di provvedimenti sanzionatori a carico del titolare della concessione.

L'Amministrazione Provinciale si riserva la facoltà di richiedere modifiche alle opere di presa in modo da renderle idonee alla risalita dei pesci. A carico del concessionario saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie per la difesa della

proprietà e del buon regime del corpo idrico alimentatore.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonchè da ogni reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Art. 5

Salvo i casi di rinuncia, decadenza e revoca, la concessione è accordata per un periodo di anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del 1.2.1997 giorno successivo alla scadenza della proroga di cui alla L.R. 38/89.

In caso di mancato rinnovo della concessione e nei casi di decadenza o rinuncia si applicano le disposizioni di cui all'allegato E del Regolamento Regionale 5.3.2001 n. 4/R.

(omissis)

Vercelli, 16 aprile 2002

Il Direttore di Settore
Giorgio Gaietta

41

Provincia di Vercelli

Avviso di pubblicazione - Estratto della determinazione del dirigente del settore pianificazione territoriale n. 36309 del 18.12.2001

(omissis)

determina

Art. 1

Entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, è riconosciuto all'Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia subentrante ai diritti di derivazione d'acqua della Nobile Casa Arborio di Gattinara, assumendo la titolarità del condominio della Roggia Marchionale, titolare dell'istanza in data 24.6.1997 presentata ai sensi della L.R. 88/96, il rinnovo dell'utenza di cui alla domanda di riconoscimento n. 1765 in data 6.4.1926 presentata dai Sigg.ri Nobili Arborio di Gattinara, per poter continuare a derivare acqua ad uso irriguo dal Rio Versa o Ronzano mediante tre prese denominate Busolina, Zuccone e Perpetua, ubicate in Comune di Buronzo, per un quantitativo d'acqua prelevata di circa 150 l/sec. con una superficie irrigabile di 75 ha di terreni ubicati nei Comuni di Buronzo e Balocco con restituzione delle acque così utilizzate in Comune di Balocco.

(omissis)

Art. 4

L'Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia, titolare della concessione ha l'obbligo di mantenere il Deflusso Minimo Vitale in alveo in applicazione dell'art. 22 del D.Lgs. n. 152/99 e successive modifiche e integrazioni. Il mancato rispetto degli obblighi di rilascio, ove imposti, comporta l'applicazione

di provvedimenti sanzionatori a carico del titolare della concessione.

L'Amministrazione Provinciale si riserva la facoltà di richiedere modifiche alle opere di presa in modo da renderle idonee alla risalita dei pesci. A carico del concessionario saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie per la difesa della proprietà e del buon regime del corpo idrico alimentatore.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonchè da ogni reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Art. 5

Salvo i casi di rinuncia, decadenza e revoca, la concessione è accordata per un periodo di anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del 1.2.1997 giorno successivo alla scadenza della proroga di cui alla L.R. 38/89.

In caso di mancato rinnovo della concessione e nei casi di decadenza o rinuncia si applicano le disposizioni di cui all'allegato E del Regolamento Regionale 5.3.2001 n. 4/R.

(omissis)

Vercelli, 16 aprile 2002

Il Direttore di Settore
Giorgio Gaietta

42

Regione Piemonte - Direzione Industria - Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva

Aviso

Il Direttore Regionale dell'Industria rende noto che la Società Luzenac Val Chisone p. Az., con sede legale in Porte (TO) - Via Nazionale n. 121, in persona del suo Amministratore Delegato ing. Cesare Salina, ha chiesto - con istanza in data 25/3/2002 l'accorpamento con riduzione di area delle concessioni minerarie "Fontane" e "Val Germanasca" nella concessione denominata "Nuova Fontane" nel territorio dei Comuni di Perrero, Massello, Salza di Pinerolo e Praly (TO).

La superficie della nuova concessione è di ha 1017 (ettari millediciassette).

La domanda - con i relativi allegati - sarà pubblicata agli Albi Pretori dei Comuni di Perrero, Massello, Salza di Pinerolo e Praly per 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dal 2/5/2002.

Le eventuali opposizioni potranno essere presentate alle Segreterie dei Comuni sopra indicati durante il periodo di pubblicazione dell'istanza.

Torino, 11 aprile 2002

Il Direttore Regionale Industria Vicario
Giuseppe Benedetto

43

**RICHIESTA ABBONAMENTO DA INVIARE CON LETTERA O FAX AL NUMERO 011.432.4363
ALL'UFFICIO DEL BOLLETTINO UFFICIALE**



Mittente:

_____li, / /

Prot n. _____

Spett . REGIONE PIEMONTE
Bollettino Ufficiale
P.zza Castello 165
10122 Torino

Con la presente vi richiediamo la sottoscrizione di abbonamento al BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Piemonte optando tra le modalità di seguito elencate :

Tipologia abbonamento e costo abbonamento	Codice	Numero Abbonamenti richiesti(*)
<input type="checkbox"/> 12 Mesi Atti della Regione e Atti dello Stato Fascicoli ordinari, + Supplementi € 103,29	A1	
<input type="checkbox"/> 6 Mesi Atti della Regione e Atti dello Stato Fascicoli ordinari, + Supplementi € 51,65	S1	
<input type="checkbox"/> 12 Mesi Concorsi Appalti Annunci € 46,48	A3	
<input type="checkbox"/> 6 Mesi Concorsi Appalti Annunci € 23,24	S3	

(*) In caso di più abbonamenti allegare elenco dettagliato dei diversi destinatari

In allegato si trasmette copia del versamento su C/CP n. 30306104 comprovante l'avvenuto pagamento.

Distinti saluti _____

incollare in questo spazio la ricevuta di versamento

I dati da Lei indicati saranno inseriti nella banca dati elettronica degli abbonati al Bollettino Ufficiale nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 31 dicembre 1996 n.675 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali". I dati personali inviati alla Redazione del Bollettino Ufficiale per l'attivazione dell'abbonamento saranno utilizzati esclusivamente ai fini della spedizione dei fascicoli. Per essi Lei potrà chiedere modifiche, aggiornamenti, integrazioni ovvero cancellazioni scrivendo a: REGIONE PIEMONTE - Bollettino Ufficiale - P.zza Castello,165 - 10122 Torino.



BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE PIEMONTE

Direzione - Redazione

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 4734 / 3994 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363

Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>

e-mail: bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

<i>Direttore</i> Laura Bertino	<i>Direttore responsabile</i> Roberto Salvio
<i>Dirigente</i> Valeria Repaci	<i>Redazione</i> Carmen Cimicchi, Roberto Falco
<i>Abbonamenti</i> Daniela Romano	Sauro Paglini, Fernanda Zamboni
<i>Coordinamento informatico</i> Rosario Copia	<i>Coordinamento Immagine</i> Alessandra Fassio

Avviso

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti della Legge n. 675/1996, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.